Dieter Nörr

Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»

Con una «nota di lettura» di Aldo Schiavone

A cura di Michele Antonio Fino ed Emanuele Stolfi


Nota di lettura

Gli studi di storia del pensiero giuridico- romano non hanno mai suscitato in Germania la polemiche che sollevavano invece in Italia — dove si era per prima manifestata la loro ripresa — fra la metà degli anni sessanta e l’inizio degli ottanta. Questa diversità si deve in larga misura al fatto che i due più importanti romanisti tedeschi della seconda metà del Novecento — Franz Wieacker e Dieter Nörr — li hanno sempre guardati con simpatia e attenzione, dedicandovi in più occasioni lavori importanti, anche se per entrambi non hanno mai rappresentato un interesse esclusivo, e forse nemmeno prevalente.

E’ perciò tanto più sorprendente che questo orientamento di ricerche non abbia prodotto in quel paese risultati davvero apprezzabili (se appunto si escludono i contributi dei due maestri che abbiamo appena ricor
dato), finendo con il rimanere, in buona sostanza, una tendenza italiana. Si potrebbero cercare molte ragioni per spiegare questo esito. Ma è comunque probabile che vi abbia anche avuto la sua parte la crisi profonda — accademica e scientifica — che sta spazzando quanto resta della romanistica tedesca dalle realtà culturali — tra diritto e storiorafia — davvero vive e significative della nuova Germania postunitaria.

Gli inizi, si sa, furono tutti napoletani: sei anni d’oro, fra il ’59 e il ’65: dalle ricerche sulla locazione di Luigi Amirante, al primo volume della monografia sull'usufrutto di Mario Breton, al saggio su Pomponio ancora di Breton, al lavoro di Casavola su Gaio, che apriva il convegno dedicato a questo giurista. Perché proprio Napoli? Difficile rispondere: ma se proprio volessimo farlo, dovremmo parlare di Arango, di Omodeo, di Chabod, dell’ultimo Croce e dell'Istituto che porta il suo nome, e forse anche di Mario Lauria: insomma dei
(molti) percorsi dello storicismo (anche marxista, dalla fine degli anni quaranta) all’ombra del Vesuvio – e forse cominceremmo a capire qualcosa di più.

Quando Nörr scrive il saggio su Pomponio che qui si presenta, quella stagione non poteva certo dirsi conclusa, anche se si era esaurito il suo periodo più felice: si stava passando, sia pure con qualche fatica e molte incomprensioni, alla generazione successiva. Ma lo studioso tedesco – che pure ne conosceva le vicende riga per riga (anche se testimonianze precise di questa attenzione sono per la verità di più di Wiececker) – si muove come in un altro spazio. Cercheremmo invano nelle sue pagine un’eco di quei libri e di quel movimento d’idee. Nörr arriva ai giuristi romani per un’altra strada: in estrema sintesi, direi quella di Dilthey (e di Schäffler) e di Wiececker – con in aggiunta una sensibilità per la storia della cultura e della società romane del tutto atipica nella tradizione della romanistica tedesca (forse, con la sola eccezione di Ernst Levy, e in ogni caso ai di là degli stessi interessi di Wiececker). L’Italia è lontana: lo stesso Breton – che aveva appena dedicato all’enchiridion pomponiano uno scritto memorabile – è citato con cura, ma mai veramente discusso.

Il fatto è che per Nörr il tema della giurisprudenza non rappresenta – come per la romanistica italiana, e come, in certo senso, per lo stesso Wiececker – il segno di una svolta di metodo e di attitudini. Egli vi si accosta piuttosto nello spirito di una continuità per lui indiscutibile, nel solco di una tradizione accettata in blocco senza troppi distinzioni, che va da Schulz a Kunkel, da Orestano a Maschi, fino ai Lombardi del saggio sul diritto giurisprudenziale. In questo senso, le sue pagine più che il precoce e pacato superamento di una polemica e di una contrapposizione, sembrano piuttosto dimostrare la saggezza di una loro completa preterizione, insieme all’esistenza di una molteplicità di percorsi per tornare sui giuristi romani e sulle loro dottrine.

Negli studi di storia del pensiero giuridico romano Pomponio ha costituito a lungo – e per certi versi costituisce ancora – un passaggio obbligato. L’enchiridion è la giustificazione di questo privilegio: un’eccezione assoluta; l’unico testo (a quel che sappiamo), per quanto di dimensioni ridotte, interamente dedicato a un racconto storico, attribuibile alla scrittura di un giurista antico – sebbene pervenuti in frammenti dipendenti da una tradizione assai malandata. E la storiografia, si sa, almeno dal tempo di Tucidide (per non dire di Sallustio e Tacito), è per antonomasia un luogo di trasparenza dell’ideologia – certo molto di più di ogni costruzione giuridica, dove la tecnicità del discorso e i suoi protocolli comunicativi rendono inevitabilmente opaco ogni riferimento a contesti, persuasioni e valori esterni alla formalizzazione del diritto in quanto tale (formalizzazione che è stata a sua volta la più grande scoperta dei giuristi romani, e che essi praticano con fedeltà e rigore quasi assoluti).

Breton aveva messo a fuoco il manuale pomponiano isolandolo nella penetrazione di uno sguardo che vi si concentrava con totale esclusività: l’unico confronto da lui istituito è quello con Gaio, del tutto conseguente, e, per così dire, completamente interno all’orizzonte dell’enchiridion. La sua analisi resta sotto molti aspetti esemplare, per quanto incompleta (almeno a mio avviso) su un punto decisivo, sul quale sono altrove appena toccato. Nörr cerca invece di contestualizzare con cura l’enchiridion nell’insieme della produzione del giurista, e all’interno di orientamenti più generali, che coinvolgono l’intera giurisprudenza. In questa prospettiva, egli arriva a dare di Pomponio un giudizio assai equilibrato, per nulla invecchiato dai trent’anni che sono passati – e questo rende tanto più apprezzabile la decisione dei nostri due giovani colleghi Fino e Stolfi di offrirne ora una versione italiana, in una traduzione accurata e brillante. Le categorie usate sono convincenti e ben calibrate: vi si intravede lo studioso del tutto a suo agio con problemi di storia della cultura e delle intellettualità antiche.

Particolarmente apprezzabile continua a sembrarci l’indagine sulla nozione di ‘prccessus’, davvero una chiave di volta di quello che potremmo chiamare lo ‘storicismo’ degli antichi (e non solo dei giuristi antichi – certo, viene in mente il pensiero di Celicio Africano nella bella ricostruzione di Franco Casavola: uno specchio nel quale si sarebbero poi riflessi, in modo opposto, Hugo e Hegel).

Mentre una scoperta dovuta alla rilettura (a suo tempo non mi avevano colpito – non ne ero all’altezza) sono state le osservazioni finissime sul filoepicureanesimo di Pomponio, unito alla sua lealtà verso il princìpio – una ricostruzione che ritengo del tutto corretta: a me è accaduto di parlare a questo proposito (ma, ri peto, senza aver presente Nörr) di ‘tacitismo’ di Pomponio; come anche mi è sembrata preziosa la prudente valutazione circa il peso da daverlo attribuito ai cosiddette ‘scuole’, sul quale disponiamo oggi dell’importante contributo di Emanuele Stolfi.

Aldo Schiavone
Nota dei curatori

La scelta di tradurre *Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen* per le pagine della neonata «Rivista di Diritto Romano» è stata lungamente valutata, non mancando ragioni che potevano sconsigliarla, evidenziando le implicazioni problematiche che essa – e non solo per traduttori di esperienza tutt’altro che consolidata – avrebbe comportato. Poteva, infatti, legittimamente dubitarci della stessa opportunità di rendere in italiano non un libro, ma un carattere divulgativo, benedetto un lungo saggio destinato a un pubblico di specialisti, e da questi, in realtà, ampiamente conosciuto e utilizzato, da quasi tre decenni, già nella versione tedesca. A favore della decisione di sviluppare certe nostre precedenti e parziali traduzioni del contributo di Dieter Nörr in una sua integrale restituzione in italiano, susceptibile di pubblicazione, ci ha indotto la speranza di estendere e agevolare, in tal modo, la consultazione di un lavoro di cui altri assai meglio di noi – nella *Nota di lettura* – ha posto in luce il valore, ma che, in ogni caso, porremmo senz’altro fra le migliori espressioni della produzione giustancticistica tedesca del secondo ’900. Una consultazione che confidiamo possa divenire, grazie a quanto recato dalle pagine che seguono, sempre meno il patrimonio di una ristruttura cervichia di cultori del pensiero giuridico romano, per coinvolgere anche studiosi di settori giuridici e storici contigui, nonché (soprattutto) i giovani appena introdotti (anche solo per la redazione della tesi di laurea) in tali discipline.

Invero, a confortarci in questo proposito è stata anche la consapevolezza della pluralità di opzioni interpretative davanti alle quali, quasi ad ogni frase, ci abbiamo posto il testo di Dieter Nörr.

Bastì, per tutti, l’esempio del titolo, con quel composto (*Geschichtsverständniss*), più volte ricorrente poi nel testo e bisognoso di una traduzione che ne conservasse l’alterità di significato rispetto al sintagma *historische Bewusstseins* – nonché alle nozioni di *pensiero storico* e di *prospettiva storica*, di cui si servirono, rispettivamente, Mazzarino e Maschi – ed evitasse, al contempo, ambiguità o poco efficaci perifrasi nella restituzione italiana. L’espressione *intelligenza storica*, suggeritaci dal professore Aldo Schiavone – con il suo intuibile ricalcare l’*intelligere*, e quindi il *comprendere*, romano – ci è parsa la migliore soluzione.

Certì tradurre è sempre interpretare (secondo la sistematica brettiana, una delle manifestazioni dell’interpretazione riprodotiva o rappresentativa, ove l’intendere è predisposto al fine di fare intendere); è sempre un’operazione dagli esiti discutibili, una scelta che continuamente comporta, pur se ci si sforza di ridurli al minimo, un fattore di arbitrario, una violenza fatta al testo, un’abrasione difficile da rimarginare nel suo equilibrio tra moduli linguistici – i moduli di quella determinata lingua – e trama di pensiero. E certo è anche che gli autori di questa *Nota* potevano dubitare della propria idoneità a svolgere un simile compito. Riteniamo tuttavia che, nel senso accentuato, sia stato determinante soprattutto un tratto del *Pomponius*, peculiare alla scrittura del romanista tedesco.

In effetti quando, durante il Convegno di Copanello del 2002, abbiamo incontrato il Professor Nörr e gli abbiamo domandato l’autorizzazione (giàché l’editore W. de Gruyter, cui ci eravamo dapprima rivolti, aveva *girato* all’Autore questa decisione) a procedere alla traduzione, questi ci fornì un’indicazione che ha rappresentato in qualche modo la stella polare del nostro lavoro nei mesi seguenti. Egli ci disse infatti, con straordinaria modestia, che i tedeschi che lo leggevano nella propria lingua gli avevano spesso riferito di trovarlo non sempre chiaro, talora addirittura passibile di molteplici interpretazioni: era evidente che nella prospettiva di una versione italiana queste caratteristiche della propria scrittura lo preoccupavano non poco. Ne invero mancarono di preoccupare noi. Al contempo, finirono però anche col persuaderci, come accentuato, della proficuità dell’impegno che ci eravamo assunti: tanto più la prosa di Nörr poteva risultare ostica, o almeno plurivoca, agli occhi di uno studioso tedesco, tanto maggiore doveva essere la difficoltà incontrata dal lettore italiano, che nel nostro lavoro mirava appunto ad agevolare.

Ciò tuttavia implicava (e anche a questo abbiamo già fatto cenno) uno stimolo ulteriore, ma anche un notevole problema di fondo. In coscienza, non possiamo infatti affermare che gli autori dei commenti sopra ricordati avessero torto. Tuttavia si dubbi di Nörr a noi non sono mai parsi – simili all’eleganza cui talora accennavano gli antichi *prudentes* – una semplice, estrinseca nota di stile e, meno che mai, il tratto di un’incertezza scientifica risolta con l’*escamotage* di un’espressione ambigua o di un interrogativo senza risposta. Fin da subito, essi ci sono appariti piuttosto come l’emersione di un tratto metodologico profondo, la traccia fedele di una messa in discussione di certi tralatizi schemi interpretativi che il dilatarsi della prospettiva e l’incisiva contestualizzazione storica alimentavano continuamente. Di nuovo, non spetta a noi soffermarci su queste peculiarità dell’impostazione sottesa al *Pomponius*, quale muove dalla ricostruzione di una personalità scientifica – forse non senza l’influenza della tensione, dominante proprio nell’*encheiridion*, a risolvere la storia dell’*ars* giurisprudenziale in una galleria di bio(bibli)ografie –, per riaprire, senza preconcetti, il dibattito attorno all’intelligenza storica dei giuristi romani, alla loro capacità (e volontà) di comprendere storicamente il fenomeno giuridico, alla stessa forma dell’epifania di un’idea del divenire presso gli intellettuali antichi.

Piuttosto ci preme segnalare come le peculiarità dell’esposizione di Nörr, congiunte come sono alle so-
Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»

stanziali linee di fondo della sua indagine, abbiamo inciso non poco sulla qualità del nostro lavoro e del risultato che qui offriamo al lettore. Il rispetto che continuamente abbiamo cercato di mantenere nei confronti del testo tedesco, non rappresenta solo il doveroso atteggiamento di due giovani studiosi nei confronti di un Maestro della disciplina. Nel restituire le argomentazioni abbiamo consapevolmente cercato, pur nell’inevitabile margine di libertà che ci siamo assunti per renderne, quanto più possibile, gradevole la forma italiana, di conservare ogni dubbio metodologico, mirando solo a risolvere ambiguità di natura meramente linguistica. Ciò spiega, ad esempio, perché tanto spesso siano rinvenuti periodi sviluppati sulla costruzione «se ... allora ...», puntuale riproposizione delle frasi introdotte nell’originale tedesco dalla coppia soggetto-verbo (in forma indicativa) invertita: crediamo sinceramente che questi periodi rappresentino le «Lieblingsätze» del Nör autore del Pomponius, che costantemente affianca alle inferenze tratte dalle fonti la consapevolezza della non univocità delle loro indicazioni. E’, anche questo, un connotato forte del nostro saggio, su cui proprio la difficoltà della traduzione ci è indotto a soffermarci: l’imparzialità e l’onestà intellettuale dello storico che, lungi dall’«innamorarsi» delle proprie teorie o dal voler ad ogni costo provare l’esistenza di una determinata tensione intellettuale del mondo romano, si dimostra capace di mantenere un atteggiamento distaccato rispetto ai dati (talora effettivamente esigui) a noi pervenuti, e rinuncia a facili (seppure, in certe occasioni, difficilmente smascherabili) strabbismi, tali da far apparire più solidi i punti di partenza della propria ricostruzione di quanto in realtà siano, in tal modo sviluppando implicitamente, od omettendo di porre nella giusta luce, quelli altrettutti.

Significativa appare in questo senso anche la netta sfasatura che, almeno in molte pagine, ci è sembrato di scorgere fra il testo e le note del nostro saggio, laddove il primo non si delineava affatto come espressione delle conclusioni cui l’autore è pervenuto in virtù di un itinerario occultato al lettore, o condensato nelle note. Il testo di Nör non è la punta di un «iceberg relegato, nella sua potisissima pars, fra le annotazioni a pie’ di pagina – anche se si tratterebbe comunque di un «iceberg» composto da una straordinaria conoscenza delle fonti antiche (anche estraguiridiche), da un loro originale ripensamento, pur non disgiunto dalla rivisitazione dei vari segmenti di storia della storiografia che attorno ad esse si sono stratificati, e dall’ineludibile problematicità che tutto ciò comporta. In questo senso, il rapporto testo-note risulta alquanto lontano da quello che possiamo ad esempio riscontrare (e non solo nella celeberrima nota 555 del III volume) nel più grande indagatore del Pensiero storico classico, quel Santo Mazzarino che non a caso incontriamo nella prima citazione del saggio. In Nör, infatti, appare in tutta la sua evidenza un diverso statuto espositivo: l’incidente per problematiche si sviluppa soprattutto proprio in quel testo che, per contenuto e costruzione – con tutta la sua interna controversialità, i suoi grappoli di dubbi, le sue caute deduzioni, i suoi ammonimenti circa la possibilità di ulteriori, e diversi, letture –, diviene fedele rappresentazione dell’approccio descritto.

Rispetto al tenore problematico di quelle formulazioni, non di rado possiamo rintracciare nelle note prese di posizione assai più nette, richiami bibliografici semplicemente risolti in un’approvvigionamento, un mero rinvio o una confutazione. Né troppo raro è incontrarvi – accostati senza soluzione di continuità o alternati gli uni agli altri – riferimenti ora a fonti antiche e ora a moderne ricostruzioni: lungi dal riflettere disinvolte sovrapposizioni (o magari retaggi pandettistici, che stimiamo quanto di più lontano dall’impostazione del saggio), il fenomeno appare conferma dell’accentuata disparità di piani fra testo e note, e della presenza, in queste ultime, di meri ‘punti di appoggio’ – ciascuno, s’intende, con un peso e un significato diverso – di un pensiero che è altrove sviluppato in tutta la sua trasparenza, quasi ossessiva, problematicità. Di qui la scelta della massima fedeltà, anche in questo caso, all’originale tedesco, mantenendo inalterate le singolari intersezioni di scrittura antica e moderna rievocata nelle note.


Michele Antonio Fino - Emanuele Stolfi
I. IL RAPPORTO DEI GIURISTI ROMANI CON LA STORIA E LA STORIOGRAFIA

1. Situazione della ricerca e posizione del problema

I rapporti della scienza giuridica e romana con la filosofia, la retorica e la grammatica sono da lungo tempo, ed a ragione, al centro dell’interesse della ricerca storico-giuridica. Di fronte a ciò inizia solo lentamente a prospettarsi la questione dell’atteggiamento dei giuristi romani rispetto alla storia. In proposito due, e reciprocamente connessi, sono i nodi problematici da distinguere. Al primo si riferiscono innanzitutto i rapporti, esaminati da Mazzarino, tra scienza giuridica e storiografia, il secondo attiene alla «coscienza storica» dei giuristi romani. Ancor oggi ad una ricerca spassionata circa l’indicibile storica di questi ultimi sembra opporsi l’autorità dei famosi Prinzipien di Schulz, nei quali egli ha constatato «da completa assenza di una considerazione storico-giuridica» nella giurisprudenza romana. Non manca fra gli studiosi che si rifiutano – sicuramente a ragione – di vedere un «tratto di costruzione critica» nello studio storico che si prefigge di attuare. Con l’analisi di Von Lütwab in una disputa con Spengler, ha confermato che i giuristi romani conobbero una riflessione e una coscienza storica. Anche mancando loro il concetto di prospettiva, essi concepirono il tempo come elemento unificante fra generazioni passate, presenti e future. Il più rigoroso e puntuale sostenitore di una «prospettiva storica» della giurisprudenza romana è C.A. Maschi. Nello splendido lavoro, dedicato appunto alla prospettiva storica del diritto romano, egli affronta alcuni problemi metodologici (il punto di vista storico nella scienza in genere, il rapporto fra diritto e storia, le categorie entro le quali si può esaminare la coscienza storica della giurisprudenza romana) e descrive minuziosamente l’«enchiridion» di Pomponio, la parte storica delle Institutiones di Gaio e le osservazioni storiche nei libri ad editionem di Paolo e di Ulpio. Nonostante tutte le riserve metodologiche che in proposito si possono formare, il lavoro di Maschi rimane una miniera di materiali storici per altre ricerche. Preziose modifiche della tesi di


5) Così infatti recita il sottotitolò del suo Il diritto romano, I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica, Milano, 1966, si veda a p. 27 s. e 85 s. la sua contrapposizione a F. Schulz.

6) Come nelle edizioni postclassiche delle opere classiche (basti pensare al testo di Gaio Veronese), così anche nella compilazione giustinianea (è sufficiente il confronto fra Cod. 7.3.2 e D. 9.2.5.pr. per rendersene conto), sono caduti dei passi a carattere prettamente storico; si vedano al riguardo MASCHI, Il diritto romano, I, cit., p. 770 s., R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino, 1961, p. 116 s., P. JORES, Römische Rechtswissen-

Per decidere non solo «se» ma soprattutto «come» parla di coscienza storica dei giuristi romani, occorrerebbero sforzi metodologici e più intense, ed ampie, interpretazioni dei materiali storico giuridici, che in questa sede non sono possibili. L’analisi dell’atteggiamento di Pomponio verso la storia è pensato come un contributo – forse esemplare – a questo filone. Le osservazioni che seguiranno hanno il limitato obbiettivo di indicare alcuni aspetti del modo di porre la questione.

Finora abbiamo parlato in modo disinvoltamente di «coscienza storica». Un’analisi di questa espressione, anche senza eccessivi approfondimenti, ci condurrebbe in abissi storico-filosofici o addirittura antropologici. Tuttavia io credo che – almeno nell’analisi della giurisprudenza romana, per quanto spetta allo storico del diritto – si possa concordare su pochi dati, in parte banali. Dovrebbe rappresentare una mera ovvietà l’osservazione che un «qualsiasi» atteggiamento verso il tempo e il passato è un fondamentale elemento antropologico, a cui però si attribuisce troppo peso quando ad esso si fa riferimento come «coscienza storica» 9. Se anche il lavorare su e del materiale proveniente dal passato venisse qualificato come coscienza storica, ciò potrebbe essere in contrasto con il normale uso linguistico dell’espressione. Le norme prodotte nel passato sono applicate nel presente e fissate per il futuro. Ciò – pur con delle sfumature, in alcuni casi – vale sia per le leggi in senso proprio che per il diritto giurisprudenziale. Avremmo quindi un di quantomeno distorto dell’espressione «coscienza storica», laddove la citazione o l’uso di istituti, norme o concetti giuridici del passato da parte della giurisprudenza classica venisse guardato come un indizio per l’esistenza di una «coscienza storica». Piuttosto, proprio l’uso disinvoltamente ed acritico dell’antico diritto come diritto vigente sorreggerebbe l’opinione di F. Schulz circa l’assenza di un senso storico nei giuristi romani. Con Kaser e Orestano rilevo, come difetto d’impostazione dell’opera di Maschi, che certamente quest’ultimo distingue teoricamente tra «prospettiva e interesse storico» e «tradizione, valutazione del precedente, utilizzazione consapevole del passato» o tra «prospettiva storica della giurisprudenza» e estoricità del diritto 10, ma in pratica riduce la «prospettiva storica» della giurisprudenza romana semplicemente all’impiego di materiale storico.

Fra i molti possibili aspetti, che sarebbe possibile riunire sotto l’espressione «coscienza storica», potrebbero occupare una posizione di primo piano, nella successiva analisi della giurisprudenza romana, i seguenti: almeno un accenno di coscienza storica emerge quando i giuristi – per così dire – non prendono le mosse dalla contemporaneità delle istituzioni giuridiche, non eliminano sempli- cemente il diritto passato o antiquato attraverso l’omissione o lo modernizzano attraverso un adattamento al presente che non sia oggetto di riflessioni 11, ma consapevolmente confrontano ciò che era «una volta» (olim), o il pensiero dei veteres, con le diverse, attuali condizioni 12. Le riflessioni sulle
cause del mutamento delle istituzioni rappresenterebbero un ulteriore studio della «coscienza storica»; in questo caso una sfumatura importante sarebbe la consapevolezza della continuità nel mutamento. Come terzo studio, infine, si potrebbe porre l’accento sulla coscienza della storicità del diritto, della sua natura condizionata e relativa. A questo studio potrebbe eventualmente condurre il confronto di passato e presente con valutazioni storiche. Con le tre tipologie di valutazione – il valore esemplare del passato, la svalutazione del passato a favore del presente e, alle soglie del moderno storicismo, la considerazione «simmanente» di ogni epoca nel suo condizionamento temporale – si completa una successione di sfumature e di atteggiamenti (forse) anche in contrasto fra loro, dei quali, in questa sede, non sembra utile una schematizzazione 13.

2. I giuristi come storici

Sarà utile arricchire il paragrafo iniziale con alcuni cenni che mostrino l’interesse dei giuristi romani per il passato e pertanto rendano plausibile, a priori, anche l’esistenza di un’intelligenza storica – a questo punto ancora da definire 14. Sicuramente questi cenni riguardano particolarmente la giurisprudenza tardorepubblicana, che – forse nell’ambito del diritto pubblico e sacrale – ha avuto particolari occasioni per lavorare «storicamente». Tuttavia, da questa circostanza non sarebbe possibile desumere, senza dati ulteriori, l’assoluta inutilizzabilità di queste testimonianze per la giurisprudenza classica. Si trovano infatti allo stesso tempo concrete conferme di una sopravvivenza tanto dei generi letterari quanto degli esempi storici nella letteratura giuridica classica. Del resto, alla luce del tradizionalismo (frequentemente evocato) della scienza giuridica romana, che nonostante tutte le trasformazioni nei particolari garantiva la continuità di mentalità e metodi, costituirebbe ancora una ipotesi sfondata di prova l’idea che, proprio nell’ambito dell’intelligenza storica, abbia avuto luogo una fondamentale trasformazione tra i veteres e i giuristi classici.

In primo luogo sono da menzionare le famose parole di Crasso sulla comodità dello studio dei giuristi 15. Sotto la piancevolezza, che è mantenuta, egli menziona anche il lavoro sulle antiquitates, che emerge automaticamente dallo studio sul ius civilis e le sue fonti (Cic., de or. 1.43.193): ‘Accedit vero, quo facilius peripi cognoscquare ius civilis possit, quod minime plerisque arbitrantur, mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio. Nam, sive quom [hac] Adianna studia delectant, plura est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitates effigies, quod et verbis vetustas pricina cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinum vitamque declarant ‟.’

Anche se rimane aperto il problema della precisa struttura del senso storico espresso in queste parole, tuttavia le poche frasi che citate permettono già di accorgersi che Cicerone (Crasso) in nessun modo prende le mosse da una lettura aprioristica delle istituzioni del presente e del passato. E nemmeno c’è motivo di ritenere che si tratti di un’attribuzione di interessi antiquari alla giurisprudenza fatta per paradossi o provocazione 16.

Sebbene oggi l’interesse si concentri sulla storia delle tecniche dei giuristi, la parte storica del metodo di insegnamento viene ancora ampiamente trascurata. Dopo tutto era assolutamente chiaro,

13) Va da sé che non possiamo aspettarci una «coscienza storica» nel senso della teoria storica dialettica (si ve da sul punto R. SCHAFFLER, Einführung in die Geschichtsphilosophie, Darmstadt, 1973, p. 51 s.).
16) Nelle parole di Crasso una provocazione emerge piuttosto dall’affermazione che lo studio del diritto sia un’attività amena, confortevole. Cfr. anche l’obiezione di Antonio in Cic., de or. 1.58.246 s.
addirittura per i contemporanei della giurisprudenza classica, che all’analisi dei giuristi appartiene anche la ricerca della origine di un istituto giuridico. Accanto ad una scarna notizia in Gellio, che mostra i prudentes nell’analisi di una consuetudine giuridica in conformità alla causa (vunt. Att. 6.4.1 ss.), è soprattutto da ricordare la descrizione del metodo giuridico di Aristone in Plinio (ep. 1.22.3) 17; alla ricerca delle ‘rationes’ per la soluzione di un problema giuridico attiene anche lo studio dell’‘origo causaeque primae’, che conducono a diverse ‘rationes: et tamen plerumque haeciat, dubitare diversitate rationum quas acer magnoque indicio ab origine causisque primis repetit, discernit, espendit’.

L’analisi degli ulteriori indizi che sono qui da aggiungere consente di ritenere che è spesso difficile, alla luce dello stato delle fonti, classificare e distinguere, l’una dall’altra, le opere storiche, antiquarie, di diritto pubblico o sacrale 18. Forse si può, con A. Momigliano, far affidamento sul criterio dell’impianto cronologico per i lavori a carattere storico e sul criterio dell’impianto sistematico per quelli antiquari. In tali circostanze i testi di diritto pubblico e sacrale sono più agevolmente consegnati al lavoro antiquario. E’ però dovvero problematico tracciare un confine nei singoli casi. Già gli anni dei pontefici, che rappresentano un esempio, e in parte anche la fonte, del lavoro annalistico, appaiono recepiti come exempla anche dai giuristi, soprattutto nelle parti di diritto sacrale 19. Negli scritti dedicati all’età delle origini probabilmente la storia delle istituzioni riuscì persino a prevalere 20 sulle res gestae. La letteratura storiorigica romana d’epoca repubblicana potrebbe aver contenuto –


similmente a quella greca – digressioni sulle istituzioni e i costumi: se così è, il collegamento con gli scritti antiquari sarebbe evidente. Infine una letteratura pubblicitaria (dedicata al diritto pubblico) autonoma sarebbe sorta – almeno secondo la tesi di Santo Mazzarino 23 – per la prima volta solo al tempo delle guerre rivoluzionarie di età graccana, così che le fonti per il diritto pubblico del periodo precedente andrebbero cercate altrove, negli annali pontifici e nei lavori storici. Con ciò sorge la domanda se le opere della giurisprudenza (soprattutto nell'ambito del diritto pubblico e sacrale) siano da separare radicalmente – per il loro contenuto o anche, prima di tutto, per il loro metodo e per il loro rapporto col passato – da quelle dedicate alla vera e propria storiorafia e alle antiquitates.

Sotto questo aspetto la personalità di giuristi che, nello stesso tempo, sono anche storici e antiquari, acquisita un particolare significato 22. Dal momento che in questa sede non aspiriamo ad una trattazione completa, potrebbero bastare alcuni esempi 23. Dei più antichi è ben conosciuto Catone, che fu tanto storico quanto giurista 24. Lo stesso vale per il filosofo, storico e giurista Rutilio Rufo 25. Rimane da esaminare quali conseguenze derivarono dalla pubblicazione degli annali pontifici ad opera presumibilmente del giurista Publio Mucio Scevola il Pontefice 26 – problema che lascio qui in sospeso. Apparentemente è stato significativo il contributo di Celio Antipatro 27; di lui riferisce Pomponio (D. 1.2.2.40): "et Celius Antipater, cui historiae conscriptus, sed plus eloquentiae quam scientiae iuris operam dedit". La sua conoscenza del diritto è confermata da Cicerone (Brut. 26.102). Senza dubbio egli può essere portato, solo in senso molto generale, come esempio dell'interesse dei giuristi per la storia; e ciò non tanto perché si deve dubitare della sua appartenenza alla nobile dei prudentes 28, ma perché la grande influenza esercitata sulla storiorafia successiva dal suo stile eroico-patetico 29 non trova alcun parallelo nelle opere della giurisprudenza. Di Tiberone il giovane, infine, si ha testimonianza delle "historiae" in almeno quattordici libri 30.

In generale è da ritenere che l'annalistica abbia utilizzato non solo opere antiche, ma anche


Rivista di Dritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/
di diritto pubblico e sacrale 31.


35 Si veda Cic., De leg. 1.4.14, Pro Balbo 19.45.
36 Cfr. Cic., De leg. 1.4.14 con riferimento a P. Mucio Scevola; Macr., Sat. 1.16 riguardo a Q. Mucio Scevola.
38 MAZZARINO, Il pensiero storico, I.1, cit., p. 329 s., scorre una linea che da Varrone, attraverso Capite, arriva sino a Pomponio. A tal proposito cfr. anche Dirsken, Die Ausziege, cit., p. 52.
40 Cfr. Sanio, Varroniana, cit., p. 29 nt. 57, Schulz, Geschichte, cit., p. 163 s.
Questo lista contiene, accanto ad alcuni "outsiders" (come appunto Aristone e Lelio Felice) i nomi più importanti della giurisprudenza della tarda republica e del primo principato. La letteratura di diritto pubblico e sacrale, collegata all'antiquaria, non deve essere quindi considerata secondaria, in un quadro d'insieme della scienza giuridica romana. Viceversa a ciò tende soprattutto – certo sotto l'influenza della tradizione (soprattutto dell'enichiridion) – l'interpretazione di Schulz.

La nostra prospettiva, effettivamente globale, impedisce conclusioni troppo vaste e differenziate. Con sicurezza possiamo dire che gli studi storici e antiquari dei giuristi sono un'indicazione del fatto che essi – e ciò riguarda il piano della loro «coscienza storica» – erano all'altezza del loro tempo. Sulla natura di questa coscienza possiamo qui come minimo rilevare che per la sua comprensione è utile almeno un'analisi storica anche dello studio delle origines e delle causae 42. A questo proposito, essa potrebbe risultare prossima piuttosto alla presenza di interessi attuali che antiquari 43.

Necesiterrebbe di una specifica ricerca il problema di sino a che punto i risultati raggiungibili con l’analisi della letteratura di diritto pubblico e sacrale possano essere applicati ai testi di diritto privato. Chi nega radicalmente questa applicazione, dovrebbe accettare la tesi che questi due gruppi di opere appartengano a generi letterari diversi – con la conseguenza che le categorie (storiche) che trovano posto in uno verrebbero meno nell’altro. Invero, appare preferibile l’ipotesi che i pochi ricavi conservati nella produzione di diritto privato (soprattutto della tarda republica e del primo principato) debbano essere considerati non come «eccezioni», ma come indizi di un ancor più abbondante materiale, che non si è conservato durante le epoche successive ed in modo particolare in quella della codificazione giustiniana 44.

3. Problemi aperti

Da quanto finora rilevato emergono alcuni compiti della prossima ricerca. Essa dovrà affrontare i seguenti problemi: una più precisa descrizione delle categorie, che possono consentire una plausibile risposta alla domanda circa l’intelligenza storica dei giuristi; un’analisi della produzione storica e antiquaria (soprattutto della tarda republica) sotto l’aspetto degli spunti che essa offre al dibattito giuridico; un’indagine dei rapporti tra produzione di diritto pubblico e sacrale e letteratura storico-antiquaria; una raccolta e valutazione delle notizie storiche contenute nelle opere privatistiche. A partire da un simile impianto sarebbe possibile indagare se in epoche diverse, o addirittura in scuole giuridiche diverse 46, siano ravvisabili atteggiamenti particolari verso il passato (e il presente).

L’interrogativo più importante e interessante riguarda il punto fino al quale quest’aspetto storico della giurisprudenza romana ne influenza valutazioni e metodi giuridici. Dal momento che la

42 Per quanto concerne l’eziologia, cfr. MAZZARINO, Il pensiero storico, II, I, cit., p. 302 s. Notoriamente anche l’analisi etimologica ha il medesimo scopo.

43 Cfr. MÓMIGLIANO, Contributo, cit., p. 69.


45 Cfr. MASCHI, Il diritto romano, I, cit., p. 13 s, 93 s, a proposito delle differenze tra epoca preadriane e postadriane; di diverso avviso, certamente, M. KASER, ovv. a MASCHI, Il diritto romano, I, cit., in «ZSS», LXXVI, 1969, p. 504 s.


Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(11) 177
(ri)scoperta degli studi antiquari nella metà del I secolo a.C. era legata, evidentemente, ai fini politici di un circolo conservatore \(^47\), sarebbe allora da chiedersi fino a che punto il celebre (e raramente ben delineato) conservatorismo dei giuristi romani si esprima non solo nella condivisione di queste aspettative, ma ne sia stato anche, a sua volta, influenzato. Storici \(^48\) e giuristi si incontrano nell'uso delle etimologie per la conoscenza delle origini, dei fondamenti e della essenza delle cose. Certo l'uso del metodo etimologico è normalmente da attribuire all'influsso della filosofia stoica – ed anche in questa occasione non v'è ragione di dubitare che il metodo e la popolarità delle etimologie indichino una tale influenza. In ogni caso le spiegazioni, attraverso etimologie (popolari), del significato delle parole e dei fatti che esse indicano, sono talmente vicine che anche per i Romani – così come già per i Greci \(^49\) – bisogna fare i conti con un punto di partenza «pre-scientifico» \(^50\). Comunque sia, non è poi affatto da escludere che i giuristi siano stati avvicinati al dibattito etimologico più dai loro studi storico-antiquari che dai loro interessi filosofici.

Un altro esempio è il metodo, casistico e orientato sugli esempla, della giurisprudenza romana: esso forse rivela un nuovo aspetto attraverso il parallelo con la letteratura antiquaria – senza bisogno di pensare necessariamente ad una dipendenza. Per quanto concerne il metodo di interpretazione dei giuristi romani, è stato di recente accertato \(^51\) che la ricerca sulle finalità storiche della norma gioca un ruolo limitato. Tuttavia, a me sembra che questo rilievo non possa costituire una testimonianza né a favore né contro la presenza di una «interpretazione storica» dell'ordinamento giuridico. Pertanto, alla luce di questa nostra riserva, può trovare accoglimento tanto l'idea – più moderna – che l'ordinamento giuridico modifica il suo rapporto con l'ambito sociale ed economico \(^52\), e che perciò anche una legge è interpretata secondo le necessità del presente, quanto la concezione prospettica della «contemporaneità» di ogni istituto giuridico. Si aggiunga che per la legge, la quale consiste in una successione di «asserzioni», sono possibili e necessari methodi di interpretazione altri rispetto a quelli relativi al ius, che si oppone ad una analoga fissazione in asserzioni. Si potrebbe desumere che la metodologia dei giuristi romani nell'ambito del diritto legislativo è diversa da quella relativa al ius civile (in senso stretto). Mentre nell'interpretazione della legge il problema relativo all'origine della stessa aveva solo un piccolo significato pratico, interrogarsi circa l'origo nell'ambito del ius civile potrebbe essere stato un elemento ben più importante della discussione giurisperdzone \(^53\).

PREFERIAMO INTERROMPERCI QUI. ANCHE SE LE PREDETTI LINEE DI RICERCA «ORIENTATE PER PROBLEMI» HANNO LE VOSTRE VALIDE RAGIONI, MI SEMBRA TUTTAVIA CHE PER LA NOstra problematica sia, a questo punto, più adatto il metodo «biografico» \(^54\). FORSE QUESTA IDEE della moderna predilezione per la biografia deriva dal fatto che, consapevoli o no, anche i romanisti sottostanno all'attuale favore per la ricerca

\(^{47}\) Cfr. Rawson, Cicero the Historian, cit., p. 35 s.
\(^{48}\) Cfr. O. Gigon, Studien zur antiken Philosophie, Berlin - New York, 1972, p. 275 s., riguardo al ruolo che giocano la filosofia e l'etimologia nella ricostruzione della preistoria  


\(^{50}\) Le esplizazioni delle parole ad opera di Catone (Origini 1.14, 11.23) ben potrebbero rappresentare questa categoria prescientifica.


\(^{52}\) Cfr. ibid., § 3

\(^{53}\) Cfr. supra, nt. 17. Probabilmente anche Quintiliano pratica una distinzione tra lex e ius, dal momento che rifiuta l'esistenza di leges contrario ex ipso (ist. 7.7.2), ma considera legittimo lo ius controversium (ist. 12.3.38). A proposito di ius e lex cfr. anche J. Bleicken, Lex Publica, Berlin, 1975, p. 179 e 408.

sul rapporto tra la vita e i metodi dei singoli giuristi. Io credo che il materiale e la problematica di una rielaborazione sistematica siano accessibili solo con difficoltà. Proprio nell’ambito del diritto privato sono pochi i giuristi per i quali le fonti ci consentono di delineare un quadro non troppo frammentario della loro intelligenza storica 55. Per quanto riguarda gli altri giuristi, possiamo soltanto – laddove la situazione delle fonti, relativamente favorevole, dovrebbe consentirci qualche affermazione (per esempio, relativamente a Giuliano) – desumere, con la massima prudenza, l’assenza di un interesse storico dell’assenza di notizie di carattere storico.

Ma anche il tema stesso potrebbe, con un modo di ragionare sistematico, irrigidirsi in schematismo. La coscienza storica non è – proprio in questo senso circonscritto e semplificato – soltanto un oggetto estremamente differenziato, al punto che probabilmente necessiterebbe di un nuovo «schema» espositivo, a sua volta troppo variegato. Con ciò va messo in conto, piuttosto, che in genere non è possibile una rappresentazione di questo oggetto priva di contraddizioni, e che i singoli giuristi potevano avenire – a seconda del contesto storico, della situazione o degli scopi – un diverso indirizzamento. Questa «differenziazione» o «contraddittorietà» si lascia più agevolmente comprendere in chiave biografica, attraverso le analisi delle singole personalità di giuristi.

In questa prospettiva si dovrà qui tentare un’analisi dell’intelligenza storica di Sesto Pomponio. Quale autore sia di un compendio di storia giuridica (l’enchiridion) che di una produzione voluminosa, destinata alla pratica giurisprudenziale, egli si presenta come oggetto di ricerca per il tema che qui interessa. Prima – ma non senza attenzione a questo tema – occorre discutere, in conformità a gli scopi della presente opera collettanea 56, alcuni recenti lavori su Pomponio, in parte per riferirne, in parte per criticarli, in parte per proseguirli.

II. POMPONIO NEGLI STUDI PIÙ RECENTI

4. La posizione di Pomponio nella giurisprudenza romana

Difficile trovare un giurista romano al quale, negli anni passati, la ricerca si sia dedicata con intensità pari a quella profusa per Pomponio 57. E’ possibile individuare alcune ragioni di questa preferenza. La descrizione storico-giuridica di Pomponio tramandataci in D. 1.2.2 è non solo uno dei più ampi e coerenti frammenti della letteratura giuridica romana classica in nostro possesso, ma soprattutto per il suo contenuto esso ha assunto un ruolo unico tra gli scritti dei giuristi che sono stati tramandati. Non è nota alcuna altra opera della letteratura giuridica romana in cui un giurista rifletta storicamente sull’attività dei giuristi 58. Per quanto riguarda il restante lavoro di Pomponio, egli è stato probabilmente uno degli autori più fecondi. Il suo commento all’edizione, evidentemente non perennato ai compilatori giustiniani, era composto da oltre 150 libri: era perciò molto più voluminoso dei già vasti commentarii tardoclassici di Ulpiano e Paolo. Gli scritti sul ‘ius civile’ di Quinto Mucio e di Sabino si compongono rispettivamente di 39 e 35 libri. Le ‘variae lectiones’ sono in almeno 41 libri. In più deve essere menzionata una serie di opere minori 59.

Almeno per l’organizzazione enciclopedica, Pomponio anticipa la giurisprudenza tardoclassica. A ciò si aggiunga che la casistica gioca in lui un ruolo verosimilmente minore che nel suo contemporaneo Giuliano, e che apparentemente non ricopre nessuna carica pubblica e neppure ebbe, con

55 Sono da menzionare a tal proposito Laboe, Sabino, Cassio, Cecilio Africano, Pomponio, Gaio, Ulpiano e Paolo. La differente intelligenza storica dei giuristi è stata evidenziata anche da BRETONE, Tenibile, cit., p. 230 s.
59 Cfr. le informazioni fornite da SCHULZ, Geschichte, cit., p. 431.
ogni probabilità, il **ius respondendi**. Tutto ciò conduce, spesso, ad accostarlo a Gaio e ad assegnarlo a quel «filone parallelo» della giurisprudenza altoclassica, dedito all’accademia, alla raccolta e al riordino del materiale giuridico e all’insegnamento. L’impossibilità di assegnarlo con sicurezza a una scuola di giuristi, lo fa apparire – ancora in rapporto a Gaio – come «modernò». Non ultimo, proprio il fatto che Pomponio si sottraggia ad ogni classificazione schematica, consente di spiegarne e giustificare l’interesse che a lui è stato dedicato.

5. **Cenni biografici**

Circa la vita di Pomponio quasi non abbiamo notizie certe. Come detto, le fonti tacciono su cariche politiche, **ius respondendi** e attività di consulente. Si giunge perciò alla conclusione che Pomponio abbia operato esclusivamente come autore giuridico (e forse anche come insegnante). La sua attività di autore giuridico si svolge negli anni del regno di Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio. Pertanto la sua nascita potrebbe risalire, approssimativamente, al primo decennio del II secolo d.C.

Anche le ricerche più recenti non hanno qui altri fatti da porre in luce. Certamente A.M. Honoré è dettagliatamente occupato, nel suo studio sulla biografia di Gaio, anche di Pomponio e ha creduto di poter accertare una nuova datazione delle tappe della sua vita; ma le sue riflessioni si muovono nell’ambito delle congetture, per quanto ingegnose. Così, dopo Honoré, la storia della vita di Pomponio è strettamente legata a quella di Gaio. Esiste a sostegno di questo legame un solo indizio – del resto non sicuro –, che però non può provare niente di più che l’esistenza di tale rapporto. Secondo l’idea oggi senz’altro dominante Pomponio in D. 45.3.39 (22 ad Q. Muc.) ha citato – unico tra tutti i giuristi classici – Gaio, laddove egli con l’espressione “Gaius noster” potrebbe aver accennato a un più stretto contatto con lui: “…et non sine ratione est, quod Gaius noster dixit, condici id in utroque casu posse dominum”.

Non esistono altre testimonianze utilizzabili. Anche le restanti congetture di Honoré non sono quindi dimostrabili. Secondo lui Pomponio era contemporaneo, ma più giova-

---


67) P. PESCANI, _Difesa minima di Gaio_, in «Gaio nel suo tempo», Napoli, 1966, p. 84 nt. 5, sembra propendere per l’ipotesi che Pomponio abbia ricevuto lo **ius respondendi**.

68) Cfr. a questo proposito H. FITTING, _Alter und Folge der Schriften römischer Juristen_, 2, Halle, 1908, p. 33 ss. La risalente opinione, talvolta ripresa, secondo cui vi sarebbero due giuristi di nome Pomponio, è respinta nelle opere più recenti si veda al proposito TH. MOMMSEN, _Sectus Pomponius_, in _Juristische Schriften_, II, Berlin, 1905, p. 21 s. Da (Pomp. 7 a.) D. 40.5.20 è impossibile trarre qualche indicazione circa l’età e la data di nascita del giurista, poiché in questo caso è il postulante, e non Pomponio, a vantarsi della propria _disendi capiditus_ nonostante i settantotto anni di vita: cfr. a tal proposito, non condivisibilmente, H. LEVY-BRÜHL, _Examen d’un criterium grammaticum de datation_, in _Études F.P. Girard_, I, Paris, 1912, p. 109 nt. 4 (con ulteriori informazioni); nello stesso lavoro, alle pagine 108 s., alcuni apporti riguardo alla collocazione temporale dei giuristi ed alla datazione delle loro opere.


ne di Gaio e sarebbe perciò nato attorno al 115⁶⁶. Egli deve essere stato un proculiano all'inizio; Honoré identifica come suoi maestri Nerazio Prisco e Giuvenzio Celso⁶⁷. La compilazione di un commentario a Sabino indica, secondo Honoré, che Pomponio più tardi passò ai sabiniiani; in quella scuola sarebbe divenuto, attorno ai quarant'anni, collega e rivale di Gaio. Forse avrebbe addivissuto spinto Gaio alla emigrazione nelle province⁶⁸.

Di questa lettura va tenuto fermo il fatto che certamente sono pensabili particolari rapporti fra Pomponio e Gaio, che un indizio di una rivalità tra i due giuristi può essere eventualmente trovato e che essi – unici con Lelio Felice – hanno scritto un commentario dedicato al ‘ius civile’ di Quinto Mucio⁶⁹. Mancano però le prove per una assegnazione, anche solo relativamente sicura, di Pomponio a una delle scuole giuridiche.

6. Problemi storico letterari: l’‘enchririion’.

a) Considerazioni generali, datazione, carattere dell’opera, doppia tradizione, struttura

Se ci dedicchiamo ai problemi di storia letteraria che hanno occupato la produzione romanistica negli ultimi anni, possiamo iniziare con l’opera più interessante, ossia l’‘enchririion’. Non è qui necessario ripetere la rappresentazione di sintesi, ancor oggi valida, di F. Schulz⁷⁰. Resta valido soprattutto il suo punto di arrivo: la fondamentale classicità dell’opera (forse compilata a scopo d’insegnamento)⁷¹. Però il testo tramandato nel Digesto è talmente in cattivo stato che sono sicuri alcuni inter-


⁷⁰ Honoré, Gaiae, cit., p. 25 s., 57 s. e 81 s.
⁷¹ Se, con Lenel, ut loc. cit., si mette in rapporto il ‘Gaiae noster’ citato in D. 45.3.39 con i ‘libri ex Q. Mucio’, del resto noti solo grazie all’autocitazione di Gaio (inst. 1.188), di conseguenza Pomponio dovrebbe aver scritto almeno il ventiduesimo libro del suo commentario a Q. Mucio dopo il passo di Gaio contenente tale riferimento. Tuttavia una simile congettura non è dimostrabile.

Geisichtes, cit., p. 203 s.; cfr. anche p. 136 s., ove ulteriori indicazioni della bibliografia risalente. Per uno sguardo sulla letteratura di metà ’800 può essere consultato F. Osann, Pomponii de origine iuris fragmentum, Giüben, 1848, p. XIV s.; cfr. anche Saino, A. armonia, cit., p. VIII.

venti postclassici, i quali, verosimilmente, hanno interessato meno la sostanza della forma 72.

Per quanto concerne la datazione, l'opera contiene tre importanti indicazioni – per cui io non darei troppo peso all'assenza di un riferimento alla codificazione edittale 73. Come ultimo giurista è menzionato Giuliano. Di Celso è detto che era "consil iurum": il secondo consolato del giurista cade nel 129. Adriano viene definito (D. 1.2.2.49) "optimus princeps", un titolo che solitamente è proprio solo di un imperatore in vita. Tutti questi fatti rinviano agli ultimi anni di vita di Adriano 74.

Una possibile obbiezione, che sulla base degli usi letterari può avanzarsi rispetto a questa datazione, potrebbe tutt'al più basarsi sulla circostanza che Pomponio in D. 1.2.2.53 elenca una serie di giuristi che nel primo trentennio del II secolo – quindi al tempo in cui è stato scritto l’'enchiridion' – erano ancora in vita. E ciò non vale solo per Giuliano, ancora attivo sotto Marco Aurelio. Con forte probabilità raggiunse il regno di Antonio Pio anche il giurista menzionato accanto a Giuliano come capo della scuola dei sabini, ossia Aburnio Valente. Come oggi in genere si pensa, dietro questo nome si cela il membro del consilium imperiale (Salvo) Valente, menzionato nella 'Vita Pii' (Hist. Aug., [Iul. Cap.], Ant. Pius 12.1) 75. Celso era dopo il suo consolato del 129 ancora governatore dell'Asia 76. Nerazio doveva – indipendentemente dall'identificarlo nel console dell'87 o del 97 77 – essere già piuttosto anziano negli anni attorno al 130. M. Meinhart 78 ha mostrato che egli ha conosciuto il s. Tertullianum e poiché questo provvedimento del Senato potrebbe essere proposto da un certo Ter
tullo, console sottufficato dall'anno 133, Nerazio negli anni ’30 doveva essere ancora vivo. Il Tusciano ancora menzionato nel testo dell'‘enchiridion’ è misterioso 79.

Pomponio nella terza parte del suo racconto storico ("de auctorum sucessione") segue verosimilmente un modello di rappresentazione della storia di una disciplina diffuso sin dall'epoca ellenistica 80. Caratteristica di questo è la trannunzazione della storia della rispettiva scienza in una serie di

72) Pertanto Schulz pensa ad un'epitome (similmente Liebs, Gains, cit., p. 66; cfr. anche Jors, Römische Rechtswissenschaft, cit., p. 8 s). Al contrario Wieacker, Textstufen, cit., p. 150 e 163, sembra pensare ad aggiunte po-
stclassiche, d'origine orientale. Tuttavia non si trova alcuna prova di questo nel testo pervenutoci. Certamente non è questa la sede per analizzare la particolarità della teoria pomponiana delle fonti del diritto, messa a fuoco in primo luogo da Wieacker: cfr. L. Bove, La consuetudine in diritto romano, I, Napoli, 1971, p. 116. Non è da escludere che le cattive condizioni del testo si possano spiegare con la sua derivazione da appunti di lezioni (copiati da qualche di-

73) Di diverso avviso, a tal proposito, Liebs, Variae lectiones, cit., p. 78 nt. 110. Per i contemporanei, probabilmente, la codificazione dell'editto non ebbe il significato che noi oggi le attribuiamo. Sintomaticamente essa non venne ricordata nelle epigrafi celebrative dell'opera di Giuliano («CIL», VIII 24094). E' altresì difficile stabilire dove ve doveva essere dovuto essere menzionata – sulla base di ciò che rimane della narrazione storica – nel § 10 o nel § 53? Circa il problema della codificazione dell'editto si veda la bibliografia citata in D. Nörr, Drei Mzizellen zur Le-
bensgeschichte des Juristen Sabius Julianus, in «Daube Noster. Essays in Legal History in Honour of David Daube», E-
dinburgh-London, 1974, p. 251 nt. 109, e in A. Guarino, La formazione dell'editto perpetuo, in «ANRW», II.13, Berlin -

74) In errore Fitting, Alter und Folge, cit., p. 35. Honoré, Gains, cit., p. 56 s., considera possibile anche una redazione all'epoca di Antonio Pio. A ciò egli è spinto soprattutto in considerazione delle proprie premesse, dalla colocalizzazione della nascita del giurista al 115 circa.


76) Secondo W. Eck, Statoren von Vespasion bis Hadrian, München, 1970, p. 88 nt. 65, 203, e G. Habicht, Al-


78) Die Datterung des SC Tertullianum, mit einem Beitrag zur Gainsforschung, in «ZSS.», LXXXIII, 1966, p. 100 ss., 125 s.; si veda (Ulp. 75 ad ed.) D. 44.2.11.pr.


80) Cfr. a proposito, con documentazione, Schulz, Geschichte, cit., p. 204, F. Leo, Geschichte der griechischen und
römischen Biographie, Leipzig, 1901, passim, T. Janson, Latin Pros Profaun, Stockholm, 1964, p. 46, e passim, M. Fuhr-
mann, Die systematische Literatur, Göttingen, 1960, p. 141 s., H. Dahlmann, Zu Varrus Literaturforschung, besonders in
biografie. Perciò le biografie sono utilizzate anche e soprattutto come esposizioni delle dottrine scientifiche. In Pomponio si trova però solo un accenno 88 a queste ultime, forse anche per la particolare natura della materia giuridica. E' evidente il contrasto col nesso fra storia della filosofia e dogmatica nell'opera di Diogene Laerzio, che si rifà comunque a modelli più antichi. Al contrario, in un altro punto Pomponio segue le comuni rappresentazioni della storia di una disciplina: nel caso in cui, all'interno di ciascuna scienza, si formassero delle scuole, la biografia veniva messa alla didascalìa, all'indicazione degli scolarchi. Una simile descrizione biografica della storia della disciplina esiste anche per la filosofia 82, la retorica 83, la grammatica 84 e la medicina 85.

Secondo una regola fondamentale di questo genere letterario, i rappresentanti delle rispettive artes ancora in vita sono esclusi dalla storia della disciplina 86. Così Svetonio nel 'de grammaticis' indica, come ultimo rappresentante dell'ars, Valerio Probo (morto alla fine del I secolo d.C.), nel 'de rhetoribus', a quanto sembra, Quintiliano 87. Collocando l' 'enchiridion' negli anni '30 del II secolo, Pomponio non avrebbe quindi potuto menzionare Giuliano, Aburnio Valente e forse anche Celso e Nrazio. Ammesso, da parte di Pomponio, il rispetto delle regole del genere letterario e la durata della vita di Giuliano fino agli anni '70, ne deriverebbe quindi una data di apparizione dell' 'enchiridion' estremamente più tarda.

Tuttavia, se anche si tralascia Giuliano, il cui nome fu forse inserito solo più tardi 88 emergebbero comunque contraddizioni difficilmente superabili da una datazione post-adrianea. Come abbiamo già rilevato, la titolatura 'optimus principis' 89 – quale Pomponio ha usato per Adriano (D. 1.2.2.49) – si riferisce a un imperatore in vita. Per quanto il mio esame sia superficiale, nella letteratura giurisprudenziale si trovano, rispetto a questo dato, delle eccezioni solo apparenti 90. Se non

---

81 Cfr. a riguardo le espressioni utilizzate per Q. Mucio e Labeone (D. 1.2.2.41 e 47).
83 Cfr. C., Brunt; Quint., inst. or. 3.11 ss., e Suet., de rib.; si vedano inoltre la storia delle declamations contenute in Sen., contr. 1.4.1, e la storia della letteratura in Quint., inst. or. 10.1.1 ss.
84 Suet., gramm.; a proposito dell'architettura cfr. Vitrivio, arch. 2.15.5 s.
87 Index rhetorum (ed. Rolle), II.395.
88 Cfr. l'espressione: '...item Sabius Julianus'. Circa la collocazione della vita di Giuliano si veda il mio Drei Mizzahlen, cit., p. 233 ss.
90 Cfr. a questo riguardo FITTING, Alter und Folge, cit., p. 1 s. (in particolare 9). Sebbene Gaio faccia riferimento in inst. 1.102 ad una 'epistula optimi principis Antonini', per contro in inst. 2.195 (cfr. anche D. 30.96) parla di una 'constitutio divi Philo Antonini', per cui il problema concerne la formazione e la storia del testo delle Istituzioni, non già i titoli riferiti all'imperatore. In gran parte dei casi Gaio chiama l'imperatore 'imperator noster' (si veda D. 30.73.1 e gli esempi contenuti in G. GUILLANDI, Legislazione imperiale e giurisprudenza, I, Milano, 1963, p. 58 s.). Il riferimento a Traiano come 'optimus princeps' in Inst. inst. 2.12.pr. è una testimonianza del soprannome di questo imperatore (cfr. A. HEUSS, Römische Geschichte 3, Braunsehweig, 1971, p. 346, e R. PARIBENI, Optimum princeps, Messina, 1926, passim): esso non ha quindi nulla a che fare con il titolo normalmente riservato all'imperatore. In D. 7.8.22.pr. Pomponio parla del defunto Adriano come 'divus Hadrianus'. Nondimeno nell'enchiridion si dimentica talvolta dell'appellativo 'divus': cfr. D. 1.2.2.48 (con riferimento a Nerva, dal momento che Tiberio non fu consacrato) e 52 (Vespasiano). Sono poi da ricordare le ricorrenze di 'optimus princeps' (come in D. 1.2.2.49) isolate, ma quasi sempre connesse con l'aggettivo 'noster': cfr. gli esempi riportati in «VIR», I, Berlin, 1903, c. 597.

---

Dieter Nörr

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

173
vogliamo ricorrere all’ausilio di un’ipotesi di rielaborazione (da parte di Pomponio stesso oppure più tardi), rimangono due possibilità: o Pomponio ha violato una regola del genere letterario (con la conseguenza che rimane possibile datare l’ «enchorion» negli ultimi anni di Adriano)\(^{93}\) oppure ha violato gli usi vigenti riguardo ai titoli imperiali (con la conseguenza di collocare l’opera negli anni di Antonino Pio o anche più tardi). Nonostante le imprecisioni dei giuristi in materia di titoli imperiali, messe in luce da Fitting, la prima possibilità appare preferibile, col che rimane in piedi la datazione tradizionale. Con l’accoglimento di questa è collegato l’avvertimento che il giurista Pomponio non doveva essere troppo schematicamente legato a un modello e a un genere letterario.

Per quanto concerne la qualificazione letteraria dell’ «enchorion» \(^{92}\), non dev’essere contestata in questa sede l’appartenenza alla letteratura isagogica. Lo schema relativo ai libri istituzionali delle artes, messo a punto da Fuhrmann\(^{93}\), mostra che simili introduzioni storiche non appartengono affatto agli essentialia. Come però mostrano Celso («de medicina») e la «istituzio» quintiliana, esse non ne sono escluse per principio.

Ai compilatori giunsero due esemplari dell’opera, designata una volta ‘libri duo enchoridia’ \(^{94}\) e un’altra ‘liber singularis enchoridium’ \(^{95}\). Per spiegare la doppia trasmissione testuale sono state avanzate diverse ipotesi, fra cui ha più sostenitori l’idea di un’epitomazione postclassica. Tuttavia anche l’ipotesi di più edizioni dell’opera non è definitivamente confermata \(^{96}\). Negli ultimi tempi si sono occupati più approfonditamente del problema A. Guarino e M. Bretoni \(^{97}\). Secondo Guarino il ‘liber singularis’ – sostanzialmente genuino nel contenuto – consiste in un ‘estratto’ della parte storica dei ‘libri duo’. Come egli rileva, i compilatori hanno però tratto dal ‘liber singularis’ anche frammenti di filosofia – spicciola – (D. 1.2.2) e lessicografia (D. 50.16.239), per cui l’ ‘estratto’ doveva contenere più del semplice capitolo storico. Ingegnosa, ma difficilmente dimostrabile, è la tesi di Bretoni \(^{98}\). Egli prende le mosse dal ‘liber singularis regularum’, la cui classicità è provata con sufficiente sicurezza soprattutto dall’esistenza delle ‘notae’ di Marcello \(^{99}\). Come egli osserva, entrambi i frammenti dal secondo dei ‘libri duo enchoridia’ hanno un carattere simile a quelli del ‘liber singularis regularum’. Al contrario, l’unico frammento pervenutoci del primo dei ‘libri duo’ contiene un chiarimento lessicografico e per questo si avvicina ad uno dei frammenti del ‘liber singularis’ (D. 50.16.239). Da ciò si potrebbe dedurre che i ‘libri duo enchi-

\(^{93}\) A proposito del valore delle regole formali letterarie si vedano i contributi al dibattito di C.O. Brink e R. Schröter, in Vatrones, cit., p. 21 s.

\(^{92}\) Riguardo al titolo si veda Gell, loc. cit., diff. 7. LIEB, Römisches Recht, cit., p. 56, pensa al modello del lavoro di Epitteto dal titolo corrispondente. A titolo di curiosità sarebbe ricordato l’uso come nome di libri; cfr. «Annee Epigraphique» 1972, nr. 55.

\(^{94}\) Da systematicke Lehrbuch, cit., p. 86.

\(^{95}\) Così anche il Index Filorontius; cfr. D. 26.1.12; D. 38.10.8; D. 46.3.107; LENE, Paliagina, II, cit., c. 44.

\(^{96}\) D. 1.1.2, D. 1.2.2, D. 50.16.239.


\(^{99}\) Contro di essa sia Guarino che LIEB, Gaius, cit., p. 66 nr. 40. L’obiezione di Guarino è poco efficace poiché non sarebbe comprensibili le ragioni per cui «sul mercato» i ‘libri duo’ avrebbero soppiantato il ‘Liber singularis enchoridium’ e il ‘Liber singularis regularum’; la medesima obiezione – lievemente modificata – potrebbe quindi essere utilizzata contro la sua stessa tesi.

ridii’ costituiscono una collazione sotto un solo titolo del ‘liber singularis enciridii’ e del ‘liber singularis regularum’. Il primo libro avrebbe un contenuto filosofico-giuridico, storico e di ricerca semantica, mentre il secondo conterrebbe delle massime di carattere generale e delle erogole casistiche. Breton indica un parallelo con una tale raccolta nei ‘libri XX epistularum et variarum lectionum’ di Pomponio (cfr. infra, § 7b). Questa tesi di Breton, di per sé logica, è certo conciliabile con lo stato delle fonti: in fin dei conti esse sono così scarse che essa non è né da approvare né da confutare.


b) Modelli e fonti.

Per la provenienza dei materiali vengono menzionati, in primo luogo, Varrone e Cicerone;
tuttavia ad essi si aggiunge anche l’uso di altre opere giuridiche e antiquarie dai *Triperiti* di Sesto Elio Peto fino ai *Coniectanea* di Capitone.


Date queste premesse, è comprensibile che generalmente non si confut la tesi di un uso delle opere di Varrone da parte di Pomponio. Se si desidera controllare, allora conviene, considerato lo stato delle fonti, fare qualche prova in ambito etimologico e lessicografico. Della completa e complessa discussione riguardo alle etimologie di Varrone, a noi basta l’osservazione che questi certamente lavorò con diversi modi filologici, in parte armonizzandoli, in parte cercando un compromesso, in parte discostandosi; inoltre a lui non interessava tanto il nudo significato delle parole quanto l’origine delle stesse – probabilmente anche per stabilirne gli attuali significati. Proprio sotto questo aspetto potrebbe essere utile un confronto col lavoro etimologico e filologico di Pomponio. Non ci limiteremo qui al frammento proveniente dall’*enchiridion* contenuto in D. 50.16.239, ma prenderemo in esame anche frammenti tratti da altre opere.

Pomponio definisce in D. 50.16.239.3 il concetto di ‘munus publicum’ nel modo seguente: ‘*munus publicum est officium privati humanis, ex quo commodum ad singulos universissuses civis remque eorum imperio magistratus extraordinarium perversi*. Al contrario Varrone fornisce – solo per ‘munus’ – una definizione genetica (ing. Lat. 5.179): ‘*Munus, quod nutro animo qui sunt dant officii causa; alterius munus quo muniendi causa imperatum, a quo etiam municeps, qui una munus fungi debent, dicti*’.

Pomponio tenta, da parte sua, una spiegazione genetica (di ‘decurio’) in D. 50.16.239.5: ‘*Decuriones quidam dictus ait ex eo, quod initio, cum coloniae deducuntur, decima pars eorum qui ducuntur consilii publici gratia conscribi solita sit*. Diversa – più per il contenuto che per il metodo – è la spiegazione di Varrone; mentre Pomponio si richiama alla fondazione delle colonie, Varrone si riferisce alla costituzione romana arcaica (ing. Lat. 5.91): ‘*... itaque primi singularum decurionum dicti, qui ab eo in singulis turnis sunt etiam nunc terni*. Certo non esiste tra le due spiegazioni alcun contrasto che crei contraddizione, perché anche Varrone avrebbe potuto accettare la spiegazione di Pomponio per i decurioni delle colonie, pur senza cadere in contraddizione con se stesso; tuttavia non è nemmeno ipotizzabile una dipendenza di Pomponio da Varrone.

 guardo alle parti giuridiche dei compositi lavori di Varrone (con ulteriore letteratura). Cfr. soprattutto p. ss., sui ‘*libri iuris civiles*’. Per motivi esclusivamente contenutistici A. CONDEMI, ad esempio, nella sua edizione Antiquitates rerum divinarum libri I e II, Bologna, 1965, riconduce a Varrone tale espressione (p. 50): ‘*actions apud collegium pontificium erant, ex quibus constituturur, quia quoque anno processum privatius*’ (Pomp. D. 1.2.2.6); altrettanto si trova del resto anche in Gui, inst. 1.112 (p. 44).

100 Cfr. supra, nt. 32 e relative indicazioni.

107 Decisamente dubbio è anche se Varrone avesse l’idea di ‘processus’ propria di Pomponio. (cfr. qui di seguito e infra, § 10) Per ciò che concerne lo schematismo, esso appartiene al genere letterario tout court.


Rinveniamo paralleli più stringenti nelle definizioni di ‘urbs’ e ‘oppidum’ (Pomp. D. 50.16.239.6 e 7): ‘Urbs ab urbo appellata est: urbare est aratro definiere. et Varus ubi urum appellari curvaturam aratri, quod in urbe condenda adhiberi solet. ‘Oppidum’ ab ope dictum, quod eius rei causa moenia sint constituta’.

Quella di ‘urbs’ è una redazione non impropria, ma solo parziale del contenuto di Varrone, ling. Lat. 5.143: ‘Oppida condebat in Latino Etrusco ritu multi, id est inictis bohuis, tauro et vacca, interiori aratro circumjacentem solutum ... Post ea quae fiebat orbis, Urbis principium ... Quare et oppida, quae prins erant circun-ducta aratro ab ore et urro Urbes ...’. Varrone è non solo molto dettagliato (si veda anche la parte del testo qui non riprodotta) ma stabilisce anche il nesso con ‘orbis’; per contro, manca in lui il verbo ‘urbare’. Non solo il riferimento ad Alfenio Varo, ma anche lo stesso testo di Pomponio, quindi, rende improbabile una dipendenza immediata di Pomponio da Varrone.


Del tutto diverse sono le spiegazioni che Varrone e Pomponio (o meglio, rispettivamente, che certuni – ‘quidam’ – in Pomponio) offrono per le parole ‘territorium’ e ‘consul’. Varrone, ling. Lat. 5.21: ‘Terra dicta ab eo, ut Aelius scripsit, quod territum 111 ... ab eo colonis locus communis, qui prope oppidum re-linguerit, territorium quod maxime territum’. Pomponio D. 50.16.239.8: ‘Territorium est universitas aequorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam ianiut, quod magistratus eius loci intra eor interesse, id est summumvis us habent’. Varrone, de vita populi Romani 2.68 (ed. Riposati): ‘...quod consulentur senati, consules’. Pomponio D. 1.2.2.16: ‘(consules) dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae consularent’.

Volgendosi alle altre opere di Pomponio, emerge un’immagine simile: la preferenza per la spiegazione del senso delle parole in rapporto all’etimologia, una scarsa somiglianza con le definizioni di Varrone, l’improbabilità di un uso non mediato di quest’ultimo. Così Pomponio in D. 50.16.89.pr. (6 ad Sabinum) attribuisce i ‘boves’ al genus degli ‘armenta’: ‘boves magis armentorum quam ‘aumentorum’ generic appellantium’. Tutt’altro, piu, se si è altrimenti convinti di un’origine varroniana delle spiegazioni lessicali di Pomponio, qui si può vedere un’ allusione a Varrone, ling. Lat. 5.96: ‘...Armenta quod boves idea maxime parabolant, ut inde eligentur ad arandum ...’. Mentre Pomponio in (2 ad Q. Mucium) D. 50.16.118 effettua la consueta distinzione fra ‘hostis’ e ‘latro aut praedo’ 112, Varrone (ling. Lat. 5.3; si veda anche il Fest., verb. sign., sv. ‘hostis’ [Paolo Diaec, de verb. sign. epit. [PL] XCV], c. 102, BRUNS, op. cit., II, p. 11) si interessa della più risalente equipollenza dei termini ‘hostis’ e ‘pergrippa’. Per quanto concerne il concetto di ‘aures’, Pomponio ([6 ad Q. Mucium] D. 50.16.121) fornisce una spiegazione giuridica: ‘aures pecuniae, quam pecipiram, in fructu non est, quia non ex ipso corpore sed ex aliqua causa est, id est nova obligatione’. Al contrario Varrone (ling. Lat. 5.183) lavora su una etimologia

110 Tratta da Alfenio da parte dello stesso Pomponio. Poiché esistono anche altre testimonianze di un interesse da parte di Alfenio Varo per l’etimologia (Gell., not. Att. 7.5.1; si veda anche D. 50.16.87) a correnza di ‘Alfenio’ in ‘Varrone’ non è opportuna. Con ciò si pone un’ulteriore questione: se, cioè, Pomponio non sia più legato agli scritti dei veteri che a Varrone o ad altri studiosi di antichità. Da rilevare è come la successione in cui compaiono ‘urbs’ e ‘oppidum’ sia differente in Varrone e Pomponio. Ulteriore materiale del resto si trova anche in SANSIO, Varroniana, cit., p. 47 e 228 ss.


112 Si tratta qui di Elio Gallo (‘de verborum quae ad us pertinente significatio’: si veda D. 50.16.15, nonché Varr., ling. Lat. 5.22) e non di Elio Petr. 113 ‘Hostes hi sunt, qui multa et quisibus nos publice bellum dererimus: ceteri latrones aut praedones sunt’.
«stoicizzante: ‘... a quo usura quod in sorte accedebat, impedimentum appellationum; quae cum accederet ad sortem usu, usura dicta, ut sors quod suum fit sorte’.

Pomponio chiarisce in modo autoreferenziale – almeno secondo il testo tramandato – il significato di ‘tugurium’; per l’origine della parola egli si richiama a Oflilio (‘ad Sabinium’) D. 50.16.180; 30); ‘Tugurii appellatio omne aedificium, quod rusticae magis custodiæ convenit quam urbanis aedibus, significatur. Oflilius ait tugurium a testo tamquam tegularium esse dictum, ut toga, quod ea tegamur’. Questo collegamento piuttosto semplificistico con ‘toga’ (‘tugere’) si trova anche in Varrone (‘ling. Lat.’ 5.114). La spiegazione di Oflilio è vicina ad un testo – peraltro mutilo – di Festo, che per parte sua risale ancora a Valerio Messalla (verb. sign., sv. ‘tugurium’ [L. p. 486: BRUNS, op. cit., II, p. 43]): ‘(Tuguria a testo appellatur (dominici rusticorum) sordida, quo nomine (Messalla in exclamatione XII ait etiam ... (signifi)car)’. Questo passo potrebbe essere un’altra dimostrazione del fatto che, almeno in qualche caso, Pomponio conobbe gli antichi antiquari attraverso la letteratura giuridica repubblicana. Anche altri passi, che in questa sede non sono da analizzare nel dettaglio, mostrano come egli – almeno secondo i testi tramandati attraverso il filtro della compilazione giustinianea – preferiva le spiegazioni contenutistiche rispetto a quelle etimologiche 115.

Alcune altre osservazioni (da discutere, in sé, solo in un secondo momento) sulla struttura dell’‘encomiation’ confermano le riserve circa un preminente influsso di Varrone su Pomponio.

Varrone inizia il secondo libro del de re rustica, che tratta dell’allevamento del bestiame, secondo il seguente schema (r. rust. 2.1): ‘quae esset origo, quae dignitas, quae ars’. Nell’ambito dell’‘origo’ Varrone tratta della nascita dell’agricoltura, in cui si concentrà la rappresentazione allo sviluppo (‘gradi’) nei tempi preistorici (r. rust. 2.1.3 ss.). Nella discussione sulla ‘dignitas’ si trova un’esaltazione, corredata di esempi, della pastorizia e della zootecnia (r. rust. 2.1.6 ss.). La ‘scientia pastoralis’ viene analizzata, secondo i pedanti stilemi tipici di Varrone, in partes (r. rust. 2.1.11 ss.) il cui contenuto è velocemente trascritto.

Occorre una notevole audacia per riconoscere in questo schema dei paralleli con la struttura del prospetto storico in Pomponio. ‘Origio’ e ‘processus’ dovrebbero corrispondere alla prima parte, che sotto il titolo ‘origio’ abbraccia i primi stadi dello sviluppo – ma, sicuramente non proprio fino al presente come accade in Pomponio. Difficoltà crea la ‘dignitas’; in questo caso dovrebbe esservi un parallelo fra la posizione dell’ufficio (‘magistraturae’) e la ‘dignitas’, per cui non solo cambiarremo il significato delle parole quale si incontra in Varrone, ma non considererremo neppure l’aspetto storico della ricostruzione di Pomponio. Lo stesso vale per ‘ars’ (‘scientia’). Mentre nello scritto di Varrone troviamo un’eccessiva suddivisione dell’‘ars’ (‘pastoralis’), Pomponio porta la, a sua volta, la scienza al terzo posto, ma proprio in una prospettiva storica. Se Pomponio dovesse aver usato lo schema di Varrone, allora la sua modificazione dello schema avrebbe un tratto quasi manieristico 116.

Abbiamo già accennato a come Varrone sia troppo preso da una sistematica pedante e ipertrofica 117: basti ricordare la sua lista di 288 possibili dottrine filosofiche (Aug., de civitate Dei 19.1 ss.). Pomponio si limita invece – nonostante un certo schematismo – a suddivisioni relativamente semplici; soprattutto, poi, non si trova in Varrone, secondo la mia conoscenza, quella tecnica di combi-

115) Cfr. anche le XII Tavole, VII.3b, e Isid., orig. 15.12.2. Per quanto riguarda il rapporto (di dipendenza) tra Varrone, Valerio Messalla, Verrio Flacco e Festo non è il caso qui di approfondire ulteriormente il tema. Ci sono comunque elementi che inducono a propendere per una successione lineare: Valerio Messalla - Oflilio - Pomponio. Cfr. anche D.50.16.239.6 (Alfenio Varo).

116) Cfr. D. 50.16.119 (3 ad Q. Mac); si vedano per contro Fest., verh. sign., sv. ‘heres’ (Paolo Diacon., de verb. sign. epist. [PL.] XCV), c. 99; BRUNS, op. cit., II, p. 10); D. 50.16.162.pr. (2 ad Sab.) – cfr. a questo riguardo infra, p. 65 s. –, D. 50.16.166.1 (6 ad Sab.) e D. 50.16.171 (si veda anche D. 25.2.4 : 16 ad Sab.).

117) (Ssole) nella misura in cui è conforme allo stile di Varrone la teoria delle fonti del diritto sistematica, non evolutiva, di Gaio; a proposito di questa, da ultimo BRETRONE, Tancia, cit., p. 31, p. 131 ss.

nare aspetti sistematici e storici che è invece caratteristica di Pomponio 118. E’ inoltre evidente come l’interesse di Varrone si concentri con intensità maggiore sulla Roma arcaica, sulla Roma dei re 119; al contrario, in Pomponio, la ricostruzione della monarchia è davvero cursoria (e non priva di errori) 120. Che si trovi dei paralleli certi tra Varrone e Pomponio nella questione del prótos heurédés 121, è un dato ancora non probante, a causa dell’interesse normalmente suscitato da questa problematica.

Nonostante il cattivo stato delle fonti, possiamo acquisire, come risultato, che non può esserci alcuna præsumptio Varroniana per la provenienza del materiale utilizzato da Pomponio.

Come altra fonte per Pomponio è stato indicato Cicerone; poiché questi ha, a sua volta, probabilmente attinto da Varrone 122, il problema della dipendenza diventa davvero complicato. Da una sommaria visione delle fonti emerge che sono presenti certe dipendenze di Pomponio da Cicerone, ma che in base a quelle non si può parlare di un recupero complessivo dell’opera di Cicerone da parte di Pomponio.


Più spesso viene discusso il riferimento di Pomponio a Cicerone in D. 1.2.2.40 125: ‘... etiam Lucius Crassus frater Publii Macii, qui Mucianus dictus est: hunc Ciceron ait irurisconsultorum divertissimum’. Secondo il testo del Digesto questo parere sarebbe da riferire proprio a Publio Licinio Crasso Muciano, che però è stato probabilmente cambiato o, forse meglio, ‘contaminato’, a livello di nomi, con Lucio Licinio Crasso, anch’egli oratore, di formazione giuridica. Per quanto concerne l’indicazione in Cicerone, egli stesso nel Brutus (39.145) definisce l’oratore Crasso ‘eloquentium iruris peritissimum’ e Quinto Mucio Scevola il Pontefice, nipote di Crasso Muciano, ‘iruris peritorum eloquentissimus’. Il me-

---

118 Ciò manca anche in autori come ad esempio Diogene Laerzio e Cornelio Celso, in cui, in particolare, la rappresentazione storica è legata a quella sistematica; tuttavia gli studi dello sviluppo non sono il criterio di classificazione per la sistematica (e viceversa). Sulla costruzione dello scritto ‘De poesi’, cfr. le osservazioni di DAHLMANN, Zu Varro’s Literaturforschung, cit., p. 10 ss.

119 Si vedano SCHRÖTER, Die varronische Etymologie, cit., p. 95 s., e il dibattito su questo contributo suscitato dai rilievi di Bréguet e Wazank, in «Varro», cit., p. 102 ed 107; cfr. gli stessi per possibili spunti attraverso Poseidonio (si veda anche K. REINHARDT, Poseidonios, in «PWRE»., XXII.1, Stuttgart, 1953, c. 626 s.).

120 Si veda la confusione tra Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo in D. 1.2.2.2; cfr. Cic., rep. 2.19.34, e Liv., arb. cond. 1.34.


122 Si vedano i contributi di DAHLMANN, Zu Varro’s Literaturforschung, cit., p. 13 ss., e F. DELLA CORTE, Varro Metriæst, in «Varro», cit., p. 28 s.; cfr. RAWSON, Cicer., cit., p. 36 s. (relativamente alla difficile identificabilità dell’origine del materiale antiguo in Cicerone). Diversamente da Varrone, Cicerone non aveva evidentemente alcun particolare interesse per i tempi remoti.

123 Si vedono Cic., off. 2.12.41, e Pomp., D. 1.2.2.1 s. a proposito dell’età regia; Cic., off. 3.10.41, e (Pomp. 2 var. lect.) D.1.8.11 su Romolo e Remo; Cic., rep. 2.36.61 s., e Pomp., D.1.2.2.4 e 24, sulle XII Tavole; Cic., De re p. 3.1.2 s., e Pomp., D.1.2.2.14 s., sul magistratus. Altri raffronti in SAINIO, Varroniana, cit., p. 17 s. (soprattutto in riferimento a rep. 3.22 e a leg. 2.4 s.). Una vera e propria contraddizione sta nel fatto che, secondo Pomponio, Bruto avrebbe lasciato sette libri (D. 1.2.2.39), mentre Cicerone (de or. 2.55.223 s.) parla espressamente di tre sole libri «autentici» di questo autore. Questo passo viene però spesso emendato (cfr. le note dell’edizione di MOMMSEN e KRÜGER del Digesto).

124 Cfr. la documentazione in BRETON, Tecniche, cit., p. 188, le ‘notas’ nell’edizione di MOMMSEN e KRÜGER del Digesto, come pure H.E. DIRKSEN, Uber Cicero’s untergängige Schriften: De iure civilis in artem redigendo, ora in Hinterlassene Schriften, I, cit., p. 2 ss.


Questa congettura non sembra minata dal fatto che Pomponio menzioni una serie di giuristi di cui anche Cicerone, nei più diversi luoghi della sua produzione, si è occupato. Talora si è tratta da ciò la conclusione che Pomponio debba la sua conoscenza della giurisprudenza arcaica ed altorepubblicana agli scritti di Cicerone 129. Non si può negare che alcune notizie riguardo ai giuristi – direttamente o indirettamente – siano state attinte da Cicerone 130. Una tesi che vada oltre, invece, non è sostenuta dalle fonti.

Per quanto concerne i giuristi contemporanei dell’Arpinate, di essi Pomponio ha potuto ottenere, attraverso Cicerone, una conoscenza alquanto frammentaria. Gli *auctores Servii* sono a quanto pare conosciuti a Cicerone. Alfonso Varo non è da lui citato neppure una volta. Ottilio appare solo nel suo epistolario 131. Lo stesso vale per Trebazio (al quale inoltre sono dedicati i *Topica *) e Corneo Massimo 132. Tubero il giovane è naturalmente citato nell’orazione *pro Ligario* 133 e probabilmente anche nei *libri inuris civilis*. Non sono citati Volcacio 134 e il suo discepolo Aulo Cascello, che era contemporaneo di Cicerone 135. Ciò è ancor più vistoso perché Cicerone nella *pro Balbo* parla di un più vecchio Cascello, che era conosciuto come esperto di *ins praedictorium* ed era probabilmente un parente prossimo del nostro giurista. Le cause di queste ommissioni di Cicerone non ci interessano in questa sede. L’efficacia di una regola di contenuto, in base alla quale egli non si preoccupi di citare i suoi contemporanei, non è constatabile. Infatti egli racconta in *Brut.* 48.179 di un suo coetaneo, il giurista Paolo Orbo; d’altra parte nel *Brutus* sono menzionati molti oratori vissuti all’età di Cicerone. Anche la congettura che egli non stimasse particolarmente le facoltà retoriche dei giuristi non citati – facoltà a cui, soprattutto, Cicerone si interessa nel *de oratore* e nel *Brutus* – non fornisce...

---


130) Cfr. ancora una volta le citazioni ciceroniane in D. 1.2.2.40 e 46.


132) Si veda ad fam. 7.8.2.


una spiegazione credibile. Giuristi come CASCHELIO, TUBERONE il giovane, ma anche TREBAZIO e OFiO dovevano aver avuto una solida preparazione retorica 130.

Al contrario è vistoso il fatto che gran parte delle persone citate nel Brutus come giuristi (e oratori) manchi in Pomponio 137. Se dalla citazione di Cicerone in D. 1.2.2.40 (peraltro inesatta) si deduce che Pomponio abbia letto il Brutus di Cicerone, questa circostanza è difficilmente spiegabile. Non si vedono ragioni del perché Pomponio non abbia incluso nella sua lista i nomi citati da Cicerone. Un criterio non può consistere nel fatto che di essi non è stata tramandata una produzione giudicaria; da un lato, infatti, Pomponio non conosce affatto gli scritti di tutti i giuristi citati nell’ *enchriridion*, e, d’altra parte, non menziona Caio Livio Druso, il figlio del console del 147, del quale ancora Celso ha citato un *responsum* (D. 19.1.38.1) 139. Proprio la lacunosa citazione di questi appartenenti alla generazione dei *veteres*, mostra come il modo di procedere di Pomponio non sia giustificato dall’idea che in verità i giuristi da lui non citati siano stati innanzitutto *oratores*. Del resto egli cita Tito Gaio Giunvenzio 140, che è citato da Cicerone (*Brut.* 48.178 s.) contemporaneamente ai giuristi e oratores – che Pomponio non cita – Q. Lucrezio VISPILLONE, T. ANNIO e P. ORBIO. Queste circostanze – così come la citazione erronea di Cicerone in D. 1.2.2.40 – lasciano presumere che Pomponio non si servì del *Brutus* di Cicerone.

Ma anche se ci limitiamo ai rimanenti scritti di Cicerone, sono accertabili alcune discrepanze, peraltro assieme a molti paralleli, non del tutto sorprendenti, dato il ruolo sociale e il significato storico dei giuristi citati; esse potrebbero venire eventualmente superate (seppur non completamente) con un richiamo a opere perduite di Cicerone. Sebbene quest’ultimo nella sua lettera a Papirio Peto si occupi dettagliatamente dell’origine patrizia di Papirio, e non parla né qui né altrove del Sesto Publio Papirio del *ins Papiarium* : Pomponio deve seguire, in questo caso, un’altra fonte (D. 1.2.2.2, 36). Spesso nelle opere di Cicerone compare il giurista Sesto Elio 141; però i suoi *triperti* che svolgono secondo Pomponio un ruolo importante, non sono citati da Cicerone 142. Vistoso è anche il fatto che P. Sempronio Sofo, uno dei primi plebei entrati nel collegio pontificale, non compaia in nessun luogo degli scritti di Cicerone conservatisi fino a noi 143. Al contrario Cicerone (de orat. 1.43.191 e Brut. 76.264) celebra un suo zio materno, il giurista C. VISCELLO Aculeone, del quale non è traccia in Pomponio. Probabilmente solo il *senso della famiglia* di Cicerone lo ha posto fra i giuristi più importanti della propria epoca. Un indizio certo – peraltro non troppo importante – contro l’idea di una considerevole influenza di Cicerone su Pomponio è infine il loro diverso atteggiamento nei confronti delle etimologie. Abbiamo visto come esse siano usate da Pomponio per chiarire termini giuridici, mentre Cicerone è nei loro confronti particolarmente scettico 144.

---

130 Cfr. *Pomp.* D.1.2.2.45 s.
137 *Fornire un elenco risulterebbe qui del tutto superficiali basti confrontare Brutus 81, 98, 109, 129, 175, 178, 222, 264. Soltanto dalle lettere di Cicerone conosciamo i giuristi Preciano (ad fam. 7.8.2) e L. Valerio (ad fam. 1.10.1). Tut’al più, in Brut. 151 si può riconoscere una sorta di modello di D. 1.2.2.43. D’altra parte Pomponio non sembra seguire l’ordine di importanza dei giuristi Q. Mucio Scaevola e Servio Sulpicio, supposto da Cicerone (brut. 152 s.).
140 Sul nome si veda KUNKEI, *Herkuget*, cit., p. 22 s. Da D. 1.2.2.42 si evince che Pomponio si basa, qui, su uno scritto di Servio Sulpicio.
142 Si veda *infra*, nt. 162. E’ senz’altro possibile dubitare che sia lecito supporre un’allusione, a quest’opera, in de or. 1.43.193, come fa JORS, *Romische Rechtswissenschaft*, I, cit., p. 105 nt.1.
144 *Cic.*, *de gloria* : si veda *supra*, nt. 111; cfr. anche le argomentazioni di Costa, appartenente, come Cicerone, alla scuola scettica, in de nat. done. 3.24.62, nonché RAWSON, *Ciceron the Historian*, cit., p. 37.

Per il problema delle fonti riveste un certo significato il fatto che Bretoni ritenga che il Q. Elio Tuberone qui citato sia Tuberone il vecchio, l’“homn eruditissimus ac Stoicus” di Cicerone (Murt. 36.75), ‘ille stoicus Panaitii 148 auditor’ secondo Pomponio (D. 1.2.2.40), e non Tuberone il giovane, del quale Pomponio racconta in D. 1.2.2.46 il passaggio dalla retorica alla giurisprudenza. Infatti la menzione di un rappresentante della giurisprudenza altorepubblicana costituirrebbe un indizio per dire che i libri iuris civili di Cicerone facevano riferimento alla giurisprudenza dei veteres. Questa ipotesi è confermata, ma in modo solo apparente, da una osservazione di Gellio (nel seguito del passo citato), che attesta come il Tuberone menzionato fosse un brillante conoscitore della dialettica stoica: ‘disciplinas extim Tubero stoicis dialecticas percolaverat’. Infatti questo giudizio può valere non solo per Tuberone il vecchio, ma anche per Tuberone il giovane, che in un famoso passo del Digesto (Cels. 19 dig., D. 33.10.7.2) riprende probabili affermazioni stoiche 149. Contro questa ipotesi milita soprattutto il fatto che il testo di Cicerone rimanda esplicitamente ai dotti maiores del Tuberone ivi citato. Poiché ci si riferisce ai più antichi portatori del nome, il richiamo rimarrebbe – almeno in base a quanto conosciamo della storia di famiglia dei Tuberoni – piuttosto vago. Al contrario, questa notizia potrebbe ben concordarsi con un riferimento a Tuberone il giovane. Egli era parente di Tube-
rione il vecchio, il giurista e filosofo; suo padre L. Elio Tiberone si occupò di studi storici: gli interessi filosofici del padre sono testimoniati dalla dedica di un’opera dello scettico Enesidemo 150.

Nonostante ciò Bretoni ritiene si possa giungere a una decisione a favore (dell’identificazione) di Tiberone il vecchio attraverso una ricerca sulle date della vita del giurista più giovane. La sua argomentazione, però, non mi sembra stringente.

Il periodo di composizione dell’opera di Cicerone de iure civili in artem redigendo è sconosciuto; nulla motiva contro l’ipotesi di una sua redazione negli ultimi anni di vita dell’autore 151. Di Tiberone il giovane Pomponio (D. 1.2.2.46) riferisce: ‘Post hos quoque Tubero fuit, qui Officio operam dedit: fuit autem patricius et transit a causis agendi ad ius civilis, maxime postquam Quintum Ligariam accusavit nec optimis aequo Gaium Caesarum. Ut est Quintus Ligarius, qui cum Africae oram teneret, infirrum Tuberonom applicare non permisit nec aequam haerrire, quo nomine cum accusavit et Cicero defendit: extat eius oratio satiis pulcherrima, quae inscribatur pro Quinto Ligario. Tubero docissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit: sermones etiam antiquo usu affectat scribere et ideo parum libris eius grati habetur’. Poiché il processo di Ligario ha avuto luogo nel 46 a.C., secondo l’opinione di Bretoni, Tiberone non poteva raggiungere entro il 43, anno di morte di Cicerone, una considerazione in grado di giustificare un tale nepotismo, in cui si pone il «giovane giurista» sullo stesso piano di Servio Sulpicio 152.

Lasciamo da parte la possibilità che Cicerone si sia presentato in modo «enfatico» riguardo a Tiberone il giovane 153. Del resto egli dovrebbe essere nato al più tardi negli anni ’70 del I secolo a.C., suo figlio fu infatti console nell’11 a.C. 154 e perciò deve essere nato verso la fine degli anni ’50. Al tempo del processo di Ligario Tiberone il giovane era un iuvenis (Quint., inst. or. 11.1.80: cfr. Varr., ant. rer. hum. 17.62), non proprio un «ragazzino». Per quanto concerne la notizia sui motivi del suo passaggio dalla retorica alla giurisprudenza, si può discutere se la motivazione, rappresentata dalla sconfitta nel processo contro Ligario – che si potrebbe paragonare alla «conversione sulla via di Damasco» di Servio Sulpicio 155 –, possa essere stata presa troppo sul serio, se essa non sia quindi un aneddoto dal carattere accentuatamente casuale piuttosto che un dato storico. Del resto anche Pomponio lascia intendere che Tiberone si era già in precedenza occupato di giurisprudenza 156. Infine la menzione eloquiosa di Tiberone non lo paragona coi giuristi della sua o della precedente generazione, ma coi suoi antenati; in queste circostanze non si può sostenere un’equiparazione del «giovane giurista» coi Servio Sulpicio.

Anche un ultimo argomento, cioè l’uso della forma passata (‘fuit’) nel testo di Cicerone trasmesso da Gellio, non è certo una prova contro l’ipotesi ‘Tiberone il giovane’. Ovviamente questi dovrebbe essere sopravvissuto all’oratore 157; tuttavia non è consentito avanzare una simile ipotesi solo sulla base di un contesto che reca la forma verbale passata. Il modo in cui Cicerone parla di Servio Sulpicio nel Brutus, opera composta circa nel 46 a.C., mostra come dall’uso del perfetto non sia possibile trarre alcuna conclusione sicura 158.

Poiché il riferimento ai ‘maiores sui’ parla a favore della identificazione in Tiberone il giovane e la ‘docetiva’ di Gellio intende l’erudizione extraguridica.

151 Cfr. BRETONI, Tecnè, cit., p. 184 s. Ne è un indizio il fatto che il Crasso di Cicerone (do or. 1.42.190 e 1.45.199) considerava l’occuparsi di distinto’ un’attività, in particolare, per la vecchiaia.
152 Si vedano Cic., off. 2.19.65, e le ulteriori attestazioni in BRETONI, Tecnè, cit., p. 87.
154 Si vede per esempio KÜNKEL, Hercynia, cit., p. 37.
155 D. 1.2.2.43. Cicerone, che con grande frequenza disserta su Servio Sulpicio come pure su Q. Mucio Scevola, non ne è a conoscenza. Si tratta forse di una (leggendaria?) tradizione della scuola dei Cassiani? Cfr. D. 1.2.2.51.
156 Cfr. le parole: ‘moxium postquam ...’.
158 Brut. 41.151 s.
non si può sollevare alcuna valida obiezione contro questa identificazione, anche il testo di Gellio cade come indizio per un uso dell’«opera civilistica» di Cicerone da parte di Pomponio. Che in qualche contesto Cicerone abbia comunque parlato di Tuberone non può essere usato come indizio di una narrazione storico-giuridica. Per di più, un argomento ulteriore milita a favore dell’esistenza di un’ampia introduzione storica ad un’opera giuridica perduta di Cicerone. Certo le descrizioni d’insieme delle *artes* possono contenere anche parti storiche; queste ultime non sono però per loro fondamentali 159. Così, anche nel celebre progetto di Crasso – certo ispirato alla visione di Cicerone – di una rappresentazione del *ius civile* 160 in termini di *ars*, manca, nonostante la dettagliata raffigurazione, ogni traccia di un’introduzione storica. Ciò rende improbabile che Cicerone, nella realizzazione di questo progetto, abbia proceduto diversamente.


C’era in Roma una serie di biblioteche nelle quali Pomponio poteva rinvenire materiali storici. Del loro uso da parte dei suoi contemporanei ci informa Gellio. Nella bibliotheca templi Traiani si trovavano gli antichi editi del pretore (not. Att. 11.17.1), dalla bibliotheca domus Tiberinae Gellio (not. Att. 13.20.1) trasse un libro, che conteneva evidentemente le orazioni di un membro della famiglia Porcia, nella bibliotheca in templo Paeis egli trovò antichi grammatici e antiquari 164. La bibliotheca di Tibur conteneva opere di annalisti romani e filosofi greci (Gell., not. Att. 9.14.3 e 19.5.4). Un’iscrizio-

---

159 Si vedano di nuovo le attestazioni presenti in FUHRMANN, Das systematische Lehrbuch, cit., passim.
160 Cfr. de or. 1.42.188 ss.; cfr. anche Brut. 41.152.
ne celebriata di Preneste riferisce di un cavaliere romano che era "procurator Augusti bibliothecarum in-ris publici priuati". A una di queste biblioteche di Augusto presso il tempio di Apollo potrebbe riferirsi anche Giovenale (sat. 1.127 ss.). Al tempo del regno di Antonino Pio il giurista Meiano era "procurator bibliothecarum". Perché Pomponio, di cui sono chiari gli interessi antiquari, che ancor oggi viene apprezzato per il suo zelo e la cui originalità è mostrata dall'esposizione storico-giuridica – tramite cui si può comunque valutare il suo livello – non doveva aver raccolto il materiale delle opere più diverse ed essere così il solo responsabile della "microstruttura" dell'"enochidion"? 

Un altro problema è se egli abbia anche inventato la "struttura d'insieme" dell'"enochidion" oppure se – in tutto o in parte – si sia raffiatto a comuni generi letterari. Prese di per sé le singole parti dell'"enochidion", non è da porre in dubbio che nella letteratura antica se ne trovi una serie di paralleli. Malgrado ciò, le più grandi difficoltà le crea la prima parte, dedicata alla teoria delle fonti del diritto. I già citati trispetta poterono a questo riguardo offrire un punto di riferimento. Certamente vi era del materiale di storia della cultura e anche del diritto nell'annalistica, cosi come negli altri scritti storici e antiquari; però certo questo fatto non spiega la "forma" della rappresentazione di Pomponio. L'unica rappresentazione della storia del diritto a me nota nella letteratura romana è il famoso excursus di "storia delle leggi" di Tacito (ann. 3.26.1 ss.); tuttavia in questa sede non è affatto necessario proporre un confronto tra le due descrizioni, per riconoscere come esse siano sostanzialmente distinte. È possibile, semplicemente, verificare che già prima di Pomponio vi furono rapide descrizioni dello sviluppo del diritto. Tuttavia esse potrebbero non essere state molto frequenti, né in esse da riconoscere altrettanti modelli diretti di Pomponio.

Per quanto attiene alla storia dei magistratus, abbiamo visto come a ciò si sia dedicata soprattutto la letteratura tardorepubblicana, dalla quale Pomponio – come prima di lui Tacito e successivamente Ulpiano – potrebbe aver attinto. Rimane in dubbio se già in essa egli abbia rinvenuto rappresentazioni di sintesi, oppure se non sia proprio un suo personale contributo la tecnica del raggruppamento (brevità e stringatezza – non sempre precisione –, combinazione di aspetti storici e sistematici). E' notevole che Pomponio (o il suo immediato modello) non solo prossegua questa sezione sino al tempo di Nerva (D. 1.2.2.32), ma l'abbia anche caratterizzata (D. 1.2.2.13 e 34), con chiarezza, sotto l'aspetto dell'amministrazione della giustizia. Infine è già stato rilevato come la storia della scienza giuridica trovi dei paralleli nella letteratura dedicati alle artes e alla filosofia. Anche qui non sono però riconoscibili modelli immediati.

Ma se Pomponio può aver preso le mosse da determinati generi di opere per le tre parti della sua rappresentazione storica, molto più difficile è trovare dei paralleli per la combinazione tutt'altro che inorganica di questi tipi di opere (si veda D. 1.2.2.13, su cui supra, nt. 104). Lo schema impiegato da Pomponio si avvicina a quello che è alla base dello scritto di Svetonio sui grammatici e i retori e – secondo H. Dahlmann in genere della letteratura "peri technion". Così Svetonio, nel de gram-
matics, antepone qualche capitolo dedicato all’“initium” e allo “studio” della grammatica in Roma (1-4) alle brevi biografie aneddottiche (5 ss.). Una funzione analoga ha il primo capitolo del de rhetorica. Quintiliano (inst. or. 3.1-2) varia lo schema, alloché si occupa prima degli oratori e poi dell’“initium” della retorica. Per quanto concerne questa “prothetaoria” anteposta all’“enumeratio” dei rappresentanti di un’ars è caratteristico, secondo Dahlmann, che essa – secondo un modello peripatetico – innanzitutto concerne gli “stadi precedenti l’ars”, poi dell’“initium” (“arche”) dell’ars, della sua “auxesis”, “instructio” e “incrementum”, infine della sua “akmé” (“flus”, “telesintes”, “perfezione”). La descrizione della decadenza non rientra in questo schema. Dopo l’“akmé” seguono osservazioni sui “technites”, i loro nomi e “officia” (“egeo”). La “enumeratio” si limita ai rappresentanti dell’ars nel periodo dell’“akme”.

Almeno per quanto riguarda l’“initium” e l’“incrementum”, in Pomponio sono rinvenibili indizi di questo schema. Così per l’“initium” si può rinviare a Tiberio Coruncanio, “qui primus profetig cooptit”, o alla qualificazione dei “Tripertita” di Elio come “cunabula iuris” (D. 1.2.2.35, 38), per l’“incrementum” forse a “Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civilis” (D. 1.2.2.39), e a Quinto Mucio Scevola, che “ius civilis primus constitut generantium” (D. 1.2.2.41). Tuttavia si deve osservare, pur riservandoci un’analisi più approfondita, come lo schema si concilii, eventualmente, con la pars “de succession autorum” e che anche li sia riconoscibile solo con fatica. Si può tutt’al più presumere che Pomponio vedesse il proprio tempo come l’“akmé” della giurisprudenza. Si aggiunga a ciò, che le due parti (nascita e sviluppo degli “ars” ed enumerazione dei suoi rappresentanti) non sono chiaramente separate l’una dall’altra. Per quanto concerne la problematica, che qui ci interessa principalmente, quella dell’origine della combinazione delle parti – per la cui soluzione si devono ancora considerare le parti della filosofia del diritto e lessicografiche del liber singularis – difficilmente otterremo qualche ragguaglio che con un più puntuale confronto dello scritto di Pomponio con gli scritti riguardanti un’ars.

Lo stato delle fonti non ci consente perciò alcuna conclusione sicura – né circa le basi dei rapporti tra opera di diversi generi letterari né sulla possibile originalità di Pomponio. Tuttavia possiamo sostenerlo, sino a prova contraria, l’ipotesi che Pomponio sia stato l’inventor di questa combinazione. Circa le origini della struttura di quest’opera, ci è concesso solo fare ipotesi. Si potrebbe considerare Pomponio come esponente di una corrente della letteratura latina in genere e, in particolare, nella sua epoca, molto diffusa, la quale si caratterizzava per l’uso di forme letterarie ibride. Più vicina al vero rispetto alla congettura di una (quasi irrazionale) dipendenza di Pomponio da tali correnti, è però la supposizione che sia da ricondurre alle finalità dell’opera stessa il collegamento delle tre parti (storia delle fonti del diritto, storia delle magistrature, storia della giurisprudenza) e di conseguenza l’invenzione di una sistematica della “storia esterna del diritto”, rimasta fino ad oggi basilare: quella fondata sulla succinta, ma completa, rappresentazione dello sviluppo del diritto e delle forze che direttamente lo influenzano (magistrati e giuristi). Per questo, quindi, possiamo porre dar da un lato Gaio come (possibile) inventore del sistema delle Istituzioni, e dall’altro Pomponio come inventore del sistema della “storia esterna del diritto”.

c) Problemi particolari

Non è scopo di questo contributo fare un rapporto dettagliato e completo sull’interpretazione di singoli passi dell’“enchririëdon”. Il commentario a quest’opera è ancora da scrivere. Due problematiche sono però strettamente e quasi “iscellularmente” legate fra loro. L’“enchririëdon” è la fonte più importante per la storia della giurisprudenza romana e una fonte importante per la storia del diritto e delle magistrature romane. Ogni analisi specifica serve alla loro conoscenza. Al tempo stesso però l’interpretazione di singoli passi consente un giudizio sulla qualità dell’“enchririëdon” come fonte storica – non solo per il periodo dello stesso Pomponio, ma anche per le situazioni passate che egli descrive. In questa prospettiva l’“enchririëdon” può aiutare anche a rispondere alla domanda su quale

---

175 Cfr. – in un altro contesto – LEEMAN, Orations ratio, I, cit., p. 215; si veda anche JANSON, Roman Prose, cit., p. 8.
176 Si veda anche SANIO, Varroiana, cit., p. VIII.
fosse la conoscenza del passato che avevano i giuristi classici 177. E’ qui sufficiente menzionare alcuni temi, nel dibattito sui quali l’interpretazione del testo di Pomponio ha un ruolo centrale, e alcune frammentarie notizie su presunti ed effettivi errores nel testo di Pomponio – senza che con questo venga in discussione l’origine di questi errori. Ci limiteremo in sostanza alla discussione degli scritti che sono stati pubblicati negli ultimi anni; non aspetriamo a una completezza di indicazioni bibliografiche o di contenuto.


Certamente questa conclusione è – come anche Archi ha posto in evidenza 180 – difficilmente compatibile col testo di D. 1.2.2.38; dal che deriva non solo, con buona probabilità, che i ‘tripertita’ dovevano essere ancora accessibili al tempo di Pomponio, ma anche – pur con minore probabilità – che Pomponio li conoscesse. Però entrambi gli elementi testimonierebbero a favore della autenticità dell’espressione ‘interpretatio’ come denominazione della seconda parte di questo scritto: ‘tripertita autem dictor, quoniam leges duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde sub sectiones legis actio’. Circa un altro punto, però, difficilmente si possono mettere da parte le spiegazioni di Fuhrmann circa la tarda formazione del classico concetto giuridico di ‘interpretatio’. Questa contraddizione verrebbe meno, se si potesse accettare per la ‘interpretatio’ dei ‘tripertita’ il significato ‘primitivo’. Una simile ipotesi non mi sembra inverosimile. 177)

177) Si veda per esempio MASCHI, Il diritto romano, I, cit., p. XX, che del resto – come pure altri autori – giudica positivamente, in linea di principio, la visione del passato di Pomponio (op. cit. 32 ss.). Quello che manca è una ricerca sul «silenzio di Pomponio».


180) Interpretatio, cit., p. 1 s.; si veda soprattutto p. 10 s., 14 s. e 47 s.; si veda anche Varro ling. Lat. 5.22.

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(31)

197
Partiamo da una frase di G. Devoto 181: «il latino si altera più fra Tarquino il Superbo e Appio Claudio il Cieco, che fra Appio Claudio e Carломagno». Ne consegue che il testo delle XII Tavole tra il III e il II secolo era divenuto largamente incomprendibile, quindi necessitava di una "interpretatio" nel senso di spiegazione (per non dire di una traduzione) di quello che era un testo ormai sottratto alla comprensione immediata. Si può ricordare il dato indiscusso, e cioè che i frammenti tramandati delle XII Tavole non hanno più l’originaria forma linguistica. Di conseguenza si può presumere che la presentazione del lavoro dei giuristi sulle XII Tavole si connetteva meglio al concetto dell’"interpretatio" che alle legis actions costituenti la terza parte dei "tripertita". Si può infine ancora riflettere sul fatto se non sia stato proprio Sesto Elio a creare con la sua "interpretatio" il testo modernizzato delle XII Tavole e abbia con ciò emarginato il testo originario dalla concreta vita giuridica. Questa riflessione risulta sostenuta dal fatto che le fonti non offrono, oltre a questo, nessun elemento circa la causa della modernizzazione del testo originario.

Dell’uso giuridico dell’espressione ‘interpretatio’ si occupa, in modo prevalente, il citato saggio di Archi. Quando Pomponio parla della ‘interpretatio’ delle XII Tavole da parte della giurisprudenza precedente, con ciò non potremmo ricollegarci al concetto della moderna interpretazione della legge. Anzi, il ‘ius civile’ frutto dell’"interpretatio" avrebbe avuto una certa indipendenza rispetto alla legge; né mai sarebbe stato ad essa gargarchicamente subordinato. La ‘interpretatio’ sarebbe sorta «per la necessità di inserire la lex nella sua concretizzazione storica, che ha preso il nome di ‘lex XII Tabularum’, nella realtà giuridica romana» (p. 15). Diversamente l’espressione ‘interpretatio’ sarebbe impiegata da Pomponio laddove egli pensa all’applicazione giuridica nel presente 182. Per quanto Archi vada nella direzione di una relativa autonomia della ‘interpretatio’ nei confronti del testo legislativo, può essere ricordato che anche Cicerone parla di una ‘interpretatio’ (‘iuris’) che non è legata ad alcun testo (rep. 5.2.3): ‘(nihil esse tam) regale quam explanationem acquitatis, in qua iuris erat interpretatio, quod ins privati petere subebant a regibus ...’. Con le moderne differenziazioni metodologiche 183 si potrebbe dire che con la ‘interpretatio’ non si ricerca (solo) la interpretazione del testo normativo, ma soprattutto la concretizzazione del contenuto normativo, non sempre espresso per scritto.

Con l’antico ‘ius civile’ e la ‘interpretatio prudentium’ è congiunto un altro tema, che negli ultimi anni ha suscitato molte ricerche, e cioè l’interpretazione di D. 1.2.2.39: ‘post hoc fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile’. Problematico è il significato del termine ‘fundare’. Esso non può significare l’inizio dell’attività giuridica, perché Pomponio ha già parlato in precedenza di giuristi, la cui attività giuridica (come cogli egli stesso) ricade ugualmente nella categoria del ‘ius civile’. Difficile è anche la delimitazione del parere su Quinto Mucio Scevola, del quale è sottolineato da Pomponio il particolare contributo alla ‘scientificizzazione’ del ‘ius civile’ 184. E. Polay si è occupato soprattutto del rapporto dei tre giuristi con Q. Mucio Scevola, il quale si fondò sul loro lavoro, ma prosegui – sotto l’influsso greco – una più accentuata sistematizzazione del diritto. Tuttavia la differenza è più quantitativa che qualitativa. Allo stesso modo di F. Wieacker, anche P. Stein esclude che vi sia una corrispondente frattura tra i tre ‘fondatori’ e i loro predecessori. Quindi le differenze da lui descritte si riferiscono soprattutto all’‘esteriorità’ del lavoro dei giuristi (secolarizzazione, pubblicazione dei responza); secondo Stein, Q. Mucio Scevola spicca rispetto a questi per l’impiego dei metodi scientifici greci. Il ‘fundare’ è preso con più serietà da M. Breton. Pomponio si riferirebbe,

---


Pomponio è inoltre una delle fonti più importanti per due fenomeni decisivi – sotto il profilo ‘professionale-socio-economico’ e della politica del diritto – della prima e dell’età imperiale: il ius respondendi e la costituzione delle sectae giuridiche. Del ius respondendi, sul quale, brevemente, qualcosa dovrà ancora essere aggiunto (cfr. infra, § 11), il testo di Pomponio offre un quadro relativamente ricco, anche se difficilmente comprensibile ed anche contraddittorio. Per conto, egli si limita a una descrizione delle scuole nei fatti fondamentali ed esteriori: una breve descrizione dell’origine delle sectae e il successivo elenco dei capisaldi fino al tempo di Adriano. Per quanto concerne il contras di contenuto fra le scuole, esso si lascia solo dedurre dalle sue osservazioni implicite, e per giunta davvero vaghe, su Labone e Capitone e la prosecuzione del loro antagonismo da parte dei rispettivi successori 185. Almeno secondo il parere di Pomponio, Capitone e la scuola dei Sabiniani che lo ha seguito sono stati qualificati come conservatori, mentre Labone e i Proculiani come progressisti.

L’insufficienza di queste argomentazioni rende comprensibile il fatto che esse siano state accolte solo in parte o generalmente accantonate. Secondo l’opinione oggi dominante, il contrasto fra scuole potrebbe fondarsi su ragioni sociali, sulle quali peserebbero tradizioni romane, che ben si accordano con senso della fedeltà, contrasti personali e rapporti di concorrenza 187. Tuttavia anche negli ultimi tempi non sono mancati i tentativi di fissare a livello di contenuti il contrasto fra le scuole. Mentre A.M. Honoré 188 cercava nell’ambito dell’antagonismo politico, P. Stein 189 e crede di poter accertare la differenza metodologica: in breve i Proculiani sarebbero ingaggiati come razionalisti, avrebbero accentuato l’astrazione e il sistema, mentre i Sabiniani sarebbero piuttosto pragmatisti, e avrebbero oronato soprattutto la tradizione (ius) 190. E’ destra di nota l’opinione di Stein secondo cui l’origine delle scuole poté essere senz’altro accompagnata da oggettivi contrasti di fondo, mentre la loro successiva esistenza forse riflette piuttosto un problema sociale.

185 Cfr. soprattutto Cic., rep. 5.1.1; si veda anche Liv., urb. cond. 3.641 e 3.601.
186 Cfr. le parole ‘cas dissensiones’ in D. 1.2.2.48, che, secondo una rigorosa interpretazione, vanno ricondotta alla dissensus tra Capitone e Labone. Rimane in questione, se quel ‘adules’ si riferisca al presente ‘assoluto’ o a quello ‘relativo’: poiché quest’ultima possibilità è più verosimile, il valore informativo del passo non è troppo elevato riguardo all’epoca di Pomponio.
188 Gainis, cit., p. 18 s. e 35 s.; giustamente critico a tal proposito WIEACKER, rec. a HONORÉ, Gainis, cit., p. 407 s.
189 The two schools, cit., p. 8 s.; diversamente, ancora, in Regular inscrit, cit., p. 66 s. Cfr. anche H.E. DUESEN, Beitrag zur Kunde des römischen Rechts, Leipzig, 1825, p. 46 s., J. KODREBSKI, Sabiniani i Proculiani, Łódź, 1974, p. 308 s. (Passato), e Id., Rechtssubjekt und Rechtsabläufe in Rom am Ausgang der Republik und in der frühen Kaiserzeit, in «ANRW» II/15, cit., p. 177 ss.

Dieter Nörr

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/
Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»

Premettendo di dover rinunciare ad una discussione approfondita, possiamo qui evidenziare un parallello, ancora non (sufficientemente) posto in luce, con la retorica contemporanea. E’ significativo che anche Quintiliano, nella sua descrizione delle scuole degli Apollodori e dei Teodorei (inst. or. 3.1.17 ss.), non fornisca alcuna indicazione sul contenuto del contrasto di scuole. Egli stesso – secondo una sua specifica affermazione, polemicamente mirata – non appartiene ad alcuna scuola (inst. or. 3.1.22): ‘neque enim me cuiniquam sectae velut quodam superstitionem imbutus addicxi’. Dal confronto tra le sectae dei rectori e quelle dei giuristi emergono con evidenza le seguenti circostanze: entrambe sono sorte nello stesso periodo; con ciò la spiegazione del contrasto fra scuole giuridiche per mezzo della tradizione romana è almeno relativizzata. Non è esistito un contrasto di principio tra le scuole degli Apollodori e dei Teodorei; entrambe sostengono la tendenza atticista e si differenziano di più nelle questioni sistematiche. In modo corrispondente, anche per le scuole giuridiche viene negato un contrasto di principio e si tende perciò a cercare la contrapposizione nelle metodologie. Quintiliano rinvia infine, per quanto riguarda la denominazione di ‘sectae’, al modello delle scuole filosofiche: ‘ubi diversas opiniones tradiderunt appellatique inde Apollodori ac Teodorei ad morum certas in philosophia sectas sequendi’. Per la nascita del nome delle scuole giuridiche potrebbe essere stato valido lo stesso modello.

Nei seguenti lavori su singoli giuristi ci si è occupati specificamente dell’interpretazione dell’’enchiridion’’ (al riguardo non è il caso di indicare ancora una volta gli scritti già menzionati): Sesto Elio Petò non è stato solo osservato sotto l’aspetto del suolo influenzato sugli scritti di Pomponio e sulla giursprudenza più tarda, ma è anche sottoposto a uno sdoppiamento. Con acute argomentazioni A. Watson cerca di distinguere il Sesto Elio del ‘ius Aelianum’ (D. 1.2.2.7) dal Sesto Elio dei ‘triptertita’ (D. 1.2.2.38). Anche se una sostanziale presa di posizione su questa tesi presuppone una ricerca sulla scienza giuridica arcaica e sul processo coeva, è da rilevare che un argomento fondamentale di Watson non è decisivo. Questi, infatti, considera contraddittorio il fatto che secondo D. 1.2.2.7 il ‘ius Aelianum’ venne compilato ‘non post multum temporis spatium’ rispetto al ‘ius Flaviianum’, mentre in D. 1.2.2.38 sono nominati solo i ‘triptertita’ (non il ‘ius Aelianum’) e Sesto Elio appare come operante dopo (‘deinde’) Tiberio Corunazio; inoltre un arco di circa un secolo non potrebbe essere indicato come ‘breve lasso di tempo’. Questa argomentazione trascura non solo che il ‘ius Aelianum’ compare nel § 7, grazie ad azioni processuali (‘actiones’), ma forse anche a dei nomi (‘ius Papirianum - Flaviianum - Aelianum’). Ancor più importante è che – come mostra uno sguardo ai §§ 37 s. – l’esattezza della (relativa) cronologia non rientri proprio fra i precetti dell’‘enchiridion’.

Dell’’auditores Servii’’ nominati in D. 1.2.2.44 si è occupato F. Casavola, il quale si è interessato soprattutto al ruolo e alla caratterizzazione di Ausfidio Namusa. I termini (‘auctoritas’ e simili) utilizzati da Pomponio per delineare la posizione dei giuristi sono stati esaminati da Ch. Krampe. Degli errores – come in parte abbiamo già visto – hanno riscosso attenzione negli ultimi tempi il presunto consolato di Tuberone il Vecchio, la poco chiara riproduzione della lode ciceroniana – ‘in-
ris consultorum dissertissimus’ (D. 1.2.2.40) \(^{199}\) — e l’inesatta denominazione di Volcacio, il maestro di Cascellio (D. 1.2.2.45) \(^{200}\). A titolo di curiosità si ricorda che la peculiare predilezione del testo pomponiano per l’erroe use del nome ‘Giaate’ (D. 1.2.2.27, 42 e 44) non ha sinora trovato alcuna spiegazione \(^{201}\).

7. Altre opere di Pomponio

a) Sulla cronologia dei lavori

Volgendoci adesso agli altri lavori di Pomponio, ci vorremmo — soprattutto alla luce delle ultime ricerche di D. Liebs — esimere da un’ampia discussione sulla loro cronologia \(^{202}\). Al contrario, devono essere trattati un po’ più analiticamente dei problemi metodologici di datazione. Dal momento che nelle opere di Pomponio sono citate solo poche costituzioni imperiali, si è soliti dedurre la datazione da un confronto con i digesta di Giuliano — così che non sempre viene prestata sufficiente attenzione alle incertezze cronologiche proprio di quest’opera \(^{203}\). Il consenso su quest’ordine temporale non è troppo vasto. A parte l’‘enchirosis’, vengono assegnate al tempo di Adriano le opere minori (‘de fidei comissio’ e ‘de senatus consultis’), mentre il ‘liber singularis regularum’ deve essere stato compilato più tardi, sotto Antonino Pio. I ‘libri ad Quintum Mucium’ – un’opera (tuttavia) precedente, secondo Liebs – e i ‘libri ex Plauto’ sarebbero stati scritti sotto Antonino Pio, le ‘variae lections’ sotto Marco Aurelio. Particolarmente difficile è la datazione dei ‘libri ad Sabinum’. Forse furono iniziati sotto Adriano e conclusi sotto Antonino Pio; a quanto pare, i digesta di Giuliano non sono stati utilizzati in quest’opera \(^{204}\). Spunti ancora minori sono offerti per il commentario all’editio: in dominiono si fa riferimento ai decenni fra Adriano e gli anni ’60. Per le ‘epitulae’ si oscilla tra Antonino Pio e Marco Aurelio.

Una maggiore precisione potrebbe essere difficile da raggiungere: è anzi discutibile se le seditte indicazioni cronologiche non siano già troppo puntuali. Ciò potrebbe essere reso manifesto dai ‘libri XXXIX ad Q. Mucium’, particolarmente interessanti per il ritorno di Pomponio ai veteres. A mo’ di linea guida possono essere essere utili alcune parole di K. Latte \(^{205}\): un libro antico non è mai chiuso come lo si intende oggi, in cui la stampa segna una cesura … nell’antichità la gente lavorava alla propria opera ancora in seguito, mentre una parte della stessa già era nelle mani degli amici e del pubblico.


\(^{201}\) F. Schulun, *Ad pandectarum titulum de origine inuis commentatio*, Basel, 1876, p. 20 ss., l’ha usata come sostegno alla sua tesi, secondo cui parti del testo attribuito a Pomponio apparterrebbero in realtà a Gaio.


\(^{204}\) Riguardo alla citazione di Giuliano in D. 41.3.31.6, si veda Liebs, *ult. loc. cit.*, di avviso diverso e difficilmente sostenibile Fitting, ‘Alter and Folie’, cit., p. 35 in nota.

Disponiamo dei seguenti dati: in (Pomp. 5 ad Q. Muc.) D. 7.8.22.pr. si fa riferimento a una decisione del ‘divus Hadrianus’. In D. 34.2.10 (ancora libro V) Pomponio si richiama a una posizione dottrinale inconciliabile con il rescritto di Antonino Pio riportato in Inst. inst. 2.20.4. Nei numerosi frammenti tratti da quest’opera (19 colonne nella Palingenesis di Lenel) non è mai citato Giuliano. Accettando – come più spesso si ritiene – che i digesta di Giuliano siano stati scritti all’incirca negli anni fra il 150 e il 160, ne risulterebbe un possibile terminus ante quem. Se si è inoltre dell’opinione – con Liebs – che elementi interni depongano per una cronologia della redazione relativamente anticipata, si arriva ai primi anni del regno di Antonino Pio.

A questo modo ottimistico di considerare i dati può contrapporsi – senza cadere in esagerazioni – uno agnostico. La menzione di ‘divus Hadrianus’ nel V libro mostra con certezza solo che la parola ‘divus’? è stata scritta dopo la morte di Adriano. Con ciò non è però escluso che il V libro sia stato scritto al tempo di Adriano e più tardi possa essere stato rielaborato. Collocandolo al tempo di Antonino Pio, non sarebbe, dal canto suo, in alcun modo sicuro che i libri I-IV, per come ci sono pervenuti, siano stati scritti, nella forma attuale, prima che fosse composto il libro V, a sua volta, nella stesura in cui esso ci è tramandato. Se non è citato un rescritto di Antonino Pio, allora il passo che lo riguarda può essere stato scritto prima della sua emanazione. Tuttavia anche questa conclusione non rappresenta l’ultima parola, poiché sono possibili altre spiegazioni (mancata conoscenza, rifiuto del rescritto [col che sorge piuttosto il problema della dottrina delle fonti del diritto], imprecisione [nella redazione del V libro o nella sua rielaborazione]). Inoltre il relativo frammento (D. 34.2.10) potrebbe offrire informazioni determinanti al massimo per se stesso (cioè per il V libro), ma non per la datazione dei libri I-IV o VI-XXXIX. Anche l’omessa citazione di Giuliano non deve essere giustificata, in mancanza d’altro, da considerazioni di natura cronologica. Se si prescinde dalle possibili casualità della tradizione testuale, allora colpisce che dei giuristi successivi a Labeone solo Proculo e Celso siano citati due volte ciascuno, Pegaso e Aristone una ciascuno, mentre mancano del tutto i Sabiniani 206. In simili circostanze dall’assenza di Giuliano non può essere tratta alcuna deduzione di ampia portata.

A queste considerazioni si aggiunge che le condizioni della stesura dei digesta di Giuliano sono così intricate che difficilmente essi possono essere utilizzati come fondamento per ulteriori ipotesi 207. Sicuramente i frammenti di D. 5.3.33.1 e D. 38.2.22 offrono indizi sicuri, anche se certo non inequivocabili, per affermare che i brani corrispondenti siano stati scritti al tempo di Adriano probabilmente prima del 129 (per la mancata menzione del Senatoconsulto Giuvenziano e di un rescritto di Adriano). D. 40.2.5 e D. 4.2.18 rimandano al tempo di Antonino Pio, nell’ambito del quale il passo citato per primo, contenente la menzione del consolato del giurista, conserva (per giunta) anche il terminus post quem: il 148. Muovendo dal fatto che anche i libri qui ricordati sono stati composti nel periodo suggerito da questi indizi, ci troviamo di fronte ad un periodo di redazione di tre decenni circa. Poiché notoriamente i digesta di Giuliano seguono un ordine stabilito, si dovrebbe di conseguenza ipotizzare che Giuliano dopo la pubblicazione del VI libro, prima del 129, non si sia più occupato di hereditatis petitio o per lo meno non abbia più inserito i frutti della sua riflessione (su questo tema) nella sua opera. Da questa considerazione si potrebbe trarre anche un’altra conseguenza, e cioè che – in seguito ad un lavoro su queste materie molto più continuo – dovrebbero essersi più argomenti studiati nelle materie trattate più tardi che in quelle approfondite in precedenza. Anche se si accetta che i primi libri siano stati composti ancora al tempo di Adriano, sono da calcolare, per il lungo periodo della stesura dell’intera opera, le successive rielaborazioni.

Sorgono da qui altri interrogativi cui non è possibile rispondere: i libri successivi sono stati pubblicati singolarmente oppure è stata pubblicata tutta l’opera contemporaneamente? Oppure l’intera opera è stata pubblicata in una forma rielaborata al completamento del XC libro, dopo che già

206 In base a ciò Honoré ha inferito che al tempo della redazione di questi lavori Pomponio fosse proculiano.

207 Cfr. BUND, Untersuchungen, cit., che – p. 3.8. 8 – sintetizza i dati a disposizione. Troppo affrettate le conclusioni in FITTING, Alter und Foige, cit., p. 25 ss., e HONORÉ, Gaude, cit., p. 48 ss.
prima erano circolati singoli libri? E poi si è mai data una edizione che possa essere considerata come quella «definitiva», oppure sono circolati manoscritti relativi ai più diversi stadi di sviluppo dell'opera? Ammesso che in qualche modo sia esistita una edizione rimasta fondamentale, essa fu quella conosciuta da Pomponio (o addirittura utilizzata dai compilatori) 208? 

Dev'essere posta in luce un’ulteriore conseguenza, piuttosto grottesca, dell’eccessiva fiducia nelle date. Nei ‘libri ad Sabinum’ Pomponio cita una volta Giuliano, sebbene non sia affatto sicuro che egli abbia utilizzato i ‘digesta’ di Giuliano (si veda D. 41.3.31.6). Viceversa Giuliano ha probabilmente utilizzato il commentario a Sabino di Pomponio – e precisamente nei libri XIV e XXXV dei suoi ‘digesta’ (D. 17.2.63.9, Vat. fr. 86 ss.) 209. Se si ragiona meccanicamente sulle date, il commentario a Sabino dovrebbe essere apparso – in tutto o in parte – all’inizio degli anni ’30. Poiché inoltre dal rinvio di Pomponio alla ‘clausula nova’ di Giuliano (D. 38.6.5) emerge che il IV libro è stato composto dopo la codificazione dell’editto, allora esso dovrebbe essere stato scritto dopo il 130. Inoltre, se le opere giuridiche furono pubblicate una prima, allora Pomponio dovrebbe aver composto l’intero commentario a Sabino all’incirca all’inizio degli anni ’30. Se per contro vennero diffusi singoli libri, ci si potrebbe chiedere perché Pomponio non abbia utilizzato i primi libri dei ‘digesta’ di Giuliano. A ciò si collega la domanda sul perché nella redazione dei ‘libri ad Mucianum’ egli non li abbia presi in considerazione: eppure essi – in base alla menzione del ‘divus Hadriannus’ in D. 7.8.22.pr. – devono essere stati composti non prima della morte di Adriano. L’incertezza delle premesse produrrebbe un’infinita serie di domande e relative ipotesi.

Da ciò che si è detto emerge quanto segue circa il periodo di stesura dei ‘libri ad Q. Mucianum’: Pomponio si è probabilmente dedicato ad essi anche sotto Antonino Pio, mentre vi sono indizi contrari a un lavoro sugli stessi databile al tempo di Marco Aurelio. Probabilmente, fattori interni inducono a pensare che l’opera appartenga ad uno studio relativamente precoce nella carriera scientifica del giurista 210. Tutte le altre osservazioni non raggiungono, comunque, nemmeno il rango di una ipotesi semplicemente plausibile.

b) ‘Variae lectiones’, ‘epistulae’


Da ciò si conclude, secondo l’opinione senz’altro dominante, che i compilatori avessero a di-


Quanto al contenuto dell’opera, Liebs 215 giunge alla conclusione che la parola ‘lectio’ non accenni a una raccolta di ‘excerpta’; l’opera non contiene i frutti di una lettura, quanto piuttosto materiale di lettura. Questo offrirà, soprattutto, prove del fatto che, nella propria opera, Pomponio e-sponeva idee proprie, non altrui.

c) ‘Libri ad Sabiniun’

Pomponio, al quale non si può non riconoscere una certa originalità nella creazione di nuovi model-literari 216, sembra essere stato anche il primo a scrivere un commentario ai ‘juris civilis libri tre’ di Sabino. E’ dubbio se si tratti di un commento ‘dellmatico’ 218. Questa idea è sostenuta da F. Schulz, ma contestata da E. Seidl e da D. Liebs.

In realtà l’esistenza di un commentario lemmatico (in senso stretto) è improbabile. Come ha giustamente osservato il Liebs, va contro l’idea di una caratterizzazione del commentario giuridico come ‘dellmatico’ il fatto che i giuristi cercarono di incorporare nella loro scrittura – ora con citazioni letterali, ora mediante discorsi indiretti – il testo commentato, per quanto esso presentava di ancora attuale, come il fatto che essi utilizzarono il testo base più come ‘punto di collegamento per

212) Variae lectiones, cit., p. 55 ss.
215) V. variae lectiones, cit., soprattutto p. 68 ss.; parzialmente diverso il punto di vista di SCHULZ, Geschichte, cit., p. 280.

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(38)

204
l’esposizione delle dottrine giuridiche dei commentatori», che per commentarlo parola per parola. In particolare, circa il commentario a Sabino di Pomponio, occorre rinviare, da un lato, a quella che è stata evidenziata da Seidl e Liesb come la «libera associazione» dei casi, il cui legame con il testo commentato non è più troppo stretto, e, dall’altro, al fatto che solo una volta con (relativa) sicurezza e solo in pochi casi con una certa probabilità, una testuale citazione di Sabino è documentata in un discorso diretto (D. 22.6.3, D. 34.2.1.1, D. 41.3.39, D. 41.4.6.2); viceversa Sabino viene citato in altri punti in un discorso indiretto (D. 8.2.25.1, D. 18.1.20, D. 25.2.8.1, D. 36.3.10: ‘respondit’ o ‘aet’). Non si riconosce come anteposta al testo pomponiano, ma rappresenta piuttosto un’elemento di un confronto contro dottrine 219. E’ inoltre dubbio che Pomponio abbia ottenuto ogni volta le sue notizie sul pensiero di Sabino dai suoi ‘libri iuris civilis’; almeno in D. 19.1.6.4 220 egli deve la notizia a una relazione di Minicio.


219 Cf. D. 30.26.2 (Sabinus et Cassius, Procne et Nerua); D. 35.1.6.1 (Neratius, Servius, Labo, Sabinus et Cassius); D. 41.1.28 (Labo et Sabinus, Procneus); D. 45.3.6 (Offilius, Cassius et Sabinus).
220 ‘… quod et in locatis dolius praestandum Sabinum respondisse Minicio reft’.
222 Si trovano titoli duplicati anche per i libri di Giavoleno e di Pomponio dedicati a Plauzio e per i libri su Minicio di Giuliano; per essi dovrebbero valere le stesse considerazioni.
Paolo. Al contempo da questa osservazione può dedursi che nel periodo tra la fine della classicità giuridica e la compilazione vi fu scarso interesse per i mutamenti testuali. Wieacker – soprattutto in base all’analisi di D. 45.1.5.pr. – giunge alla conclusione che quest’opera sia stata sottoposta, al più tardi prima della metà del IV secolo, ad una rielaborazione volta a semplificare e rendere più retorico il testo. La presa di posizione, su questo non del tutto aproprio giudizio, è a tal punto legata alla questione, oggi nuovamente assai dibattuta, di quanta retorica e di quanto schematismo si possano ritenere capaci i giuristi classici (e Pomponio in particolare), che si può prescindere da un’isolata discussione relativa a questo punto.

d) ‘Libri ad Q. Mucium’

Nella nostra prospettiva d’indagine sono di particolare interesse gli ‘ad Q. Mucium lectionum libri XXXIX’ – in quanto indizio dell’interesse caratteristico di Pomponio (e del suo tempo) per le origini della letteratura (giuridica) 227. Certo non è possibile accertare con sicurezza il rapporto cronologico di quest’opera con gli altri due scritti sul ‘ius civile’ di Quinto Mucio Scevola, i ‘libri ad Quintum Mucium’ di Lelio Felice 228 e i ‘libri ex Mucio’ di Gaio (autocitazione in inst. 1.128), ma qualcosa sembra testimoniare a favore dell’idea che, come minimo, l’opera di Gaio sia apparsa dopo quella di Pomponio 229 e solo l’incertezza sul tempo della vita di Lelio Felice milita contro il fatto che Pomponio risulti anche qui l’inventore di un nuovo genere letterario, peraltro non di grande successo. Strano, e forse fondamentale per la caratterizzazione dei giuristi-letterati, è che questo genere di opere, a quanto sembra, pare coltivato solo da prudentes che molto probabilmente non appartenevano al ‘certo alto’.

Come per il commentario a Sabino, anche per il commentario a Q. Mucio di Pomponio è dubbio se esso possa essere qualificato come lemmatico. Sicuramente c’è una gran quantità di passi nei quali è testimoniata una citazione di Mucio o di essa è relativamente sicuro l’impiego 230. Tuttavia un testo come D. 34.2.34 (ο ad Q. Mac.) parrebbe indicare con tutta chiarezza che la forma lemmatica non è affatto seguita sino in fondo 231. Il principium inizia con una citazione letterale di Quinto Mucio. Segue – introdotto da ‘Pomponius’ – una trattatazione ricca di varianti dello stesso Pomponio. Il paragrafo seguente viene introdotto da ‘item scribit Quintus Mucius’, col che il contenuto...
to viene riprodotto con un discorso indiretto. A ciò si collega di nuovo un’osservazione «differenziante» di Pomponio. Nel § 2 del frammento, infine, l’opinione di Q. Mucio Scevola viene accolta nella formulazione adesiva di Pomponio. Mentre dunque il testo di Mucio nel _principium_ compare come lemma, ciò è già più dubbio per il § 1, mentre è escluso per il § 2. Ne deriva che l’espressione «commento lemmatico» è fuorviante anche per le _lectiones ad Q. Mucium_ di Pomponio.

Il commentario è descritto in modo appropriato da D. Liesb; si tratta di frammenti insolitamente lunghi, spesso a stento abbreviati dai compilatori, che difficilmente sono disponibili in pagina. Il commento di Pomponio è simile a un trattato didattico; lo scarso significato della casistica si contrappone alla massa delle osservazioni dogmatiche e alle prese di posizione critiche nei confronti delle _opiniones_ giurisprudenziali.

8. Per una qualificazione di Pomponio giurista

Non è ancora sufficientemente studiato il problema di come Pomponio procedesse nel suo lavoro di giurista. In questa situazione è anche difficile rispondere all’interrogativo – già di per sé irriverente – sulle sue qualità di giurista. Il giudizio su questo punto viene influenzato soprattutto dalla sua particolare posizione all’interno della scienza giuridica romana: considerato diacronicamente, egli è, per il periodo in cui è vissuto, contemporaneo dei giuristi altoclassici e, per le sue opere, contemporaneo di quelli tardoctlassici. Considerato sincronicamente, egli mostra certi tratti della letteratura didattica considerata minore e si colloca – per quanto concerne il suo contributo nel lavoro propriamente giuridico – all’ombra dei giuristi altoclassici, soprattutto di Giuliano. Da entrambi i punti di vista è possibile spiegare il giudizio, lasciato di solito in sospeso, circa le sue qualità di giurista, a proposito del quale non è certo decisiva l’osservazione «estremista» di D. Liesb sul «besciendene Niveau» del giurista. Del resto, più recentemente, si trovano accenni ad un giudizio marcatamente positivo.

Conosciamo relativamente bene – grazie soprattutto al lavoro di H. Fitting e di A.M. Honoré – la misura del suo impiego di precedenti scritti giurisprudenziali. Proprio per un giudizio sul suo atteggiamento nei confronti del passato è significativo che egli attribuisca un peso particolare alle idee dei giuristi repubblicani. Non è escluso che egli per primo li abbia – in parte – introdotti di nuovo nella discussione giuridica del suo tempo. Sulla base del fatto che egli spesso documenta (si veda D. 1.2.2.36, 38, 39, 42, 44 _et alii_) tanto la sua conoscenza quanto la sua ignoranza degli
scritti giurisprudenziali dei *veteres*, si può verosimilmente sostenere che egli abbia autonomamente utilizzato la letteratura più antica 240. L’originalità di Pomponio emerge sia in questo sia nella sua frequente qualificazione come precursore dei giuristi tardoclassici – dietro la quale può celarsi una certa ambiguità. Il suo commentario a Sabino è «pionieristico» 241, il suo commentario all’editto supera per dimensioni (e per l’abondanza del materiale utilizzato) tutti quelli precedenti (e successivi). Della presunta originalità dell’«enchiridion» abbiamo già parlato. Per quanto concerne i generi letterari e l’uso della letteratura si può dire di lui: *prima innovare instituit* 242. A favore della sua autonomia gioca, inoltre, il fatto che egli – nonostante la probabile appartenenza a una scuola – nel problema delle controversie tra *sectae* giuridiche si mantenga neutrale. Da questo punto di vista egli è paragonabile ad Aristone o Giuliano; mentre Gaio, che con lui viene più spesso confrontato, si comporta generalmente in modo diverso 243.

Più difficile da valutare è il metodo che Pomponio impiega per descrivere le circostanze rilevanti per il diritto e per risolvere i problemi giuridici. In quest’ambito senz’altro si avranno differenze fra le singole opere e forse anche tra le epoche della sua vita. Nel commentario a Mucio, che – allo stesso modo delle opere omonime di Lelio Felice e di Gaio – appare poco o per nulla citato dagli altri giuristi, abbiamo scorto un trattato caratterizzato soprattutto da teorizzazione e schematizzazione. Talora si ha come l’impressione di pedanteria e pigioneria 244 e di una mania di completezza, che si manifesta nell’esaurimento di tutte le possibili alternative (D. 32.85), o, infine, di un atteggiamento da maestro di scuola (D. 33.17). Tuttavia occorre notare che un simile quadro emerge soprattutto dai frammenti in tema di diritto ereditario. Nella interpretazione delle clausole testamentarie si sono mostrati inclini alla pedanteria anche giuristi la cui considerazione presso la moderna romanistica è incomiesta 245.

Anche nel commentario a Sabino troviamo (si veda solo D. 45.1.5.pr.) analoghe trattazioni – per questo facilmente sospettate di non essere sincere; in esse è però prevalente il fatto di arricchire la casistica con la discussione di altri giuristi, così che risulta difficile distinguervi, dal punto di vista metodologico, dal corrispondente trattato di Ulpiano. Qualcosa di simile vale forse per il commentario all’editto. Sotto questo aspetto è dubbio se ciò – questa è del resto la sospesata opinione di D. Liebs 246 – valga in generale. Liebs lavora sulla caratterizzazione dello stile delle opere di Pomponio con concetti quali l’inclinazione alle differenziazioni, a trovare (speculando) nuove varianti – non necessariamente frutto di un’attività pratica – ai casi, la predilezione per i dettagli, l’ampiazza didascalica, l’eccentricità che arriva al gretto atteggiamento da maestro elementare (soprattutto, però, nei primi scritti).

La difficoltà di un giudizio obbiettivo (dal moderno punto di vista) sul giurista, induce a porre piuttosto la domanda riguardo al suo influsso sulla tarda giurisprudenza 247. Da Giuliano Pomponio viene citato solo due volte – probabilmente come referente per opinioni di Sabino 248. Ancora du-

---


242) Si veda il suo giudizio su Laboeone: D. 1.2.2.47.

243) Cfr. in proposito Liebs, *Gains*, cit., p. 66 s.; *Fitting, Alter und Folge*, cit., p. 34.


246) *Variæ lectiones*, cit., p. 77 s.


rante la vita di Pomponio o poco dopo la sua morte i suoi scritti sono usati da Marcello 240 e Cervidio Scevol, quindi dai principali giuristi della metà del II secolo. Un particolare interesse Pomponio lo riscuote da parte di Ulpiano, fanatico delle citazioni 250, che, stando all’elenco di A.M. Honoré lo chiamerebbe in causa 314 volte. Quindi Pomponio viene superato per quantità di citazioni solo da Giuliano, ma si lascia alle spalle giuristi del calibro di Marcello, Celso e Sabino. Certo questa prefe
renza di Ulpiano dipende anche, ma non solo, dal carattere enciclopedico delle opere di Pomponio, che si prestava particolarmente agli obbiettivi e, forse, anche alle inclinazioni di Ulpiano.

Come ha recentemente posto in luce H. Ankum, Pomponio venne utilizzato dai giuristi tardo-
classici non solo come fornitore di materiale; piuttosto essi hanno in molti casi qualificato positiva-
mente le sue argomentazioni, con parole elogiative come ’recte’, ’belle’, ’elegantе’. Di queste espres
sioni – secondo Ankum – su un totale di 22 testi, 20 provengono da Ulpiano, ma due anche da Paolo
(D. 23.2.44.5 e D. 47.10.18.2), che in rapporto a Ulpiano nei testi pervenuti cita di rado Pomponio
(solo 13 volte). Certo si devono tenere in conto i rischi connessi alla statistica. Infatti di Ulpiano so
no tramandate, senza proporzione, più opere che di qualsiasi altro giurista; da fronte a certe somi
glianze tra Ulpiano e Paolo (nel metodo, negli scopi e nel modo di pensare), non è così difficile
ascrivere una certa ’idiosincratica’ inclinazione di Ulpiano per Pomponio. Ciò nonostante, la qua
lità delle citazioni dalle opere di Pomponio, negli scritti delle successive generazioni di giuristi, de
pone a favore della congettura che queste ultime guardarono a lui in modo meno ostile di alcuni
moderni romanisti 251.

9. Indagini sulla «Welthanschaung» di Pomponio
Ci siamo finora occupati del curriculum vitae di Pomponio, dei problemi di storia letteraria, infine –
anche se velocemente – delle sue qualità di giurista. Rimane la questione, legata a un indirizzo di ri
icerca non solo oggi di moda, ma anche legittimo, circa la sua «ideologia» o «visione del mondo».
Poiché l’’enchiridion’ è l’unico manuale di un giurista classico in cui si riflette sull’attività giurispruden
ziale (non troppo approfonditamente, certo, ma tuttavia in modo tale da consentire un’’indagine,
sulla base di un insieme dei fattori), ne consegue il tentativo, con Pomponio, di un tale approccio 252;
ascriviamo in sospeso la questione della possibilità di estendere i risultati ad altri giuristi o alla giuris
prudenza romana in genere. Prima di occuparci dettagliatamente di un aspetto particolare, e cioè
della problematica del rapporto di Pomponio col passato e col presente, merita di essere brevemente
illustrata la ‘dottrina’ dello stesso Pomponio, ripetutamente discusso negli ultimi tempi, sul ruolo
della giurisprudenza nella formazione del diritto. Nella misura in cui questo problema si interseca
con quello che ci interessa, relativo alla ‘coscienza storica’ di Pomponio, esso ci impegnerebbe anche
nel prosieguo.

Oltre a Bretone, soprattutto due autori hanno dedicato interessanti riflessioni a questo tema.
Come abbiamo visto, M. Fuhrmann 253 nella sua ricerca di storia lessicale giunge alla conclusione
che Pomponio indichì in modo anacronistico l’attività della giurisprudenza arcaica come ‘interpretatio’
. Se ciò è corretto, ne derivano due conseguenze: da un lato Pomponio, noncurante, ha usato con
cetti, creati per la giurisprudenza del suo tempo, per descrivere un’attività che probabilmente nien

teva a che fare con la ‘interpretatio’ della giurisprudenza sua contemporanea; da questo punto di vi

250) Prendendo in considerazione il materiale conservato dovrebbe risultare che le citazioni in Ulpiano sono
251) Solo per amor di curiosità si ricorda l’impiego di Pomponio come ‘rappresentante del diritto romano’ in un
dialogo (mediozianiano) di Teodoro Prodromo: cfr. C. SANIELLO, Di una singolare sopravvivenza di Pomponio in un’opera
252) Oltre che Africano (cfr. infra, III), anche Cassio potrebbe rappresentare un oggetto idoneo per quest’inda
gine. In questa sede è particolarmente opportuno ricordare il suo discorso tramandato da Tacito (ann. 14.42 s.)
Cfr. a proposito, per ora, F. D’IPPOLITO, Ideologia e diritto in Gaio Cassio Langino, Napoli, 1969, passim, e NORR, Re
chtskritik, cit., p. 61.
253) Interpretatio, cit., p. 80 s.; cfr. a riguardo supra, § 6.c.
sta si potrebbe parlare per Pomponio di un modo a-storico di vedere le cose. Più importante è però che Pomponio, così facendo, sottolinea anche la continuità dell’attività giurisprudenziale che nella sua concezione procede ininterrotta dalla “interpretatio” delle XII Tavole fino al presente.

Con il rilievo conferito alla continuità si troviamo nello specifico ambito tematico di Lombardi e Bretone. All’inizio della sua ampia ricerca sul diritto giurisprudenziale, per il quale il diritto romano è un esempio importante, L. Lombardi si pone la domanda della “riflessione teorica” dei giuristi romani sul «Juristenrecht». Per Pomponio il «Juristenrecht», il ‘proprium ius civile’ (D. 1.2.2.5, 12), è alla fine dell’ordinamento giuridico: “quod constare non possis ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem passi soddicis in melius produci” 255. Il «Juristenrecht» ottenne la sua legittimazione attraverso la conoscenza, da parte dei prudentes, del diritto (scientia) – un elemento che in particolare sta a cuore al giurista «academico» Pomponio – e attraverso la loro posizione sociale (auctoritas), documentata dalle cariche pubbliche e dallo ius respondendi.


---

254) Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1967, p. 5 s; si veda in proposito anche F. WIEACKER, rec. a «Gaio nel suo tempo», cit., p. 489 s.


257) Ga 1.2 s. (‘vide leges’): cfr. BREITONE, Tecnica, cit., p. 30 s., 127 s.

258) In questa prospettiva BREITONE, Tecnica, cit., p. 145 s., si occupa anche dello ius respondendi: cfr. supra, § 6 c. ed infra, § 11.


260) Si veda a questo proposito FÜHRMANN, Einführung, cit., p. 132 s. Sotto l’aspetto dell’autorità fondata sullo
III. MODELLI DI INTELLIGENZA STORICA NELL’EPOCA DELLA GIURISPRUDENZA ALTOCRASSICA

Per sfuggire al pericolo – spesso attuale, anche nelle moderne opere di storia giuridica – di interpretare la giurisprudenza romana come un’apparizione isolata e quindi (cioè che non rappresenta nemmeno il peggior inconveniente) incompleta, tenteremo, in primo luogo, di mostrare (semplificando) il contesto mentale nel quale Pomponio ha svolto il suo ruolo di storico (in senso ampio). Certamente affermatelo attribuire all’epoca che qui ci interessa un solo possibile tipo di coscienza storica e di atteggiamento verso il passato e il presente. Il vicino esempio della retorica mostra come nella stessa epoca – anche se talvolta con peso diverso – si poterono confrontare atticismo, astianismo, arcaismo, modernismo e classicismo (con le loro diverse varianti e contaminazioni) 261. Ciò che vale per lo spazio del tempo, può tuttavia valere anche per lo spazio individuale, che rispecchia le contraddizioni della propria epoca. Sotto questi aspetti devono essere descritti, sulla base delle fonti che risalgono all’epoca fra il 100 e il 170 d.C., alcuni possibili modelli di intelligenza storica. Si tratta di un arco temporale nel corso del quale, probabilmente, una tendenza, quella dell’arcaismo, ricaccio in qualche modo le altre, ma durante il quale, a quanto pare, non si verifica alcun fondamentale mutamento nei modi espositivi. Plasticamente, preferiremo descrivere i diversi approcci, caratterizzati dall’intelligenza storica, in riferimento diretto alle persone. Certamente la grossolana caratterizzazione che seguirà fa loro torto quanto ad individualità o personalità letterarie 262. Poiché qui però non ci interessano né distinzioni biografiche né storico-letterarie, potrebbero esserci consentite certe semplificazioni e certi schematismi.

Contrariamente a quanto appare a prima vista, per il nostro quadro di fondo non gioca alcun ruolo particolarmente importante l’anonimo giurista di Gellio, not. Att. 16.10, che è invece, per Schulz 263, una figura chiave. Certamente, in base al testo di Gellio, si potrebbe ammettere che il giurista da lui indicato come “ins circulo callenti” avesse una certa levatura giuridica, il che potrebbe renderlo una figura paragonabile ai giuristi classici del suo tempo. Tuttavia oltre alla stessa congettura che siano state prese molto sul serio le sue irrispettose osservazioni sul passato, è problematica anche la loro generalizzabilità. Se così fosse, il suo atteggiamento sarebbe veramente molto lontano da quello di Pomponio.


263) PRINCIPFI, cit., p. 70; contro, a ragione, MASCHI, IL diritto romano, I, cit., p. 87 s.; cfr. anche G. CRIFO, La legge delle XII Tavole, in «ANRW.»., I, 12, cit., p. 120 nt. 38. Una accurata interpretazione del testo si trova in NÖRR, Der Jurist im Kreis, cit., p. 57 s.

In luogo di un’accurata analisi, possono essere enumerati, in questa sede solo brevemente, alcun fatti, che certo non mettono in dubbio il disprezzo del giurista – scaturente sia da una certa rozzezza sia dalla ragion pratica – per le ‘antiquitates’, ma tuttavia lo relativizzano. Il corrente impiego di termini antiquari da parte del giurista potrebbe indicare che egli aveva senz’altro una conoscenza antiquaria 267; e certo non è da escludere che egli avesse imparato queste parole solo a memoria – ipotesi a favore della quale depone la sua ignoranza sul significato di ‘proletarius’. Se si ha molta fiducia negli indizi, dalla sua partecipazione alla lettura di Ennio si potrebbe persino concludere per un suo interesse nei confronti della letteratura arcaica; la conciliazione di ciò col suo sprezzante giudizio sul diritto arcaico sarebbe difficile, ma pur sempre possibile. Inoltre la critica alle XII Tavole appartiene ai «topoi» in voga nella letteratura antica 268. La critica implica comunque un interesse. Pertino se si interpretasse il giudizio dell’anonimo nel senso di un assoluto disinteresse, sarebbe incerto se quest’opinione fosse quella di tutti o soltanto della maggior parte dei giuristi contemporanei. Più importante che questo, perché per motivi che qui non interessano, lo schema del dialogo fra Gellio e il giurista si trova con maggiore frequenza, nelle noctes Atticae 269. Accanto a ciò rileva il ruolo dell’anonimo giurista, soprattutto per via della sua dilettante impreparazione come grammatico. Interrogato sul significato di qualche antica parola egli legittima con la propria ignoranza, con la sua specializzazione professionale – talvolta aggiungendo denigrations dell’antico. Gli viene mostrata la necessità della conoscenza delle parole attraverso citazioni di poeti, all’interno delle quali esse compaiono e per la cui interpretazione egli dovrebbe essere competente. Da questi aneddotti si potrebbe al massimo dedurre l’atteggiamento di alcuni grammatici verso il passato, non però dell’arco come tale, che – nonostante alcuni membri del partito del modernismo – non si pone come antistorica. Qualcosa di simile potrebbe valere per la giurisprudenza.

264) Non è qui il caso di approfondire se il suo sia o meno a un racconto fitizio (cfr. a proposito del problema DIRKSEN, Die Auszug, cit., p. 21 s.). Una struttura simile per il racconto di Gellio tanto in noet. Att. 4.1 che 5.21 potrebbe essere un argomento a favore della finzione, per quanto non un argomento decisivo. Per contro, a favore della storicità, milita la qualificazione del giurista come: familiaris di Gellio – insieme con la mancata menzione del suo nome.


266) Da questa indicazione si ricava che la supposizione di Maschi, secondo il quale si sarebbe trattato di un ‘casualium’, non è sostenibile. Anche se le parole di Gellio vengono interpretate come una critica dell’ignoranza del familiaris, è mia opinione che tuttavia le stesse lascino intatte le sue qualità di giurista come tali.

267) Cfr. il giudizio su Aper nel ‘Dialogus’ (2.2): ‘…omni eruditione imbutus contemptuque potius litteras quam nasivbat’. Come mostra Cic., de or. 2.14 (riguardo ad Antonio e Crasso), simili asserzioni si muovono nell’ambito di una topica diffusa.

268) Cfr. gli esempi contenuti in NORR, Rechtskritik, cit., p. 66.


Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/riivistadirittoromano/

(46)
Vicino al giurista anonimo, non incolto ma guidato nella sua ostilità alle situazioni del diritto arcaico da una (possibile) combinazione di disprezzo e di disinteresse, possiamo collocare lo stesso Gellio, contemporaneo – forse appena più giovane – di Pomponio. Il suo interesse si concentra sul passato, non sul confronto tra passato e presente. Quanto più qualcosa (uno scrittore, una parola) è antica, tanto più grande è il suo valore. Inoltre è spesso difficile distinguere se vengono cercati nel passato dei modelli che devono operare nel presente, se essi debbono soddisfare una nostalgia o se rappresentino altrettanta «palestrelle della curiosità». Come indica anche la «cattiva coscienza» di Gellio – ben nota agli storici moderni –, non possiamo aspettarci un atteggiamento privo di contraddizioni. Alcune osservazioni di Gellio – non originali, del resto, ma in sintonia con la tradizione letteraria – potrebbero in questo senso delinearne un profilo 270.

In base alle sue inclinazioni letterarie Gellio si colloca tra arcaismo e classicismo, in base alla sua «coscienza storica» è un rappresentante della tendenza antiquaria. La dialettica degli antichi che, strappata all’oblio, diventa novità, è per lui assolutamente normale (not. Att. 11.7.1 s.): «Verbis uti aut nimis obsoléité excentricissique aut insolentibus novitatissque durae et inlépidae par esse dictum videtur. Sed molestius equidem culpatisque esse arbitror verba nova, incognita, inaudita diuere quam involutae et sordentiae. Nova autem videri dico eliam ea, quae sunt inaniata et desita, eti sunt vetustas ».

Egli cita in modo favorevole le parole di Favorinò, che questi rivolse a un «adolescens veterum verborum exquidissimus» (not. Att. 1.10.4): «Vive ergo moribus praeeritis, loquere verbis praesentibus ». Una vera e propria giustificazione per l’uso delle antiquitates è la praefatio alle «notae Atticæ ». Gellio sottolinea che il suo lavoro è stato svolto nel tempo libero ed è stato pensato per il tempo libero (praef. 1.12, 14, 23).

Al riguardo egli si pone contro l’intuitile saccenza dei greci (praef. 11), sottolinea l’utilità (soprattutto per il τὸ ἀνρείριον e per τὸ ἀνεργίον) 271 e la necessità del suo lavoro di raccolta per l’erudizione in generale (ερυθίτον), per la conoscenza delle artes e infine per la oratio (praef. 12 s. e 16). Eccetto lo scopo nominato per ultimo, che poteva forse essere «pratico», si intuisce che sono – nonostante tutte le riserve verbali – proprio la formazione culturale e lo svago, fine a se stesso, gli scopi che Gellio persegue con le sue notizie antiquarie. In lui quasi nulla si avverte del pathos del viaggio a ritroso verso un passato migliore. Il (semplificante) giudizio complessivo potrebbe suonare così: la conoscenza di un passato il più possibile lontano – senza riguardo alle sue circostanze storiche – è per lui di per sé un valore; l’accenno ad un’utilità per il presente costituisce una mera proposizione apologetica.

Vogliamo poi considerare, ai fini della ricerca sulle tipologie di coscienza storica, i tre oratori del dialogus di Tacito. Il quadro naturalmente è qui assai più ricco e differenziato. Il dialogo si occupa di un tema certamente molto discusso nel I secolo d.C., e cioè il tema del reale o presunto decadimento della retorica 272. Tuttavia non è troppo azzardato generalizzare le asserzioni che appaiono simili ad espressioni di generica critica culturale.

Il primo oratore, Aper, può essere, icasticamente, definito un modernista. Egli non si limita alla difesa del presente, ma deride il passato e lo considera di una qualità lontana da quella moderna 273. A causa di questa aggressività contro il passato, la sua impostazione storico-relativistica può realizzarsi solo parzialmente. Secondo la sua opinione, gli oratori del II secolo a.C. sono ‘borridi et impoliti et ru-

---


272) Sulla decadenza della retorica nel 1 sec. d.C. si veda Petru, sat. 1 s.; Quint., de causis corruptae eloquentiae ; [Longino], peri hypotese, in fine.

273) Cfr. dial. 1.4: ‘...multum vexata et irrita vetustate nostrorum temporum eloquentiam antiquorum ingenii anteferet’.

---

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(47)

213
des et informer' 274. Il confronto tra le finezze dello stile moderno (dei novi rhetores) 275 e la pedante rozzezza degli antichi sicuramente non comporta alcuna precisa prospettiva storica. Un simile approccio gioca meno alla comprensione del passato che alla legittimazione del presente. L’arte retorica dovrebbe adattarsi ai tempi (dipl. 18.2): ‘… mutari cum temporebus formas quoque et genera dicendi’ 276. Non ci sarebbe alcun parametro per individuare la migliore tecnica retorica (dipl. 18.3). Presso gli antichi si cerca invano, poiché anche allor assi erano in disaccordo, sul punto 277. Non sarebbe consentito, a partire solo dalla differenziazione dello stile, concludere per il suo scadimento (dipl. 18.3): ‘… nec statim deterius esse quod diversum est’. La prospettiva storica si rafforza quando egli si interroga sui fondamenti della differenza fra vecchia e nuova retorica 278 e sulla preferenza per gli antichi 279.

La posizione assunta da Aper che, richiamandosi alla legittimità del presente e ai mutamenti storici, trascura o addirittura denigra il passato, è a quanto pare tipica del modernismo. Essa si ritrova, in forma più discreta, nel discorso di Valerio Messalino sulla riduzione della severità del diritto precedente 280, nonché, formulata con più forza, nel famoso discorso di Claudio sui senatori Galli 281 e in quello di Vitellio sulla legittimazione del matrimonio – incestuoso secondo la concezione romana – tra Claudio e sua nipote Agrippina 282. Ad essa corrisponde l’atteggiamento di Seneca, il più famoso dei modernisti, che si fa riferimento delle XII Tavole 283. Ancora una volta si può ricordare anche l’anonimo giurista di Gellio; se si prendono sul serio le sue parole, tuttavia il suo disinteresse per il passato apparirebbe grande quanto il suo rifiuto polemico.

Con tutto ciò appare degno di nota che la posizione modernista, per come Aper la raffigura, non si presenta affatto come priva di contraddizioni. Basti pensare a come egli rivelì la debolezza della sua posizione quando – lavorando coi suoi artifici sofistici – sostiene che non si potrebbe annullare Cicerone (così come Demostene) tra gli oratori antichi 284, e quindi tenta (senza riuscirci completamente) di eliminare il problema attraverso una nuova definizione di retorica antica. Egli stesso conosce bene gli antichi 285. Stando all’opinione del partecipante al dialogo, lo screditare il passato da parte sua non può essere preso completamente sul serio (dipl. 24.1 ss.). Una chiara contraddizione si rinviene poi nel fatto che egli riferisce si il mutamento storico e la legittimazione del presente da una prospettiva, per modo di dire, storica, ma rifiuta (con intenzione polemica) questa prospettiva storica a ciò che disprezza del passato 286. Sono queste contraddizioni, in modo partico-

---

275) Dipl. 14.4: cfr. anche 20.1 s.
277) Si veda la serie Catone, C. Gracco, Crasso, Cicerone, Corvino in dipl. 18.2; cfr. anche 18.4 s. e 22.1 s.
278) Vengono citati ad esempio: la (semi-)preparazione retorica e filosofica generalmente diffusa (dipl. 19.2 s.) e il cambiamento dell’ordinamento giudiziario (si veda anche dipl. 20.1 s.). Circa i destinatari delle orazioni, cfr. dipl. 5.7 e 10.7.
279) Dipl. 18.3: ‘vitio autem malignitatis humanan vetera semper in laude, praesentia in fastidio esse’. Si veda anche Quint., inst. 3.1.21: ‘… ad pastorem enim virtus durabit, non pervestit invadat’.
280) Tac., ann. 3.34.1 s.: cfr. innanzitutto le parole: ‘… multa duritiae veterum in mediis et lactibus mutata’. Si veda al riguardo ad esempio R. Syme, The Senator as Historian, in «Histoire et Historiens», cit., p. 199 s.
283) Sen., nat. quaest. 4.7 riguardo al ‘fructus exactur’.
286) Accenti a ciò si trovano per lo meno in dipl. 19.2 ss. (riguardo al cambiamento di gusto); cfr. anche dipl. 22.2.
lare, che mostrano come non fosse, di conseguenza, possibile un'attitudine (autenticamente) modernista 287.


All’approccio classicista corrisponde anche il fatto che vengano indagati i motivi del cambiamento, valutato come decadenza, nell’ambito morale, soprattutto dell’educazione (dial. 28.1 ss.): ‘... non inopia hominum, sed decidia inventinis et negligentia parentium et inscientia praecipientum et oblivione moris antiqui’. Segue l’ampia descrizione, i cui dettagli non interessano, dell’antica educazione cettata a modello per il presente 289. Conseguentemente si afferma che solo il miglioramento della formazione dell’oratore può riportare la retorica ai precedenti livelli. Che si conceda una possibilità al presente, è sintomo di un ottimismo non estraneo al classicismo. Messalla è quindi rappresentante di un modello assoluto di arte retorica. Il fatto che egli risulti al contempo laudator temporis acti, segue dalla sua tesi, secondo cui la migliore arte retorica si è sviluppata nel passato. Il passato come tale non avrebbe alcun particolare valore in sé – sebbene sia lecito dubitare che Messalla avrebbe tratto anche questa conseguenza 291. Egli viene pur sempre indicato da Materno come avversario degli antiquari; egli si distingue chiaramente anche dagli arcaisti (per esempio del II secolo d.C.), dal momento che preferisce l’epoca della «maturità» rispetto alle origini.

Come osservatore pessimista e rassegnato, che però cerca di giudicare passato e presente in base alle loro rispettive condizioni, viene indicato il terzo oratore, Curiazio Materno. In base alla sua esposizione, conservatasi in modo solo frammentario (dial. 36.1 ss.), egli distingue con più forza rispetto agli altri analisi e giudizio di valore. Senza dubbio Materno stima l’arte retorica del passato molto più elevata di quella del presente 292. Tuttavia anche i moderni hanno raggiunto ciò che nella loro epoca è possibile 293. Non dipende da loro stessi, ma dalla situazione storica, se essi sono indiretto rispetto ai loro predecessori. La celebre ricerca sulle cause della decadenza della retorica nel presente e la preferenza (forse compensatoria) del presente al passato non necessitano qui di essere

287) Cfr. anche LEEMAN, Orations ratio, I, cit., p. 246 ss., riguardo a Seneca.
289) Dial. 25.7 e 26.1 ss.; cfr. anche 42.2.
290) Notoriamente fra essi sono compresi la vecchia discussione sul rapporto tra giurisprudenza e retorica e sulla necessaria conoscenza del diritto da parte del buon retore: cfr. dial. 28.6, 31.7 s. e 32.3 e 8.
293) Dial. 36.2: ‘nam et si horum quoque temporum oratores ea conscientes sunt quam composita et quanta et huata re publica tribuni fas erat, tamen...’ Notoriamente idee progressiste si trovano anche nell’altrettanto tanto conservatore Plinio il Vecchio: si veda GIGON, Studien, cit., p. 388 s. Comprensibilmente, anche un ‘modernista’ può sviluppare idee pessimistiche: si veda Sen., op. ad Luc. 90.40, e not. quarr. 3.27.
nalizzate nei dettagli. La grande retorica del passato appare necessariamente a un’epoca infelice, lacerata dai disordini e dalla irrequietezza. Il calmo e ordinato presente può offrire solo un modesto campo di azione agli oratori. Se tutto va bene l’oratore è superfluo come il medico (dialog. 41.1 ss.). Risultato: slanci ironicamente malinconici (dialog. 41.5): “nunc, quoniam neque oedium tempore assequi po-test magnam jamam et magnam quietem, bono sacculo sit quiesca citra obtructionem alterius utatur”.

Nella ricerca delle cause della decadenza, rifiutando una frettolosa valutazione morale, e nella comprensione del presente per come esso effettivamente è, Materno appare come osservatore storico-relativista. Per quanto concerne il taglio delle sue opinioni, egli giudica il presente con rassegnazione, il passato con nostalgia e, al tempo stesso, repulsione. Come Aper, egli rielabora la legge del divenire storico. In contrasto con lui egli la applica tanto al presente quanto al passato, e, oltre a ciò, non può condividere con lui il suo atteggiamento ottimistico.

E’ naturale che questo orientamento – anche solo per alcuni tratti – si trovi, in genere, nelle espressioni dell’epoca. Così lo storico Tacito, nella sua breve digressione sulla storia della legislazione, lascia capire che, di volta in volta, preferisce le epoche precedenti a quelle successive, ma sostiene i mutamenti come storicamente fondata. Egli mostra anche maggior equità verso il presente nelle parole con cui conclude l’esposizione della storia delle leggi sul lusso e delle ragioni della loro assenza nel presente (ann. 3.55.4): “… nisi forte rebus cunctis inest quidam velit oribus, ut quem ad medium temporum vives, ita morum vertantur; nec omnia apud priores meliora, sed nostra quaeve atque multa laudis et artium imitanda posteris tuli”.

Non è questo il luogo per una raccolta delle osservazioni – in difesa del presente nelle confronti del passato – a proposito della mutatio temporum e sulle mutatio morum, artium etc., che attraverso quella vanno spiegate. Come minimo dobbiamo indicare il discorso del giurista Sesto Cecilio Africano in Gellio (not. Att. 20.1), particolarmente interessante per lo storico del diritto. In una discussione con Favorin sul valore delle XII Tavole, il giurista non si limita a un’apologia dell’antica opera legislativa e al chiarimento delle sue formulazioni con argomenti storici e razionali – cose entrambe sfocianti in un encomio dell’antico diritto e in un (almeno implicito) rifiuto del presente. Piuttosto egli accenna anche – sebbene di modo stereotipato, non analitico – alla relatività storica del diritto (Gell., not. Att. 20.1.22): “… non enim proietto ignoras legum oportunitates et medias pro temporum moribus et pro rerum publicarum generibus ac pro utilitatum praesentium rationibus prope viatorium, quibus medendum est, ferveribus mutari atque festi neque uno statu consistere, quin, ut facies caeli et maris, ita rerum atque fortunae tempus statuius variantur”.

Non sono da trascursare certi paralleliti con l’atteggiamento di Materno. Tuttavia il livello della riflessione, per modo di dire, del giurista (almeno stando al testo di Gellio) appare molto più basso di quello di Materno. La sua preferenza per il passato è più semplistica, come anche il suo rifiuto del presente. Il parallelo fra mutamento del diritto e mutamento sociale si limita a un uso di argomenti stereotipati (cfr. il topos della utilitas). Inoltre la prospettiva arcaizzante corrisponde al fatto

249 Cfr. KEYSNER, op. cit., p. 325 ss. Degna di nota è la giustificazione con l’ordinamento giudiziario del tempo e la relativa prassi, da vedere sotto molteplici punti di vista; cfr. dial. 36.7, 37.4, 38.1 ss. e 39.1 ss.
250 Ann. 3.25 ss.; cfr. a riguardo NÖRR, Rechtkritik, cit., p. 63 s e 75, con ulteriori indicazioni.
253 Si veda not. Att. 20.1.23 (riguardo al lusso; a questo proposito Tac., ann. 3.34), e 20.1.53 (de testimonii falsis).
254 Cfr. per lo meno not. Att. 20.1.23 ss., riguardo all’istoria.
che la discussione si svolge di preferenza nell’ambito delle XII Tavole, mentre le epoche più recenti (precedenti il presente) rimangono inosservate 301.

Vogliamo tentare di tratteggiare l’intelligenza storica di Pomponio sullo sfondo di queste figure velocemente descritte come esempi: dell’anonimo giurista di Gellio che dispensa (per d’interesse?) le antiquitates; dello stesso Gellio: un antiquario con la coscienza sporsa; del modernista Aper, del classicista Messalla, di Materno, col suo guardare al passato e al presente in maniera allo stesso tempo storica e pessimista; di Cecilio Africano, col suo oscuro ragionare storico e il suo rimpianto del passato.

IV. L’INTELLIGENZA STORICA DI POMPONIO


10. ‘Origo atque processus’

Pomponio tratta lo sviluppo del īns sotto l’aspetto dell’‘orīgo’ e del ‘processus’ (D. 1.2.2.pr.): ‘Necessarium itaque nobis viderur īpsus īuris originem atque processum demonstrare’ 304. Per quanto concerne il concetto di ‘orīgo’, è da ricordare che la ricerca degli inizi (della lingua, delle artes, delle istituzioni) era uno scopo primario dell’antica letteratura scientifica, non solo nel senso stretto della letteratura antica-

---

301) Cfr. anche lo schema della storiografia locale greca: si veda a riguardo K. HANEL, Die Problematik der ältesten römischen Geschichtsschreibung, in «Histoire et historiens», cit., p. 165. Anche Fabio Pittore, il primo storico romano, sembra aver trattato dettagliatamente delle origini, sbrigativamente i periodi successivi e solo la storia contemporanea in modo ampio; si veda a proposito TIMPE, Fabius Pistor, cit., p. 953 ss.

302) Con riferimento a questa sezione si veda il resoconto della mia relazione tenuta al XVII convegno della «SIHDA» (Bordeaux, 1971), in «RDA.», 3° s., XIX, 1971, p. 517 s. Tutavia la stesura che segue si differenzia dalla relazione di allora non solo per i maggiori dettagli.

303) Per evitare ripetizioni, si può qui indicare in generale la nostra trattazione storico-letteraria dell’‘enchrídion’ (supra, § 6), prima di tutto per l’esposizione delle fonti e dei presupposti. Fra le opere della letteratura sono degne di particolare menzione le opere di Brettee e Fuhrmann.

304) Cfr. anche il § 13 (dedicato ai magistri), come prima di tutto il § 35 (dedicato alla giurisprudenza): ‘… ut apparert a quibus si qualibus habe turu satis et tradita sunt’. 

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(51)  
217
ria. Anche la storiografia – nella misura in cui non si occupa del presente e del passato prossimo – rivolgeva alle *origines* un interesse molto maggiore che al lasso di tempo tra gli inizi e il presente 305. Esisteva infine la tendenza a non far emergere le *origines* in modo lento e impercettibile da qualche parte nella storia, ma a collocarle, in un certo senso, all’interno di un contesto simile ad una *tabula rasa*» 306. Il problema dell’*origo* nell’*enchoridion* fu quindi *preformato* dalla tradizione storiografica. Più interessante – e nonostante certi modelli più originale – è lo scopo di Pomponio di unire la descrizione dell’*origo* e quella del ‘*processus*’.

Sarebbe interessante porre il relazione questa posizione di Pomponio con le antiche teorie di filosofia della storia. In questo senso vi era un’interpretazione che per comprendere il corso della storia utilizzava analogie organicoistiche (si veda, in certa misura, la «teoria del fluire delle età» [dalla nascita alla morte]). A questa poté essere unita una teoria «ciclica», secondo la quale il fluire della storia porterebbe a un’decadenza e poi a un nuovo inizio 307. Tuttavia la stringatezza e la sobrietà dell’esposizione di Pomponio potrebbe impedire di completare qui un quadro troppo differenziato. In lui non si trova alcun richiamo ad un cicloico cambiamento. Ciò potrebbe essere legato all’oggetto della sua opera. E’ però anche ipotizzabile che egli condividua l’intelligenza storica romana, quale prevale fino alla tarda repubblica 308, e respinge l’idea che anche Roma sia sottomessa alla legge della decadenza.

Non solo sotto il profilo della filosofia della storia ma anche sotto quello contenutistico, il suo approccio ricorda a questo riguardo le famose parole con cui Cicerone inizia la sua storia di Roma (rep. 2.1.3: si veda anche 2.16.30): «Facilius autem quod est propositum (scil. repetendi populi Romanorum originem) consecutur, si nostram rem publicam et nascentem et crescentem et adventum et iam firmam atque robustam o-stendero». Queste parole e gli altri argomenti di Cicerone mostrano come la «teoria del fluire delle e-


306 Si veda FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 103; cfr. anche supra, nt. 17.


308 Si veda RUCH, *La thème*, cit., p. 827 ss.
tà non lo porti alla conseguenza della necessaria decadenza. Se coloro che guidano lo Stato si comportano correttamente, secondo la sua concezione di solidità dello Stato, nulla dovrebbe mutare.

Piuttosto ambivalente è l’opinione di Floro, contemporaneo di Pompio. Anch’egli sostiene una teoria della storia trattata come il succedersi delle età che almeno per il momento esclude la vecchiaia (ep., proef. 4): ‘Si quis ergo populum R. quasi unum hominem considerat totamque eius aetatem pervenset, ut coeperit, utque adeoque, ut quasi ad quandam inventae frugem pervenerit, ut postea velut consenuerit, quattuor gradus processusque eius inventet’. La vecchiaia minaccia Roma sotto il principato, ma questa vecchiaia si trasforma sotto Traiano in una seconda giovinezza (ep., proef. 8): ‘a Caesare Augusto in saeculum nostrum hani multo minus annis ducenti, quibus inertia Caesarum quasi consensit atque decessit, nisi quod sub Traiano principi movit lacertos et praeter spem omnium senectus imperii quasi reddita inventae revirescit’.

Proprio l’uso da parte di Pompio dell’espressione ‘processus’, impiegata anche da Floro, fa emergere una sua interpretazione, più o meno determinata, del ‘divenire storico’. E’ però dubbio se la parola ‘processus’ venga da lui intesa in senso neutro o abbia invece una sottolineatura ottimistica. Sebbene sul punto non si possa ottenere alcuna conclusione sicura, certi paralleli depongono a favore del fatto che la parola nella sua epoca avesse una coloritura ottimistica. Anche se non aspiriamo a una storia lessicale, dobbiamo tuttavia porre in evidenza alcuni elementi.

In Varrone non appare il sostantivo ‘processus’, ma il verbo ‘procedere’. Nell’ambito dell’esposizione già discussa sull’’origo’ dell’allevamento del bestiame, egli accoglie le argomentazioni del peripatetico Dicearco (re inst. 2.1.3 ss.): ‘neesse est humanae vitae ab summa memoria gradatim descendisse ad banc aeatem, ut scribit Dicearchus, et summum gradum jusse naturalem, cum viventem hominem ex iiibus rebus, quae inviolata ultro ferret terra; ex hac vitae in secundam descendisse pastoriam … tertio denique gradu a vita pastorali ad agrum culturem descendentur, in qua ex duobus gradibus superioribus retinuerunt multa, et quo descendenter, ibi processerunt longe, dum ad nos perveniret’.

Non sarebbe sbagliato rilevare in Dicearco (e in Varrone) una certa nostalgia per l’età dell’Eten, a partire dalla quale l’umanità ‘regredi’ (‘descendere’) all’allevamento del bestiame e poi all’agricoltura, per sprointégrgro (‘procedere’) poi, lungamente, fino al presente. Da questo uso di ‘descendere’ e ‘procedere’, simile a un gioco di parole, emerge almeno che Varrone parla tutt’al più ironicamente del ‘procedere’ nel senso di un procedere verso il ‘meglio’. E’ del resto notevole che Varrone – in armonia con tendenze documentabili anche nell’antica storiografia, ma in contrasto con Pompio – ricordi il lungo percorso dalle epoche precedenti, che videro la scoperta dell’agricoltura, fino al presente, ma non lo descriva nel dettaglio.

Come in Varrone, anche nel citato Floro è incerto se i quattuor gradus et processus siano da interpretare nel senso di un procedere verso il meglio. Essi portano nel caso di Roma a una seconda giovinezza, ma in tal modo Roma trasgredisce alla regola secondo cui la vecchiaia costituisce l’ultimo stadio.

In altri luoghi appare più evidente la valutazione positiva della parola. Quest’uso si riscontra a proposito di singole persone che hanno prodotto i ‘progressi’ in un’ars. Quando Bruto nel dialogo con Cicerone (Cic., Brut. 65.232) lo prega di descrivere ‘… gradus tuos et quasi processus dician’ – cioè la sua carriera come oratore – ciò non sembra accordarsi con una coloritura della parola neutra.

309 Sulle sue fonti si veda RUCH, Le thème, cit., p. 838 s., con ulteriore bibliografia.
311 Vedi supra, § 6.b. Sulla venerazione dell’anticità di Dicearco, cfr. DOODS, The Ancient concept, cit., p. 16 s.
313 Il ‘quasi’ potrebbe indicare che il significante ‘processus’ non era ancora in uso con questo significato. Cfr. anche Brut. 28.272, Sen., benef. 1.11.5, e Suet., gramm. 10. Cicerone (rep. 2.1.3 e 2.16.30, nonché Tusc. 4.1) usa i termini ‘crescere’ e ‘procedere’ (‘progressio’).

A favore di una valutazione ottimistica del ‘processus’ depone anche un simile uso linguistico (greco) da parte di un contemporaneo di Pomponio, il peripatetico Aristotele di Mesene, maestro di Alessandro di Afrodisia. Con l’uso di una terminologia che corrisponde al latino ‘procedere’ 316, questi sostiene una teoria della cultura (che inizia coi Dardani) al contempo sistematica e storica, la quale conosce i seguenti stadi: scienza, arte, politica e diritto, filosofia della natura e metafisica.

Rimangono senz’altro alcuni dubbi; tuttavia, accanto a questi, si pone il fatto che Pomponio interpretò ottimisticamente, come un progresso comunque in senso positivo, lo sviluppo che conduce al costante arricchimento e alla diffusione delle aspetti del diritto (ma anche della magistratura e della giurisprudenza). A ciò non necessariamente si unisce una concezione negativa del passato. Pomponio si distingue – almeno secondo le nostre fonti – da Labeone (con la sua attenzione storica interessata) per il fatto che quest’ultimo si curò delle ‘origines’ ma, a quanto sembra, non del ‘processus’, e inoltre – come anche molti altri giuristi – usò la storia, pressoché esclusivamente, come miniera di auctoritates ed esempla. Da Sesto Ciceriano, che riconosce il mutamento storico, ma rimpiange il passato, Pomponio si differenzia per l’obiettività con cui guarda passato e presente.


314 Sen., op. ad Luc. 95.14. Ringrazio la direzione del Theaurus che ha autorizzato l’uso del materiale schedato.
315 Sul progresso delle artes e della sapientia in Seneca si vedano anche nat. quasi 7/25, op. ad Luc. 64/7, c. DOSSO, The Ancient concept, p. 21 ss.
317 Cfr. le parole: ‘mechiros tou kalon kai aution prouíasas e’ ‘bodhi prouíontes’ (HEILAND, Aristoteles, cit., p. 24).
318 In Gell., not. Att. 20.1; contra, cfr. supra, III in fine.
319 Si veda anche FUHRMANN, Interpretatio, cit., p. 104. Resta in sospeso se questa determinazione sia compatibile con un’interpretazione aristotelica del ‘processus’ (cfr. anche supra, nt. 17).
321 D. 1.2.2.5: origine della disputatio fori; § 9: origine della competenza normativa del senato e (§ 11) del principe. Sul concetto di disputatio fori, cfr. anche (ful. 86 d)! D. 9.2.51.2, C., Tac. disp. 3.56 s., e A. MICHEL, Rhetorique
Piuttosto viene individuata una necessità causale, prima che teleologica. Poiché le leggi devono essere interpretate, occorre una "disputatio fori" (D. 1.2.2.5). Poiché la legislazione comizio, a seguito della crescita demografica, non funziona più, deve intervenire il senato coi senatoconsulti. Solo a proposito della legislazione del prsepe riecheggia – in uno stile che ricorda Tacito 321 – una frase «fatalista» (D. 1.2.2.11): ‘Nostissime situt ad panciares inris constituendi vias transisse ipsis relinqu dictabatur vi debatur per partes, event, ut nesse esset rei publicae per unum consuli (nam senator non perinde omnes provincias probe gerere poterat): igitur constituisti principem taxum est eius, ut quod constituisse, ratum esset’. Il principio razionale che sottostà al rilievo dell’incapacità del senato nell’amministrazione delle province vale (almeno in parte) per la nascita del principato; ma non è certo sufficiente per motivare la nascita del l’impero, della quale il passo pomponiano si occupa.

La spiegazione causale diviene quasi meccanicistica, quando Pomponio sottolinea – spesso in un modo che dà nell’occhio – dei processi quantitativi 322. A questo proposito è caratteristico il topos della ‘civitas aucta’ (§§ 2 e 7; si vedano anche i §§ 9 e 18), già famoso nella storiografia repubblicana 331. Fungono da basi storiche per un metodo quantitativo anche l’aumento dei perigrini che vivono in Roma (§ 28), il numero delle province (§ 32; si veda anche il § 11), la ricchezza dello Stato (§ 22), così come l’allungamento del tempo necessario al censimento (§ 17). Vengono inoltre nominate anche altre circostanze come fattori causali, quali la cacciata del re per il conseguente periodo privo di leggi (§ 3), l’incompletezza del ius Flavianum per la nascita dei ius Aelium (§ 7), la necessità della tutela giuridica per la creazione delle adeguate magistrature (§ 13), la utilitas per la nascita di cariche straordinarie (§ 23).

Sorprendente è per uno scrittore antico è la discrezione con cui Pomponio riferisce i motivi morali; quando lo fa (cfr. i §§ 8 e 25 a proposito della discordia), appare quasi distaccato. A ciò corrisponde il fatto che la descrizione davvero sobria e stringata dei tempi remoti si presenta senza alcun tono moralistico o nostalgico di una condizione priva di leggi e del dominio del re 324. Il contrasto con la rappresentazione idealistica di Sallustio 325 è particolarmente evidente. Questo astenersi da ogni tono moraleggante potrebbe basarsi, in conformità alle regole del genere letterario assunto o creato da Pomponio, sulla sua professione di giurista oppure sul suo carattere. Non c’è al contrario da stupirsi se Pomponio compie ricerche sui motivi dei fatti storici; in questo senso egli appartiene a una corrente molto diffusa nell’antichità 326.

11. Valutazioni storiche
326) Si vedano FUHRMANN, Interpretatio, cit., p. 104, nt. 61, e BRETOINE, Tecnice, cit., p. 135 nt. 26.
328) D. 1.2.2.1: ‘Et quidem initio civilitatis nostrum populus sine lege certa, sine iure primo magistratibus omnibus sine a regibus gubernabatur’.
331) Un’eccezione è rappresentata dal giudizio – forse nel solco della tradizione annalistica (così FUHRMANN,
storico-giuridica di Pomponio, a paragone con la digressionismem pressistica e piena di pathos di Tacito sulla storia della legislazione in Roma (ann. 3.25 ss.), risulta libera da fattori emotivi. Ciò non significa affatto che egli non abbia compiuto una valutazione del procedimento storico – sia considerato in sé, sia in rapporto al presente. Solo, il suo atteggiamento verso i fenomeni descritti deve essere desunto dal modo di descrivere, dalla scelta delle cose trattate e dalla struttura globale dell’opera. Bisogna quindi mettere in conto delle incertezze.

Se si pone l’‘enochiridion’ come base, i criteri di giudizio di Pomponio si lasciano cogliere ancor più chiaramente partendo dal suo atteggiamento verso l’ordinamento giuridico (come totalità), verso il principato e verso la giurisprudenza.

Per quanto concerne i suoi criteri di giudizio per l’ordinamento giuridico, è notevole che Pomponio, al quale, come giurista pratico, l’argomentazione connessa alla humanitas e all’aequitas è tutt’altro che estranea, non lavori affatto considerando questo modello come postulato o motore dello sviluppo giuridico. Piuttosto nell’‘enochiridion’ è in primo piano un altro valore: la sicurezza, la chiarezza (trasparenza) e l’ordine del diritto, in breve la certezza del diritto. La ricerca della certezza del diritto condusse tanto alle XII Tavole (D. 1.2.2.3 s.) quanto all’editto del pretore (§ 10). Tuttavia, la stabilizzazione del diritto non viene perseguita solo tramite atti normativi. Sesto Papirio, ad esempio, mise ordine fra le leges regiae. Non solo i decemviri dovettero dare una base (‘fundare’) allo Stato, attraverso il diritto; anche l’attività dei giuristi Publio Mucio, Bruto e Manilio (§ 39) e Oflvio (§ 44) viene ricompresa nella categoria del ‘fundare’. Risulta così come Pomponio qui descriva non solo in modo neutro il processo che ha teso alla certezza del diritto, ma lo valuti anche in modo positivo – in corrispondenza con le tendenza della propria epoca. A favore di ciò depone anche il fatto che egli sia il primo giurista a utilizzare il mezzo dei grandi commentari; anch’essi potrebbero essere serviti alla stabilizzazione del diritto.

Vistoso – soprattutto in rapporto al suo contemporaneo Sesto Cecilio Africano – è il fatto già menzionato che in Pomponio si stenta a riconoscere un segno di stima per il diritto antico, persino per le XII Tavole. Solo l’episodio di Virginia (§ 24), collegato alla caduta dei decemviri, offre l’occasione per un accenno in chiave positiva al ‘vetus ius’ e alla ‘vetustissima iuris observantia’ – laddove però i concetti vengono impiegati non già nella prospettiva di Pomponio, ma in quella del padre di Virginia. L’obbiettività con cui lo storico del diritto Pomponio tratta l’antico diritto mostra chiaramente come l’interesse storico e l’ammirazione per l’antichità non debbano affatto obbligatoriamente coincidere.

Sull’atteggiamento dei giuristi nei confronti dell’Impero, l’‘enochiridion’ contiene del materiale utile alla ricerca in qualche misura più ricco, anche se non del tutto chiaro. In virtù dell’epoca di composizione dell’‘enochiridion’ e del suo accoglimento nel Digesto, non ci si può attendere, nel testo tramandato, un’atteggiamento apertamente critico. Tuttavia, anche quando si cerca in Pomponio, sulla base di semplici indizi, una tendenza repubblicana o per lo meno di opposizione al principato

Interpretatio, cit., p. 104) – sulla ‘nuncia atque aspera dominatio’ dei Decemviri (§ 24).


329) Cfr. nei §§ 3 ss. le parole: ‘… omnes leges his eodem tempore iterumque equept populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem… Postea ne divitus hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui iuris, quos pertinent leges a Graecis civilibus et civitas fundatur legitimus: quas in tabulis eorum perscrutis pro nostris compuserunt, ut possint leges apertius persipi…’ Cfr. anche § 1: ‘… sine legi certa, sine iure certo…’

330) D. 1.2.2.2: ‘… is liber, ut decimus, appellantur iuris civili Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiisse, sed quod legi sine ordine latas in unum compositis’.

330) D. 1.2.2.4; riguardo al ‘fundare’, cfr. supra, § 6.c.


332) Ancora oltre si spinge Gaio, che di certo non ha troppo rispetto per l’antichità: cfr. Gai., inst. 3.189 ss. e 4.30.

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(56)

222
– d’altro canto non proprio verosimile – il risultato è scarso 334.

Che il peso maggiore della descrizione storico-giuridica poggi sull’età della repubblica è – alla luce dei generi letterari e delle tendenze culturali dell’epoca – un segno, tutt’al più, che al suo tempo esisteva una «voglia di passato» impossibile da soddisfare, ma in ciò non è da vedere una protesta politica. Il fatto che la descrizione passi bruscamente dalla repubblica all’impero e che venga sottolineata la continuità del progresso giuridico 335, dimostra come quello di tornare nel passato sia più un tentativo di legittimazione del presente che un desiderio.

La menzione di Bruto, fondatore della repubblica (D. 1.2.2.15 e 24), non fornisce di per sé alcun indizio di un atteggiamento di opposizione al principato 336. Che egli abbia cacciato i re, è ricordato solo incidentalmente 337. Al suo ruolo di «liberatore» si allude soltanto, in quanto per primo egli nel processo di libertà dovette concedere le vindiciae secundum libertatem 338. Sicuramente, attraverso il fatto della sola indiretta menzione dell’antico Bruto e della sua attività di «liberatore», si potrebbe cercare di tirare le somme circa la posizione politica di Pomponio. Ci mette in guardia dai rischi la circostanza che è impossibile scegliere tra quelle possibili motivazioni di questo tentativo di Pomponio: di disinteresse, la paura, la lealtà o la nascosta opposizione. Nonostante ciò non si deve escludere che l’affare di Virginia potrebbe essere interpretato in chiave attualizzante. Tutti i passi – dall’allusione alla ‘nimita aique astræ dominatio’ dei decemviri 339 e dal racconto di Bruto e delle ‘vindiciae secundum libertatem’ fino all’affermazione che ‘rei publica sum statum recepta’ – potrebbero essere intesi come una tardiva anche se non del tutto inattuale critica al principato. Va aggiunto che Pomponio tratta dello ins provocandi nei confronti dei consoli e della limitazione temporale della dittatura (D. 1.2.2.16 e 18) sotto l’aspetto di un’assoluta limitazione del potere – un punto di vista che potrebbe deporre a favore di una latente critica al principato.

Non è però lecito sopravvalutare questi fragili indizi. Il tempo del regno dei «traranni» Nerone e (soprattutto) Domiziano era ancora un ricordo fresco; pertanto è da presumere che le allusioni – se interpretate come tali – siano da riferire più al dominio dei cattivi principes che al principato come tale. Inoltre fino alla seconda metà del I secolo era presente un’opposizione senatoria 340 bramosa di repubblica, un’opposizione avverita dagli imperatori come un pericolo. Nel II secolo questo pericolo viene meno e rimane solo come reminiscenza letteraria e vaga nostalgia, da cui non furono e senti gli stessi imperatori 341. Che Pomponio abbia avuto qualche contatto o simpaticia con l’opposizione senatoria, è pressoché escluso, non solo in considerazione dell’epoca e della sua presunta origine. Soprattutto, egli tratta – in un modo che, in riferimento ai suoi rapporti politici, è davvero inequivocabile – dell’incapacità del senato come di una causa della nascita del principato (D. 1.2.2.11):

334 Si può ricordare ancora una volta la tesi – difficilmente dimostrabile – di HONORÉ, Gaius, cit., p. 35 ss. e 38 ss., riguarda alla connotazione politica delle scelse di diritto, cfr. supra, § 6.c.
335 Cfr. ancora BRETONI, Ius civile, cit., p. 126 s.
336 Si veda Flor., ep. 1.3.9.
337 D. 1.2.2.15: ‘Idem temporibus et tribunum ceterum jusse constat: is autem erat qui equitibus provus et velati secundum locum a regibus optimum: quo in numero fuit Lucius Brutus, qui autor fuit regis vicendi’.
339 Si veda anche l’uso di ‘dominatio’ in Tacito (soprattutto in relazione a quello di ‘libertas’ [hist. 4.8]; cfr. la documentazione offerta in «Lexicon tacitum» (aur. A. GéRBIER, A. GREEF), Leipzig, 1903.
‘... nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterat’.

Se comunque si ammette una 'predilezione letteraria' di Pomponio per la repubblica, bisogna riconoscere che egli la manifesta in modo molto controllato. La caccia dei re è menzionata solo come un episodio, l'Assassinio di Cesare neanche come tale 342. Sulla base degli scritti pervenutici, Pomponio ha accettato – anche se senza devozione o entusiasmo – l'impero. La necessità della monarchia è confermata in quelle frasi che ricordano precedenti osservazioni dei due Seneca 343 e di Tacito 344: ‘Novissime sicut ad panciores iuris constituti et viae transisse ipsi rebus dictantibus videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unam consilii ...’.

L’atteggiamento leale di Pomponio si lascia intuire anche dal suo racconto su Labeone, che Breottono 345 Gellio (not. Att. 13.12) fa capire, non solo dalla citazione di una epistola di Ateo Capitone 346, in tono di biasimo, ma anche da alcune sue parole, di rifiutare – pur con tutta la stima per il giurista – il suo atteggiamento politico, ecco che le simpatie repubblicane del giurista, che certamenente erano note a Pomponio, sono da questi non solo tacite, ma addirittura nascoste. Ciò emerge soprattutto da un confronto della narrazione di Tacito e di Pomponio sulle cause per le quali andò a monte il consolato del giurista 347.

Secondo Tacito, Augusto aveva in precedenza portato al consolato Capitone, fedele al regime, cosicché almeno per anzianità di carica egli sopravanzò Labeone, che come giurista gli era superiore (ann. 3.75.1 ss.): ‘... consulatum ei (zil. Capitoni) adeleraverat Augustus, ut Labeonem Antistium idem artibus praeexcellentem dignatum eius magistratus antieret. Namque illa actas duo pacis decora simul tuit; sed Labeo inscripta libertate, et ob id fama celebrator, Capitonis obsequentium dominantis magis probatur. Illi, quod praetorum intra stetit, commendo lo ex inuria, suis, quod consulatutum adeptus est, edum ex invito oriantur’ 348. Da questo testo di Tacito non si può ricavare se Augusto – come ritiene Pomponio – avesse parimenti offerto il consolato a Labeone; tuttavia il testo è così poco chiaro su questo punto che per lo meno non si può escludere una simile offerta.

Al contrario Pomponio ritiene che Capitone sia divenuto console mentre Labeone abbia rifiutato il consolato sottofferto che gli era stato offerto (D. 1.2.2.47): ‘... ex his Ateus consul fuit: Labeo noluit, sum offerentur ei ab Augusto consulatus, quo subjectus fiet, honorem susciper, sed plurimum studis operam dedidit et totum annum ita disvierat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam darer’.


343) Sen. (rhet.), Lact., div. inst. 7.14.15 (dalle 'Storici'); ‘amissam enim libertate ... ita consuenit, tamquam sustinere se ipsa non valeret, nisi adminiculum regiendorum notierit’. Sen. (phil.), de dem. 1.4.2 s. Si veda a riguardo FÜHRMANN, Interpretatio, cit., p. 104 (con rilievi circa l'influenza dell'annalistica su Pomponio).

344) Hirt. 1.1.1: ‘... postquam bellatum apud Actium utroque omnem potentiam ad unum conferre pacis interius ...’ Se dovetero esistere dei modelli per Pomponio, allora le opere usati da Pomponio raccomandano di cercarli nella generazione a lui immediatamente precedente.


347) Cfr. BRETONIC, Tecniche, cit., p. 235 (con ulteriore letteratura); più recentemente GUARINO, Iurate loc. cit., e BEHRENDS, loc. a BRETONIC, Tecniche, cit., p. 795. Sebbene i rilievi non siano identici, essi sono tuttavia fra loro conciliabili, cosicché anche il racconto di Pomponio, per quanto egli ci dice (non per quanto egli ci tace o nasconde), potrebbe essere affidabile. Di diverso avviso HONORE, Gaius, cit., p. 21 ss.
Pomponio sembra motivare il rifiuto del consolato da parte di Labeone con la sua attività scientifica. Basandoci sulle sfumature linguistiche (si vedano le parole ‘quod suffectus fieret’) e leggendo fra le righe, si potrebbe anche considerare l’offerta di un consolato suffetto, che per Labeone era irritante e penalizzante rispetto a Capitone, come motivo del rifiuto. Il fatto che in realtà anche Capitone fu consul suffectus 348 non sarebbe considerato da Pomponio.

L’estrema prudenza nel menzionare l’opposizione dei giuristi verso il nuovo ordinamento, emerge in Pomponio anche dal suo racconto su Cascellio. Egli annota come anche quest’ultimo, cui da Augusto era stato offerto il consolato, non volle accettarlo (D. 1.2.2.45). Su questo suo atteggiamento di opposizione, noto da altre fonti, non c’è però alcun accenno 349. Solo apparentemente in contraddizione con questa omissione tendenziosa di Pomponio è la notizia dell’esilio di Cassio da parte di Nerone. Non solo il giurista fu riabilitato da Vespoliano: più importante è il fatto che egli fu oppositore di un ‘straniero’.

L’atteggiamento di lealtà di Pomponio si mostra anche nel fatto che egli nella descrizione, invero concesa, dei giuristi di età imperiale non solo mette in evidenza il loro ruolo politico 350, ma sottolinea anche proprio i loro stratti rapporti con il ‘Cesare’ 351. Ciò è tanto più strano in quanto egli – dopo la descrizione relativamente ampia del talento scientifico di Labeone – non spende più una parola sulle qualità professionali dei giuristi.

Anche nel racconto di Pomponio – assai oscuro e controverso – sul ins respondendi, si manifesta il suo atteggiamento di lealtà nei confronti dell’impero. A questo riguardo, non ci interessano qui le questioni, assai discusse, riguardanti l’origine, lo scopo e il contenuto di questo istituto 352. Ci limitiamo piuttosto ad un aspetto limitato di questo tema. Mentre Gaio 353 accenna allo ins respondendi come qualcosa di più occasionale e per così dire ‘autoritativo’ 354, Pomponio sottolinea – non per ultimo attraverso il famoso aneddoto di Adrianus 355 – lo stretto rapporto che attraverso il ins respondendi si instaurò fra l’imperatore e la giurisprudenza. Secondo l’illuminante interpretazione di Bretonne, nonostante il conferimento del ins respondendi da parte del principe, egli cerca – si potrebbe dire: attraverso un’arte dialettico – di mantenere l’autonomia della giurisprudenza, allorché distingue tra conferimento come privilegio (‘beneficium’) e il conferimento in virtù di condizioni obblitative (qualità scientifiche). Se si può dar credito alla descrizione di Pomponio, il ins respondendi fino a Tiberio e di nuovo (al più tardi) a partire da Adrianus, fu conferito come riconoscimento delle capacità giuridiche, e quindi salvaguardando, fondamentalmente, l’autonomia della giurisprudenza, mentre nell’intervallo, tra Tiberio e Adrianus, fu trattato come un privilegio (si confronti il ins liberorum). Quando i ‘viri prae torii’ chiesero ad Adrianus il ins respondendi come privilegio, egli rifiutò nella sua risposta il carattere di ‘beneficium’ dello ins respondendi e sottolineò le obbiettive condizioni di conferi-

348 Si veda a proposito Kunkel, Herkunft, cit., p. 114. Probabilmente in D. 1.2.2.47 Pomponio allude al ‘opus’ della corretta miscela di pratica e teoria; cfr. la documentazione addotta da Czeck, L’epoca di Nerone, cit., p. 128 nt. 1.
349 Cfr. Val. Max., memor. 6.2.12; si veda Kunkel, Herkunft, cit., p. 25 ss. Altrettanto poco egli fa riferimento ai nostri periodi della controversia fra Tiberone e Ligario, facilmente desumibili dall’orazione Pro Ligario di Cicero; entrambi erano notoriamente Pompeiani. Inoltre non si possono pensare come troppo rigidamente contrapposti i due fronti, dei sostenitori del Principato e dei sostenitori della Repubblica; anche Orazio, l’amico di Augusto, cita in proposito laudatorio Aulo Cascellio (ars 369 ss.); si veda anche Inst. inst. 2.25 pr.
350 D. 1.2.2.47 ss.; Kunkel, Herkunft, cit., p. 123 ss. e passim.
351 D. 1.2.2.44 e 48; sia Oilio che Nerva vengono ogni volta additati come ‘Caesari familiarissimi’. Probabilmente Pomponio intende anche accennare a particolari rapporti di Sabino con Tiberio (§§ 48 e 51).
353 Gaia, inst. 1.7: ‘Responsum prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissionem sit iura conferre . . .’
354 Così almeno Bretonne, Tentiche, cit., p. 145, con rinvii per quanto attiene il ‘permissionem’.
355 D. 1.2.2.39.

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(59)

225
mento: ‘... hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis fiduciam sui habet, delectari se <si> populo ad respondendum se præpararet’.


Come il giudizio sull’ordinamento giuridico è in generale retto dall’evidente criterio – proprio del tempo di Pomponio – della certezza del diritto, così anche il giudizio sull’impero – nonostante le possibilità, nostalgiche, reminiscenze repubblicane – è sorretto dalla piena legittimazione della situazione presente. Per quanto infine concerne il rapporto della giurisprudenza col principato, lo abbiamo già anticipato (si veda soprattutto supra, § 6). Bretoni è sottolineato a ragione come per Pomponio la giurisprudenza sia un fattore decisivo nella costruzione giuridica; al contempo egli ha brillantemente analizzato i probabili motivi (soprattutto il rifiuto del modello di giurista burocratico e la difesa della giurisprudenza come istituzione autonoma) che hanno condotto Pomponio a evidenziare il ruolo del sapere giuridico. Il quadro da lui delineato può essere completato o mutato al massimo nelle sfumature. In corrispondenza a quanto Pomponio lascia trasparire come giudizio sull’impero, merita di essere evidenziato come l’enfatizzazione dell’autonomia della giurisprudenza costituiva una contraddizione, non sciolta dal giurista, con la leale dipendenza dall’ordine statuale dell’epoca, retto dall’imperatore. Si presenta inoltre il problema, difficilmente solubile, di quanto Pomponio abbia espresso, con la propria valutazione, idee dominanti nella sua epoca; non è del tutto da escludere che egli sia da considerare semplicemente un rappresentante degli interessi professionali dei giuristi o addirittura come un ‘cane sciolto’ individualista. Uguale, la sua descrizione è in vistosa contraddizione con la rappresentazione storica, già spesso menzionata, dello sviluppo del diritto romano da parte di Tacito (ann. 3.25.1 ss.). – il quale riduce il profilo della storia giuridica a un profilo

356) Cfr. le parole di Pomponio in D. 1.2.2.49: ‘et ut aliter sianam, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a præcipulis dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habeant, consulentibus respondebant …’. Gell., not. Att. 16.13.4: ‘de cuius opinatioius tum promisciae erroribus divus Hadrianus in oratione quan de Italicisibus, unde ipse orti fueri, in senatu habuit, perterritisse disserit mirarnique se ostendit, quod et ipse Italicæs et quaedam ibram alla municipia antiqua in quibus Utèrèses nominat, non à suis moribus legibusque uti possint, in ius coloniae auti mutari gestavert …’. Cfr. GREILLE, L’autonomia, cit., p. 65 ss.


359) Realizzata non troppo tempo prima dell’enobbition; circa la datazione degli Annales, cfr. SYME, Tacitus, II, cit., p. 456 ss.

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/
(60)
226
di storia della legislazione.

Senza qui approfondire il problema delle cause di questa riduzione, si potrebbe interpretare la digressione negli annales tanto in un modo lusinghiero per i giuristi, quanto in uno offensivo, o anche, infine, in un modo imbarazzante per Tacito. Se iniziamo dall’ultima possibilità ricordata, è da rilevare la nota circostanza che i trattati sulle leggi e i costumi delle regioni sono un genere letterario greco 363; Tacito lo avrebbe portato a Roma con una maldestra imitazione, senza considerare le particolarità dell’ordinamento giuridico romano e il ruolo dei giuristi. Questa interpretazione è compatibile con un’altra che potrebbe offendere l’orgoglio dei giuristi. Per Tacito, che non era un giurista, il ruolo della giurisprudenza nello sviluppo del diritto romano sarebbe assai più insignificante di quello corrispondente all’«idea di sè» dei giuristi, di cui Pomponio sarebbe laire. Questa ipotesi potrebbe – alla luce della nota ostilità di Claudio verso i giuristi (si veda solo Seneca, apocol. 12) – venire sorretta dall’ipotesi che Tacito, nella sua digressione storico-giuridica, utilizzi soprattutto scritti di Claudio 362. Una interpretazione di questa digressione che fosse almeno implicitamente positiva per la giurisprudenza romana potrebbe derivare dal fatto che Tacito descrive la storia della legislazione solo come storia di inutilità e corruzione. Pertanto si potrebbe scorgere nella descrizione marcatamente negativa della legislazione un implicito cenno alla giurisprudenza come unica vera e autentica fonte del diritto romano. Un indizio della possibile esattazione di questa interpretazione sarebbe l’ultima stima di Tacito per i grandi giuristi del I secolo, Labeone e Cassio 363.

L’atteggiamento di Pomponio potrebbe sicuramente corrispondere solo all’interpretazione indicata per ultima. E’ evidente come Pomponio nell’‘enchoridion’ indichi i giuristi come rappresentanti di una professione contraddistinta dalla ‘scientia’ e dall’‘ingenium’, piuttosto che come esponenti di un particolare ceto sociale 364. Certo egli non è del tutto disinteressato alla posizione sociale dei giuristi; ciò la loro cariche e i loro rapporti con l’imperatore. Nonostante ciò, lascia intendere – in contrasto con la nostra idea della giurisprudenza classica – come la professione dei giuristi consista più nella scienza e nell’insegnamento che nella loro pratica attività pubblica. Anche a questo proposito possiamo dare solo alcuni esempi: se si prescinde dalla carriera politica dei prudentes, solo lato sensu connessa all’attività giurisprudenziale, l’attività pratica del giurista è per lo più menzionata con riferimento all’antica repubblica. (D. 1.2.2.35 ss.). Nel periodo seguente la storia della giurisprudenza è in sostanza una storia della letteratura dovuta ai giuristi, dall’inizio dell’impero una storia di scuole giuridiche. Il racconto – esposto nell’ambito della ‘origo iuris’ – della nascita della giurisprudenza (allo scopo della interpretazione delle XII Tavole: D. 1.2.2.5) e insieme la sua designazione come fonte giuridica, si trova, relativamente priva di collegamento con la vera e propria storia della giurisprudenza, nella terza parte dell’‘enchoridion’. Sono in particolare da evidenziare il § 35 365, dove Pomponio identifica nella sostanza la mancata pubblicità del diritto con la mancanza di un insegnamento giuridico pubblico, e il § 47, dove Pomponio mostra Labeone semestralmente diviso tra la ricerca e l’insegnamento – mentre non vi è una parola circa un’attività pratica di Labeone.


363) Cfr. NORR, Rechtskritik, cit., p. 19 s. e passim.
365) Tac., ann. 3.75 (a proposito di Labeone), 12.11, 13.41, 14.42 ss. e 16.7 (a proposito di Cassio).
366) Forse un po’ troppo reciso, al riguardo, BRETONE, cit. loc. cit.; si veda anche LOMBARDI, Saggio, cit., p. 5 ss. Si può ricordare ancora una volta l’accento che le fonti retoriche (basati pensare a Quint., inst. or. 10.1.86 e passim) pongono sull’‘ingenium’ e la ‘doctrina’ (‘scientia’, ‘ars’); si veda D. 1.2.2.47.
367) D. 1.2.2.35: ‘... et quidem ex omnibus, qui scientia nuntii sunt, ante Tibertium Corneliam publicum praeefsum nominem traditus: ceteri autem ad bunc vel in latentes ins civile retinere cognitabant solumque consulenturius vacare pullos quam discere volentibus se priushabitant’.
368) I particolari infra, § 14.

Dieter Norr

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(61) 227
Pomponio, anche per la giurisprudenza vale l’affermazione di Syme 367: «the professors came to dominate the age».

12. Scopi e motivi
Il tentativo di precisare, nel proseguo, gli scopi e i motivi di Pomponio è legato – almeno in parte – alla seguente premessa «comportamentale»: la condotta umana avrebbe carattere di reazione, rappresenterebbe, cioè, una risposta, più o meno determinata, ad un impulso esterno. Questa premessa conferisce soprattutto alla «ricerca dei motivi» il suo peso dogmatico. Di conseguenza, essa obbliga all’indagine delle cause esterne che motivano ciascuna reazione. E’ chiaro quindi che le carenze interpretative risalgono agli errori nella constatazione dei motivi o all’impossibilità di risalirvi. Se questa premessa non è giusta, l’interpretazione della condotta di Pomponio potrebbe soffrire della carenza conoscitiva di un altro fattore fondamentale – che può essere indicato, in modo moderno e banale a un tempo, come «spontaneità». Formulato in negativo ciò significa: perfino se riuscissimo ad illustrare il sistema dei motivi, non sarebbe necessariamente chiarito il comportamento del giurista Pomponio.

Tuttavia, se poniamo da parte questo dubbio metodologico qui solo accennato, possiamo iniziare con una interpretazione «cinica» della produzione erudita di Pomponio. Chi in quest’epoca desiderava raggiungere i primi posti nell’attenzione pubblica, agiva fruttuosamente coltivando la propria preparazione e dandone prova. Non serve una dimostrazione dell’interesse di Adriano verso tutto ciò che aveva a che fare con le antiquitates 368. Di Antonino Pio riferisce il suo successore e figlio adottivo Marco Aurelio (ad se ipsum 1.16.21) che egli apprezzava chiunque avesse conoscenze nell’ambito di leggi, costumi e altri argomenti pratici 369. In simili condizioni l’interessarsi alle antiquitates da parte dei giuristi poteva essere utile alla carriera.

Tuttavia sono sicuramente riconoscibili anche tendenze meno palesi. Probabilmente Pomponio addirittura non si occupò molto, o solo, del rapporto della giurisprudenza con l’impero, ma della sua posizione all’interno del sistema scientifico (philosophia e ars). Abbiamo già più volte atteso che tanta la tendenza a classificare la giurisprudenza tra le ars, quanto anche la concorrenza tra ars, compone, talora, uno schema interpretativo utile per comprendere l’atteggiamento dei giuristi (e anche di alcuni letterati) 370. A uno sguardo d’insieme emerge una linea che va dalla posizione del problema in Cicerone (la costituzione della giurisprudenza come ars), attraverso l’insegnamento di Labone e la formula celsina dell’“ars boni et aequi” (Ulp. D. 1.1.1.pr.), sino alla conferma di Ulpiano che la giurisprudenza sarebbe la “vera philosophia” (D. 1.1.1.1). Il riconoscimento da parte delle ars si lasciò, a quanto sembra, attendere a lungo. Ancora da Quintiliano la “irris scientia” non è mai indicata come ars. Per la prima volta essa compare nel catalogo delle ars (prot. 14) con il medico Galeno (122-199). A indicare un crescente apprezzamento sono però già le osservazioni di Plinio su Aristone 371 e di Gellio sulla erudizione di giuristi come Labone e Cecilio Africano 372.

L’‘en chirion’ di Pomponio si inserisce bene in questa discussione. Con la “successio auctorum”

---

367 Tacitus, II, cit., p. 505. In modo simile REARDON, Courants littéraires, cit., p. 92, a proposito di Erone Attico.
Pomponio adottò per la giurisprudenza uno stilema letterario proprio delle artes e della filosofia\(^{373}\). Con ciò egli procurò al sapere giuridico (nuova) autorità, risultante dalla fondazione di scuole e dalla tradizione scientifica. Non solo lo stesso Pomponio è un giurista erudito, ma è anche evidente come spesso egli utilizzi riferimenti filosofici e retorici per far crescere i giuristi. La rarità dei riferimenti a una qualificazione giuridica particolare\(^{374}\), quanto meno per accenni, lascia presumere che egli non  ritenesse sufficienti le qualità giuridiche per la costituzione della giurisprudenza come art, e che ritenesse necessario far belli i giuristi «con le penne» di altre discipline. Per questo rivendicò la qualifica di giurista per P. Sempronio che, unico nel popolo romano, ricevette il soprannome di 'sophus'\(^{375}\), e pose l'accento sulla formazione filosofica e (o) retorica di molti giuristi – soprattutto di età repubblicana\(^{376}\). E l'erudizione non è certo l'ultima caratteristica che fa di Labeone una figura centrale per Pomponio. Infine, quest'ultimo insiste sempre sul fatto, caratteristico di un'art, che la giurisprudenza possa essere insegnata\(^{377}\). E’ stato già evidenziato come Pomponio sottolinei anche l’‘ingenium’ (D. 1.2.2.47) dei giuristi: una qualità che gioca un ruolo centrale\(^{378}\) nella discussione sulle caratteristiche necessarie di un buon oratore.

Nemmeno in via d’ipotesi può essere risolto il problema se Pomponio, con l’apologia o con la propagandà dell’autonomia giurisprudenziale, persegue direttamente scopi politici. Se si ammette l’esattezza della tesi di Syme\(^{379}\), secondo cui Tacito potrebbe aver concepito i suoi Annales per mettere in guardia verso e da Adriano, allora una tale tendenza direttamente politica non è da escludere. In ogni caso, le valutazioni politiche di Pomponio, la sua accentuazione della funzione della certezza del diritto, della sua lealtà verso l’impero, la sua concezione del ruolo dominante svolto dalla giurisprudenza nella vita del diritto, possono indicare come egli non si sia affatto occupato solo con interesse antiquario della storia e della scienza del diritto. Il fatto di perseguire scopi pratici\(^{380}\) è caratteristico di buona parte della storiografia antica\(^{381}\). Perciò non si tratta di una vuota frase retorica quand’ègli, all’inizio del suo racconto storico-giuridico, scrive che è necessario (‘necessarium’) conoscere la nascita e lo sviluppo del diritto\(^{382}\).

\(^{373}\) Cfr. infra, § 6.a.

\(^{374}\) Rappresentano eccezioni, ad esempio, il riferimento al metodo scientifico di Q. Mucio Scevola (D. 1.2.2.41) o la contrapposizione tra Labeone e Capitone (§ 47).


\(^{376}\) D. 1.2.2.40 ss. Cfr. i due Tuberone, Celio Antipatro, ‘Lucio’ Crasso, Servio Sulpicio.

\(^{377}\) Cfr. LOMBARDI, Saggio, cit., p. 8 ss. Anche nella discussione di Cicerone circa la qualifica di arti della giurisprudenza il metodo di insegnamento rappresenta il punto centrale (de or. 1.41.185 ss.; qualche differenza in Bert. 41.152 s.). Ciò spiega forse anche lo scarso successo dello stesso ‘ius civilis in artem reductionem’ presso i giuristi classici, l’interesse dei quali, verso tale metodo d’insegnamento, evidentemente, non era più troppo grande.

\(^{378}\) E. BONNEIL, Ingénie, in «Lexicon Quintilianianum», Leipzig, 1834, p. 424 ss.

\(^{379}\) TACITUS, II, cit., p. 577 ss. Riguardo al possibile significato politico dell’occuparsi di antiquitates in quest’epoca cfr. GRELLE, L’autonomia, cit., p. 110 ss.

\(^{380}\) Così per Pomponio, SANIO, Varroiana, cit., p. 224, sebbene con una diversa sfumatura.


\(^{382}\) Sull’uso del termine ‘necessarium’ si veda anche D. 50.16.123 (su cui infra, § 13), dove esso indica la necessità pratica della conoscenza grammaticale. Si veda a riguardo anche ORESTEANO, Introduzione allo studio, cit., p. 116 ss. Al contrario di Pomponio, nell’introduzione di Gaio al commentario dedicato alle XII Tavole viene posto in primo piano l’interesse di natura estetica ed al tempo stesso didattica per la storia; cfr. anche Quint., Inst. or. 12.4. A questo riguardo ha ragione CASAVOLA, Gaio nel suo tempo, cit., p. 9 ss., il quale osserva che Gaio in questo caso si serve di ‘scilicet’ tradizionali (si veda D. NÖRR, Divisio und partitio, Berlin, 1972, p. 49 s.), pur senza approfondire e quindi prendendo troppo sul serio le sue parole. Sulla contrapposizione di Pomponio e Gaio nella teoria delle fonti
Si accorda con una tendenza pratica anche il tipico intreccio, già spesso osservato, della prospettiva storica e sistematica nell’ *enchriron* 

385. Così nei §§ 1-11 Pomponio descrive l’ *origo* e l’ *processus* delle fonti del diritto; nel § 12 esse vengono presentate sistematicamente come diritto vigente 384. Lo stesso vale per la storia delle magistrature contenuta nei §§ 14-33: il § 34 contiene una enumerazione riassuntiva 385. La descrizione storica rappresenta quindi solo la base per dimostrare che le fonti giuridiche e le magistrature sono attuali per la sua epoca. Tuttavia similimente accade anche per la storia della scienza giuridica e delle scuole di diritto, con cui Pomponio conclude la pars dedicata alla scienza giuridica. Quintiliano (inst. or. 3.1.1 ss.) inizia il suo elenco di scrittori di retorica riferendo le divergenze di opinioni tra insegnanti di questa *art* 386. Sebbene Pomponio non si pronunci sugli scopi della sua storia giuridica, riesce a giustificare la sua rappresentazione col fatto che le basi delle *dissensiones* dei giuristi (D. 1.2.2.48) divengono comprensibili solo attraverso la descrizione dei contrasti di scuola. In conclusione, non è certo una casualità della tradizione testuale anche il fatto che Pomponio nel suo elenco non menzioni quei giuristi che hanno lavorato esclusivamente nell’ambito del diritto pubblico e sacrale. Per la vita giuridica del tempo essi erano ormai quasi privi di significato.

13. Notizie storiche di Pomponio al di fuori dell’ *enchriron*

Il padre della Chiesa Origene, in un passo dedicato all’insegnamento cristiano, scrive 387: *‘nus omnia quae scripta sunt, non pro narratione antiquitatis, sed pro disciplina et utiles summum*’. Soprattutto le notizie storiche nelle opere dedicate alla giurisprudenza pratica indicano che anche Pomponio avrebbe potuto usare queste parole per il suo metodo. Tra esse annoveriamo – anche se con certi dubbi – il «commentario didattico» ad *Q. Mucium*, poiché il suo contenuto sotto questo aspetto non si distingue sostanzialmente dagli altri scritti. Dovrebbero bastare alcuni esempi, soprattutto sull’uso delle XII Tavole 388. In primo luogo è per noi indifferente se Pomponio riferisca dell’uso dell’interpretazione delle XII Tavole solo per scopi attuali oppure se sia lui stesso a stabilire questo rapporto 389. Del resto bisogna tenere conto di quanto del diritto vigente – in materia di diritto di successione, di diritto nassale, di *statuliber* e di *tignum inuichum* – sia contenuto nelle XII Tavole, sia direttamente che in via di *interpretatio*. Come tali esse erano comprensibilmente trattate dai giuristi nella prospettiva dell’ordinamento giuridico attuale 390. Quindi non è affatto strano che Pomponio, nella discussione sulle conseguenze della *capitis deminutio*, si concentri sul diritto successorio delle XII Tavole (10 ad *Q. Muc.*, D. 38.16.11): *‘Capitis deminutione pereunt leges hereditatis, quae ex legem suodicicum tabularam veniunt, sive vivo alicuiu sive antiquam adeatur hereditas eius capitii minuto intercessit, quoniam desinit suos heres vel adulatus recte dic: quae antem ex legis noris ant ex senatus consultis, non utique’* 391. A noi interessano soprattutto...

cfr. BRETONI, *Tenoch*, cit., p. 31 s.

385) NORR, *Diusio*, cit., p. 8, con ulteriori indicazioni.

384) D. 1.2.2.12; citato supra, nt. 103. Di certo le *leges actionis* si presentano qui in un modo abbastanza bizzarro (per lo meno secondo la moderna esposizione delle fonti del diritto); cfr. invece il *tripor tor* di Elio Peto.

383) D. 1.2.2.34 (citato supra, nt. 103). L’imperfetto (‘*reddibant*’) determina alcune difficoltà; infatti le cifre delle magistrature del momento che Pomponio ricorda, depongono per una sua descrizione del presente. Bisogna pensare o ad un cambiamento in tempi successivi o ad un riflesso della *auctor otto extraordinaria*, già diffusa al tempo di Pomponio.

386) Anche la ben nota storia della letteratura greca e latina di Quintiliano (inst. or. 10.1.1 ss.) ha l’obiettivo pratico di fornire al discente i modelli stilistici.


389) Non si può stabilire con certezza in (Pomp. 7 *ex Plant.*) D. 40.7.21.pr. (si veda anche [Pomp. 5 *ad Salb*] D. 40.4.58) se fosse Laboece, Plauzio o Pomponio, colui dal quale proviene la menzione dell’*interpretatio* delle XII Tavole. Per una comprensione del metodo della giurisprudenza antica sarebbe probabilmente utile una ricerca mirata su ciò che resta dell’*interpretatio*.


Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(64)

(230)
to i casi in cui le XII Tavole (o la *interpretatio*) vennero actualizzate, sebbene dal punto di vista del diritto vigente non ve ne fosse alcuna stringente necessità.

In (Pomp. 7 *ex Plaut.* 392 D. 40.7.21.pr., l’interpretazione prende spunto dalla seguente clausola testamentaria: ‘*Calenus dispenser mens, si rationes diligence tractasse videbitur, liber esto . . .*’. Vengono discussei tre problemi: la qualità della *diligentia*, il destinatario del resoconto e – unica cosa che qui ci interessa – il significato di ‘*videbitur*’. Con una interpretazione testuale malevolà l’erede potrebbe avere in animo di mandare a monte la rendicontazione, rifiutando di collaborare. Per questo viene stabilito – con un riferimento forse non troppo convincente 393 alle XII Tavole – che sia decisiva la capacità dello schiavo di rendicontare: ‘et quod ista scripta est *videbitur*, pro hoc accepit debet ‘videri poterit’; sic et *verba legis duodecim tabularum veteres interpretati sunt* ‘si aqua pluvia nocet’, id est ‘si noverc poterit’. Come per l’atto *aqua pluviae arenarum* non rileva che nel presente l’acqua proveniente dal fondo di un vicino causa dei danni, e una costruzione (*opus*) ritenuta dannosa basta per avviare una causa, così anche nel caso dello schiavo non si guarda all’actualizzazione, ma alla ‘potenzialità’ della rendicontazione. Difficilmente si potrebbe dire che il ricorso alle XII Tavole sia qui obbligato o anche solo ovvio. Si manifesta così, con ancor più forza, la tendenza all’actualizzazione.

Sempre di una clausola testamentaria Pomponio si occupa in (2 ad Sab.) D. 50.16.162.pr.: ‘In vulgari substitutione, qua ei qui *supremus* mortetur bers substitutur, recte substitutas etiam unico intellegitur, e- xemplum duodecim tabularum, ex quibus *procimus* *adgnatus et solus babetur*’ 394. Nel noto passo (V.3–4) delle XII Tavole sulla successione legittima si prescrive: ‘Si intestatus mortitur, cui suus bers nec exit, adgnatus *procimus familiae babet*. Un’interpretazione letterale potrebbe porre in dubbio l’applicabilità di questo precetto, perché nel caso in cui esistesse un solo *adgnatus* la parola *procimus* perdeva significato. Tuttavia già l’interpretazione dei veteres era senz’altro giunta alla conclusione che anche un unico *adgnatus* è l’ *adgnatus procimus*. Questo *exemplum* è impiegato da Pomponio per l’interpretazione della clausola – forse tipica – della sostituzione volgare. Anche di un *supremus bers* si può di per sé parlare solo quando sono stati nominati più eredi. Tuttavia Pomponio fa valere anche l’ *unicus bers* come *supremus bers*.

Particolarmente caratteristico della tendenza attualizzante di Pomponio è il suo occuparsi della disputa da lungo tempo obsoleta tra i giuristi del II secolo a.C., riguardo all’interpretazione della parola *erit* nella *lex Atinia* (sulla uscuzio): ‘Quod subnuptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto ’ 395. A que-

---


393 Un’obiezione sarebbe rappresentata dal fatto che nel testo delle XII Tavole ci si occupa della possibilità oggettiva del danno, nella clausola testamentaria, per contro, della soggettiva capacità di rendicontare.


sto proposito sorgeva la questione se la legge si esprimesse solo per le sottrazioni verificatesi dopo la sua promulgazione oppure se avesse anche forza retroattiva. Questo problema, che ha più tardi interessato anche non giuristi \textsuperscript{398}, venne risolto – quando riuscì a formarsi un’opinione dominante – secondo i principi della grammatica latina, nel senso che la parola ‘\textit{erit}’ può riferirsi tanto al passato quanto al futuro. Pomponio \textsuperscript{397} viene a conoscenza del dibattito dai \textit{libri iuris civilis} di Quinto Mucio. Egli tratta del problema nel (‘originario’) contesto della \textit{usucapio} \textsuperscript{398}. Sebbene il senso di ‘\textit{erit}’ nella \textit{lex Alitija} fosse irrilevante per il presente, Pomponio sottolinea la necessità (‘\textit{necessarium}’) della conoscenza delle sfrumature grammaticali. Come esempio porta la clausola con cui il testatore ‘\textit{conferma}’ nel testamento i codicilli \textsuperscript{399}, ‘\textit{quod in codicillis scriptum erit}’. Ancora qui si potrebbe pensare, con un’interpretazione in senso futuro di ‘\textit{erit}’, che i codicilli già formati non siano compresi nella clausola. Pomponio invece evidenzia come ‘\textit{erit}’ si riferisca anche al passato, però relativizza questa interpretazione oggettiva con il rinvio alla ‘\textit{voluntas}’ del testatore.

Proprio questo testo mi sembra particolarmente chiaro per mostrare lo sforzo di Pomponio di indicare come \textit{exemplum} un fatto storico (in questo caso un dibattito giurisprudenziale che da lungo tempo, ossia almeno da tre secoli, non interessava più la prassi) in un contesto giuridico completamente diverso, e di renderlo secondo per il presente. In proposito è da rilevare come, a quanto pare, anche altri giuristi lavorassero talvolta in modo simile \textsuperscript{400}.

Questa tendenza di Pomponio è caratterizzata, nel dettaglio, da tre segni distintivi che, almeno in parte, si trovano anch’essi nell’‘\textit{encaustion}’ e pertanto consentono di riconoscere l’‘unità spirituale’ dell’intera opera pomponiana. Ad uno si è già accennato, ossia al fatto che il collegamento, posto da Pomponio tra presente e passato, non è vincolante in modo assoluto. In altre parole: si sarebbe potuto raggiungere la stessa soluzione del problema senza scomodare il passato. Tuttavia una valutazione negativa di questo modo di procedere si fonderebbe su due premesse poco solide: che un ‘troppo’ fra gli elementi dell’argomentazione giurisprudenziale sarebbe censurabile, e poi che la motivazione razionale, dal canto suo, avrebbe agli occhi dei giuristi romani un peso uguale o maggiore di quella desumibile dalla tradizione. Se si considerano inesatte queste premesse, non resta nulla da obiettare contro il metodo ‘storico’ di Pomponio.

Il secondo segno distintivo di cui dar conto consiste nel desiderio riconoscibile, anche negli scritti ‘pratici’ di Pomponio, di far comprendere la continuità della interpretazione dei giuristi dalla repubblica fino al presente. A questa necessità – assieme ad altri motivi – è da imputare il fatto che Pomponio abbia commentato verosimilmente per primo i \textit{libri iuris civilis} di Quinto Mucio Scevola, e (quasi) sicuramente per primo la corrispondente opera di Masuro Sabino. Per quanto concerne la soluzione dei problemi pratici, questa tendenza si manifesta in modo particolarmente chiaro in un


passo come D. 40.7.29.1. Esso riguarda il problema se lo sciavo, manomesso per testamento a condizione di dare una certa somma agli eredi, diventi o meno libero pagando a colui che nel processo ereditario abbia vinto a torto. Pomponio, nominando insieme Q. Mucio Scevola, Laboeone, Aristeone e Celso, fa una carrellata di due secoli di contributi giurisprudenziali. Sembra – stando al tenore letterale – che Aristone abbia rinvenuto l’argomento decisivo facendo ricorso ad un passo delle XII Tavole sullo statalibur 402.

La terza caratteristica è la combinazione, documentata anche nell’ ‘enchrìdon’, di un interesse storico e di una riflessione sobria sul passato. Del resto, solo così fu possibile per Pomponio attualizzare il passato. Un esempio è qui il discusso passo ulpianeo della Collatio, nel quale ci si interessa del diritto di uccisione nel caso di furto notturno e a mano armata 403. Nonostante tutte le difficoltà del passo, ne emerge con sufficiente chiarezza come Pomponio dubitasse della validità delle prescrizioni delle XII Tavole sul diritto di uccidere il ‘fur nocturnus’ o il ‘fur telo se defendens’. I suoi argomenti non sono esposti. Poiché però è certo che ne la lex Aquilia né la lex Cornelia de sicaris 404 contenevano disposizioni sul diritto di uccisione, ma questi problemi erano implicitamente affidati all’Interpretatio, i dubbi di Pomponio potrebbero essersi basati più su riflessioni generali, e soprattutto sulla tendenza alla riduzione della fattispecie di difesa personale e alla trasformazione in fattispecie di legittima difesa. Per noi è più importante che sia proprio Pomponio, col suo interesse storico, a porre in discussione la validità di un’antica disposizione normativa. Poiché la situazione giuridica anche al tempo di Ulpio non era ancora completamente chiarita, l’affermazione di Pomponio – considerata nel contesto della sua epoca – non era né ovvia né banale 405.

Con questo testo giungiamo a un ultimo argomento per la tesi secondo cui le necessità pratiche – o almeno anch’esse – motivano l’attenzione per il diritto antico. Il fatto che spesso non sia possibile verificare con certezza se una norma (o un istituto) sia ancora in vigore rientra fra le molte incertezze proprie della dottrina delle fonti in diritto romano. Anche se non si vuole entrare nella discussione sulla questione dibattuta, e finora irrisolta, della dottrina della desuetudine 406, si può almeno notare come il ‘procedimento di abrogazione’ delle leggi attraverso il ‘non uso e oblio’ fosse familiare all’antichità romana. Questo curto non offre criteri chiarì sul come si realizzò la ‘desuetudo’ (o su come si rivela il suo realizzarsi), né, a quanto sembra, anche una chiara determinazione della definitiva efficacia della ‘desuetudo’. Nel periodo repubblicano, evidentemente, si davano casi in cui ci si richiamava a una norma giuridica che col tempo non era stata più applicata, e che dunque era

402) 18 ad Q. Muc.: i dettagli del frammento, molto lungo, non interessano in questa sede. Cfr. KASER, Das römische Privatrecht, I, cit., p. 114 nn. 47, e HORAK, Rationes, I, cit., p. 88 e 113 s. (con una critica testuale).
403) VII.12, cfr. Ulp. 2.4: ‘sub hac condizione liber esse insitus, si decem millia heredi dedixerit, et si ab herede abalienatus sit, emptori danda pecunia ad libertatem pervenit: idque lex duodecim tabularum inibet’.
404) 8 ad ed., coll. 7.3.2 s.: ‘sed et quamcumque alium ferre se petentem qui occiderit, non videbitur inuria occisus. Præsente si forem nocturnum, quem lex duodecim tabularum omnino prohibuit occidere, aut diurnum, quem aequo lex permittit, sed ipsa demum, si se telo defendant, videamus, an legi Aquilia tenatur. Est Pomponius dubitatus, numb legem nec non sit in usum. Et si quis noctem forem occiderit, non dubitamus, quin lege Aquilia non tenatur: sin autem, cum possit apprehendere, malit occidere, magis sit, ut inuria facta, videatur: ergo etiam lege Cornelia tenatur’. Cfr. l’esposizione e le indicazioni bibliografiche di WIEZER, Tectofen, cit., p. 234 ss., KASER, Das römische Privatrecht, I, cit., p. 505 nn. 13, e U. von LEFWOW, Untersuchungen zur lex Aquilia de damno inuria dato’, Berlin, 1971, p. 88 ss.
405) Si veeda, riguardo a quest’ultima, J.D. CLOUD, The primary purpose of the lex Cornelia de sicaris, in «ZSS.», LXXXVI, 1969, p. 258 ss., con indicazioni bibliografiche.
406) Nella parallela tradizione del Digesto (D. 9.2.5.pr.) non si trova – fatto significativo – nessun ulteriore discorso riguardo alle XII Tavole. Come già osservato in precedenza, questa lacuna è un argomento per sostenere che testi di carattere storico furono eliminati dai compilatori.

uscita dall’uso giuridico ("desmetudo") 407. Non è escluso che una tale prassi esistesse anche in epoca imperiale 408. Comunque sia, le incertezze di questa procedura, riverberentesi anche sull’antico ins civil (nel senso attribuito all’espressione da Pomponio) 409, poterono costituire una legittimazione pratica degli studi antiquari anche per il presente 410.

14. A proposito degli interessi culturali di Pomponio

Sicuramente non in tutti i passi in cui Pomponio si occupa del passato è riconoscibile un tentativo di attualizzazione. Ciò può (ma non necessariamente deve) essere in relazione con lo stato delle fonti. Si potrebbe prendere come esempio un testo, D. 50.16.120, tanto quale relazione di carattere storico quanto come rinvio al vigente diritto delle XII tavole: ‘Verbis duodecim tabularum his suti legasit suae rei, ita ins estra’ lattisima potestas tribuitur videtur et heredii instituendi et legata et libertate desdendi, tutelis quoque constitui. Sed id interpretatione coagustatun est vel legum vel auctoritate iura constituentium’.

E’ già stato più volte constatato, e viene documentato anche dalla nostra ricerca, che Pomponio è un giurista in sintonia con la formazione culturale del suo tempo, e che sicuramente tendeva, a tale riguardo, a rendere utile questa formazione, ma che non può vincolarsi in modo troppo pedante a questa tendenza 411. Se anche l’‘enbriation’ stesso è costantemente ricollegato al presente, il suo interesse (culturale) costituisce un fondo essenziale per la descrizione storica. Non è un caso – e potrebbe senz’altro non dipendere dai modelli di Pomponio – che nell’ambito della storia della giurisprudenza egli racconti più precisamente e dettagliatamente il I e II secolo a.C. piuttosto che il I secolo d.C. Anche l’invenzione – forse a lui attribuibile 412 – di un commentario al ‘ins civil’ di Quinto Mucio deve essere osservata sotto quest’aspetto. Sebbene egli si occupi di Q. Mucio nel modo in cui i giuristi romani erano soliti farlo, proprio attraverso lo ins controversum, e sebbene gli si possa rimproverare un atteggiamento da maestro elementare nei confronti dei veteres 413, è tuttavia evidente come questo commentario didattico, a quanto pare mai citato dai giuristi successivi, conteresse meno casistica vicina alla prassi, rispetto alle altre opere di Pomponio.

Un’indicazione circa l’orientamento degli interessi culturali di Pomponio è offerta dal suo amore per l’aneddotica, che possiamo considerare il figlio illegittimo del metodo, peculiare non solo alla giurisprudenza romana, di argomentare sulla base di exempla. Talvolta gli aneddoti hanno lo scopo di chiarire l’origine di un certo istituto giuridico o i motivi di un atto normativo 414. Sicuramente si


412) Si veda supra, § 7.d

413) Si veda Liebs, Variae lectiones, cit., p. 72 ss. e 76 nt. 101. Analogico atteggiamento in Paolo: D. 41.2.3.23.

414) A questo proposito Medicus, Der historische Normgeber, cit., p. 61 ss.
può prendere a prestito l’argomentazione di Gellio 415 sulla necessaria conoscenza delle antiche parole e attribuire agli aneddoti anche un indiretto interesse pratico: ‘... quoniam, in medio rerum et hominum vitam qui colunt, ignorare non opportet verba actionum civilium celebratorum’. Tuttavia l’interesse culturale, che in quest’epoca non può essere disgiunto dal gusto del ‘incundum’ (si veda solo Gell., profl.), si trova qui in primo piano. L’‘enchrìdon’ è particolarmente ricco di aneddoti e, da questo punto di vista, simile agli scritti di Svetonio ‘de grammaticis’ e ‘de rhetoribus’ 416. Come giustamente sottolinea M. Fuhrmann 417, anche la storia delle istituzioni nella prima parte dell’‘enchrìdon’ si sviluppa soprattutto attorno a singole personalità, a proposito delle quali è in primo piano l’aneddotica. Questo collegamento di storia delle istituzioni e biografia (in senso lato) non è caratteristica solo di Pomponio.

Certo non solo nell’‘enchrìdon’, ma anche negli scritti di Pomponio dedicati alla giurisprudenza pratica, si manifesta la preferenza per l’aneddoto. Così la menzione della pena capitale per chi ha violato le mura delle città viene abbellita, più che motivata, con il racconto dell’uccisione di Remo da parte di Romolo 418. In (12 var. lect.) D. 28.5.42 Pomponio riferisce di una sentenza salomonica di Tiberio in un caso di heredes institutio di uno schiavo, che il testatore aveva ritenuto essere libero 419. Anche Giuliano però (cfr. D. 28.5.41 con D. 28.5.42) ha utilizzato, a quanto pare, questa decisione. Altri esempi sono il caso di Menandro 420, che – considerando la disinvoltura con cui questo presuppone il concetto di postliminium della sua epoca – mostra la limitatezza della prospettiva storica di Pomponio, il racconto dell’estradizione di Ostilio Mancino ai numantini 421 ed il caso del «senatore in abiti femminili» di cui Pomponio si occupa, seguendo Mucio, a proposito del legato di ‘restitutio muliebris’ 422. Forse si può qui ancora menzionare la motivazione «misogina» 423 della ‘præsumptūs Musciæa’, di cui Pomponio precisa grossolanamente la prudente formulazione risalente a Quinto Mucio (5 ad Q. Muc., D. 24.1.51): ‘Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habet existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisset. evitand autem turpis quaestus gratia circa necorem hoc videtur Quintus Mucius prohase’.

Come detto, Pomponio ha perseguito anche degli scopi pratici con la riproposizione di queste storie, che egli ha forse in parte rinvenute nei ‘libri iuris civilis’ di Q. Mucio Scevola. Tuttavia la loro provenienza dall’affascinante passato repubblicano si armonizza tanto bene con gli interessi anti-

416 Cfr. D. 1.2.2.24 (Virgina), § 36 (Appio Claudio), § 43 (Servio Sulpicio), § 46 (Tuberone), § 47 (Labeone) e § 48 ss. (Sabino); si vedano d’altronde anche §§ 7, 37 e 45.
417 Interpretato, cit., p. 105 s.
418 (2 var. lect.) D. 1.8.11: ‘Si quis violaverit munera, capite punitur, sicuti si quis transcendent satis admissit vel alia qualitatem ratione, num cives Romanus alia quaem per partes exigui non licet, cum illud hostile et abominandum sit; num et Romuli frater Remus occisus traditur ob id, quod munere transcendere voluit’.
419 D. 28.5.42: ‘Et hoc iuverit Caesar constituent in persona Parthenii, qui tanguam ingenios hortus scriptus adierat herediti- tatem, cum esset Caesaris servus: num divisa hereditate est inter Tiberium et cum qui Parthenius substitutus erat, ut reformaret exitus Pom- ponius’. E’ indifferente, a questo punto, a chi si debba attribuire la paternità del frammento 42. A proposito di questo passo molto controverso si vedano, tra gli altri, Liebs, Vario Lettere, cit., p. 88 nn. 29, e WiELLING, Testamenti- anlegung, cit., p. 139 s.
420 D. 49.15.5.3 (37 ad Q. Muc.); si vedano anche Cic., pro Balbo 11.28, e de orat. 1.40.182. A questo proposito cfr. anche WIEACKER, Die römischen Juristen, cit., p. 208 ss., e BRETON, Teicche, cit., p. 165 e 235 ss., riguardo alla letteratura meno risalente.
421) D. 50.17.18 (37 ad Q. Muc.); cfr. anche Mod. D. 49.15.4. Ulteriori fonti e letteratura in BRETON, Teicche, cit., p. 176 e 235 s., WIEACKER, Die römischen Juristen, cit., p. 204 ss., A. Guarino, L’arretrazione di Ottavio, in ‘AN». LXXXI, 1970, p. 264 nt. 131, e Ziegler, Das Völkerrecht, cit., p. 108. Breton ritiene che anche Inst. inst. 2.25.pr. ri- salga, per il tramite di Marciano, a Pomponio (p. 178 ss.).
423) SCHULZ, Geschichte, cit., p. 254 nt. 1, con un sospetto di interpolazione come difesa della considerazione goduta dai classici.

Rivista di Dritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromanono/

(69)
quasi dell’epoca – che pure tendeva a rivestirli di interessi pratici –, che non vogliamo propendere per l’interpretazione (F. Meinecke) secondo cui Pomponio, in questi casi, avrebbe ceduto al suo «antiquarum Urthrieb». Questa congettura, del resto banale, circa la (parziale) identità della personalità letteraria di Pomponio con le tendenze dominanti nella sua epoca, è attestata da tutta una serie di ulteriori argomenti.

Si accorda col suo interesse storico il fatto che in molti passi dell’«en chiridion» egli si interessi della questione se, di un certo autore, siano ancora disponibili delle opere. Così – per indicare un solo esempio – viene ricordato che, secondo la tradizione, Appio Claudio avrebbe scritto (D. 1.2.2.36) un libro ‚de usurpatioribus’ non più esistente, e che non vi è più alcuna opera di Tiberio Coruncanum (§ 38) e non mancano controversie circa l’autenticità di certe opere di Sesto Elio (§ 38). Talora si ha quindi l’impressione che, per Pomponio, sia l’attività letteraria dei giuristi il criterio per la loro registrazione nell’«en chiridion».

Pomponio presenta dei punti di contatto coi suoi contemporanei nella predilezione per i problemi linguistichi. Il suo interesse grammaticale si evidenzia non solo nel resoconto sull’invenzione della lettera «erre» da parte di Appio Claudio (§ 36), ma anche nella discussione linguistica in occasione del dibattito su problemi giuridici pratici.

si può attribuire a una solodeterminata, scuola il principio ‘nam hoc natura aequum est neminem cum altius detrimento fieri locupletorem’ 432 e il concetto, recepito da Pomponio, dello ins gentium 433.

Il fatto che Pomponio fosse filosoficamente preparato, non ne fa certo un unicum tra i suoi contemporanei 434. Al più è pensabile che egli – qualre precursore della tarda classicità – più facilmente e più di frequente accoglia come tali gli stimoli filosofici rispetto ai giuristi contemporanei.


Che Pomponio si occupasse di problemi stilistici e rifutasse uno stile affettato, lo testimonia un suo rilievo sullo stile di Tuberone il giovane (D. 1.2.2.46): ‘… sermone etiam antiquo usus aefectavit scribere et ideo parum libros eius gravi habetur’ 441. Quest’opinione, compiutamente classicista, di Pomponio co. Riguardo alla dottrina delle cose composte di Poseidonio, cfr. REINHARDT, Poseidonius, cit., c. 642 e 649 ss.

432 D. 12.6.14 e D. 50.17.206. A questo proposito, fra gli altri, cfr. LIEBS, Vario lectiones, cit., p. 64, e HONORE, Gaits, cit., p. 38. Riguardo alle influenze storiche può fornire indicazioni Cic., de or. 3.5.23 e passim.

433 Cfr. D. 1.1.2 e SCHULZ, Geschichte, cit., p. 162.


Cfr. ad esempio Cic., de or. 5.20, e Quint., inst. or. 12.10.59.

436 Cfr. per Pomponio WIEACKER, Textstein, cit., p. 330 s., e in generale KASER, Zur Methodologie, cit., p. 56 ss.


439 Si veda HONORE, Gaits, cit., p. 73 ss. Apparentemente Gellio rifiutò radicalmente i grecismi (cfr. molt. Att. 16.7 et alii).


441 Cfr. riguardo a questo giudizio NORDEN, Die antike Kunstprosa, II, cit., p. 581. Se si confronta il giudizio dato da Pomponio del giovane Tuberone con il medesimo dato da Cicerone di Tuberone il Vecchio (Brut. 31.117), sorge la questione se Pomponio non abbia, in questo caso, sbagliato vittima (cfr. supra, nr. 198, a proposito del pre-
nio ci permette di riconoscere come non debba essere collegato all’interesse storico alcun atteggiamento stilistico arcaizzante. Se si utilizza anche per Pomponio l’antico detto: “talis hominibus fuit oratio qualis vita” 442, allora i suoi modelli stilistici non lasciano presumere alcuna predilezione per le stravaganze, ma piuttosto un atteggiamento classicistico.

15. Un tentativo di sintesi

Abbiamo sin qui illustrato, nei particolari, come sia possibile documentare la componente storica nel lavoro di Pomponio e in quale rapporto essa sia con la sua personalità scientifica e con le ten- denze della sua epoca. Ci resta da tentare di comporre questi particolari in un quadro d’insieme anche solo abbozzato.

Intanto bisogna tener presente la nota circostanza che la storiografia romana ha, per eccellenza, la tendenza a connettere il passato col presente 443. Conformemente a ciò, anche Pomponio, come storico, non fu, in primo luogo, fautore di una conoscenza storica disinteressata, delle curiosità scientifiche come tali o dell’impulso a collezionare. Di regola egli riesce efficacemente a confrontare a questo interesse una coloritura pratica.

L’ambivalenza dei possibili punti di vista si evidenzia qualora si cerchi di interpretare il ricorso ai ‘libri iuris civilis’ di Q. Mucio Scevolu. Non lo si può porre in relazione solo con un generale richiamo al gusto dell’epoca per gli arcaismi 444, ma, molto più concretamente, con il ritorno dei filosofi contemporanei a porre in relazione con i fondatori delle scuole filosofiche. Anche Pomponio non si limitò più alla «tradizione», ma tornò a Quinto Mucio Scevolu, che – con alcune riserve – si può paragonare ai filosofi che si trovano all’origine delle scuole 445. Certamente, bisogna supporre che con questo ricorso, lato sensu, alle scuole filosofiche, si cercasse di venire a capo di problemi pratici posti dalla vita, che fossero in gioco «interessi attuali» – per cui può restare in sospeso una precisa definizione di que-


sto concetto di ricorso. E’ certo difficile valutare se questo ritorno riguardasse solo «atteggiamento verso il mondo» in generale oppure se esso fosse adatto e determinato a risolvere questioni vitali – a questo proposito potrebbe fornire indicazioni una ricerca sull’etica filosofica del II secolo.

Il problema è più semplice per il giurista Pomponio. Deve necessariamente rimanere aperta la questione se il ritorno ai veteres sia stato un fatto in primo luogo letterario, e solo in secondo luogo giuridico, oppure se questo ricorso – che ben si accorda con lo «spirito del tempo» – fu sorretto da un interesse per il materiale giuridico; si può osservare con sicurezza che di regola le conoscenze ricavate dallo studio dei veteres furono tradotte nella pratica.


Queste riflessioni non escludono altri scopi più concreti. Si può pensare che l’obiettivo tipico dell’antica storiografia 451, la aemulatio da parte del presente, venga usato con lo scopo di provocare i giuristi contemporanei. Inoltre, similmente a quanto accade in Quintiliano 452, il motto in gioco potrebbe essere stata la spiegazione delle ragioni delle ‘disensiones opinionum’, del ‘ius controversum’ 453. Tut-

tavia bisogna considerare anche motivi politici e sociali. Tra essi Breton è cercato soprattutto di mostrare la lotta della giurisprudenza autonoma contro la giurisprudenza che stava divenendo burocratica, lotta che – almeno per quel che riguarda Pomponio – ha portato appena a un’oscillazione di lealtà nei confronti dell’impero. Accanto a questa abbiamo ipotizzato una seconda tendenza sociale, ossia la contrapposizione della giurisprudenza alle altre artes. Tuttavia evidenziare le tendenze pratiche delle opere di Pomponio non può assolutamente condurre a negare un suo «disinteressato compiacimento» per le antiquitates.

Abbiamo più volte rilevato come Pomponio, sia per quanto concerne il suo punto di vista politico, sia come giurista, fosse libero da accenti nostalgici. Il vocabolario della repubblica romana o delle XII Tavole, che entusiasma, fino a farlo inneggiare ad esse 454, Sesto Cecilio Africano (in Gell., nunc. Att. 20.1.1 ss.), apparentemente non suscita in lui alcuna emozione. A ciò corrisponde il fatto che come storico egli presti maggiore attenzione al ‘processus’ che all’‘origo’. Nella sua concezione il passato può suscitare interesse, attualizzazione, forse anche emulazione; egli rimase però apparentemente indifferente, del tutto estraneo alle tendenze della sua epoca alla restaurazione dell’antico 455. Il continuo adeguamento creativo del diritto operato dal pretore trova chiaramente la sua approvazione (39 ad Q. Muc., D. 19.5.11): ‘Quia actionum non plenus numerus esset, idem plerunque actions in factum desertantur, sed et eas actions, quae legibus practitiae sunt, si lec insita ac necessaria sit, supplet praeutor in eo quod legi destit: quod facit in legi Aquilia reddendo actions in factum accommodatas legi Aquiliae, idque utilitas eius legis ecagit’? 456

In contrasto con la posizione degli arcaisti in retorica e letteratura, neppure si trova in Pomponio alcun indizio del disprezzo dei giuristi moderni paragonati ai veteres; non lo riguarda il rimprovero di Tácito (ann. 2.88): ‘... damn veteres excollimines, recentium incuriosi’. Un esempio della sua posizione è dato dal fatto che nel suo commentario a Quinto Mucio i più famosi appartenenti all’epoca dei veteres vengono criticati (cfr. supra, nt. 244). Questa posizione diviene ancora più chiara nel giudizio sul giurista Labeone, il quale – nonostante alcune osservazioni critiche 457 – incarna al massimo il modello ideale di Pomponio. Pomponio lo esalta come innovatore, sorretto dal grande talento e dalla solida formazione 458: ‘Labe ingenii qualitatem et fidicula doctrinae, qui et eis reris sapientiae operam dedecet, plura innocte instituit’.

Per quanto possiamo stimare anche le capacità giuridiche di Pomponio e il ruolo da lui svolto nella storia della scienza giuridica – nel suo atteggiamento verso la storia egli è libero da molti di quegli errori che oggi noi attribuiamo alla sua epoca. Se lo si vuole connotare con una frase fatta, egli ha in comune, con l’Aper del dialogo, l’atteggiamento positivo verso il presente (però senza le sue ostentate denigrazioni del passato), e col Materno del dialogo la fiducia classicistica in qualità sot-
tratte alla relativizzazione derivante dal fluire della storia (però senza il suo moralismo e antimodernismo). A Gellio lo unisce solo l’interesse per le antiquitates. Il suo ottimismo è tanto modernista quanto – probabilmente – classicista. Esso si mostra, non solo nel porre in evidenza il ‘processus irris’, ma soprattutto nelle sue osservazioni sull’insufficienza e sulla capacità di miglioramento del diritto – legate alla fiducia nella scienza giuridica (D. 1.2.2.13) 439: ‘…quod constare non potest igitur, nisi sit aliquis irirpetus, per quem possit coddie in melius produci’.

Perciò, la convinzione, che, per lui, il presente possa – con una scrupolosa valorizzazione della tradizione – reggere il confronto col passato, viene avvalorata, conformemente all’attuale communis opinio, dallo stato della giurisprudenza del II secolo. Del resto, bisogna considerare che un’atmosfera benevola nei confronti del presente era ampiamente diffusa fino al regno di Marco Aurelio. Ancora negli ultimi anni di Domiziano, Quintiliiano si esprimeva in modo positivo sulle condizioni presenti della retorica: lo storico futuro è indotto a cantarne le lodi (inst. or. 10.1.122): ‘habebunt qui post nos de ostentoribus scribent, magnum esse, qui nunc vigent, materiam verum laudandi: sunt enim summum bodie, quibus illustratur forum, ingenta’ 460. Floro, che scrive al tempo di Adriano, annuncia una seconda giovane Roma 461. Alla metà degli anni ’50 Aristide tiene il suo famoso encomio di Roma. Anche togliendo le esagerazioni legate al carattere dell’opera, rimane pur sempre la fiducia, a quanto pare sincera, nel futuro di Roma 462.

Fino a che punto il pessimismo della digressione storico-giuridica di Tacito (ann. 3.26 ss.) sia legato ad una situazione personale (origine, carattere, conoscenze), è una questione aperta. Certamente però questa posizione non ha niente in comune con l’atteggiamento positivo, seppure sobrio, di Pomponio, che sembra guardare al presente senza avversione e al futuro senza timore.

Riferimenti bibliografici essenziali (*)

R.A. Bauman, Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and the emperors from Augustus to Hadrian, München, 1989, p. 287 ss.; M. Breton, Tecniche e ideologie dei giuristi romani,

439) Cfr. supra, nt. 255. E’ possibile ancora una volta rinviare all’espressione di Valerio Messalino in Tac., ann. 3.34.1 ss.: ‘…multa duriae veterum in melius et Latina mutata’. Lo stile di Valerio Messalino deve essere stato paragonabile a quello del suo celebre padre (‘imago paternaion facundiae’), che si può certo considerare come classicista, tutt’al più come moderato modernista: a riguardo LEEMAN, Onutusii ratio, I, cit., p. 221 ss. Sulla conciliabilità di classicismo e critica ai modelli classici FüHMMAM, Einführung, cit., p. 173 e passim.

460) Rispetto a ciò, l’elogio del presente della legislazione sul lusso, ann. 3.55) è decisamente ambivalente.


*) Abbiamo provveduto, su suggerimento del professor Dieter Nörr, a integrare le indicazioni circa la letteratura più recente, e più significativa fra quella più antica, relativa a Pomponio, da lui offerte in calce al contributo qui tratto. L’aggiornamento, lontano da ogni pretesa di completezza, non vuole offrire un quadro della bibliografia sviluppatisi negli ultimi tre decenni in riferimento al pensiero giuridico romano, ma semplicemente alcuni ragguagli sui temi (biografia e produzione letteraria di Pomponio, ma anche esperienze delle sectae, vicende del sapere giuridico nell’età degli Antonini e prospettive storiche nel lavoro dei prudentes, soprattutto del II secolo d.C.) maggiormente sviluppati nel saggio di Nörr (ed. c.).


Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

### Indice delle fonti

| COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM | V.3.4 65. | VI.7.3b 22 nt.114. | VII.12 67 nt.402. |
| GAIUS INSTITUTIONES | | | |
| 1.2 s. 44 nt.257. | | | |
| 1.7 59 nt.353. | | | |
| 1.102 17 nt.90. | | | |
| 1.112 20 nt.105. | | | |
| 1.128 40. | | | |
| 2.18 14 nt.65. | | | |
| 2.195 17 nt.90. | | | |
| 2.200 64 nt.390; 66 nt.400. | | | |
| 3.49 74 nt.457. | | | |
| 3.51 65 nt.391. | | | |
| 3.63 65 nt.391. | | | |
| 3.189 ss. 56 nt.333. | | | |
| 4.30 56 nt.333; 74 nt.457. | | | |
| LEX XII TABULARUM (Bruss.) | | | |
| 1.4 46. | | | |
| VATICANA FRAGMENTA | | | |
| 86 42 nt.248. | | | |
| 86 ss. 37. | | | |
| 87 42 nt.248. | | | |
| 88 41 nt.233. | | | |
| TITULI EX CORPORE ULPANI | | | |
| 2.4 67 nt.402. | | | |
| DIGESTA | | | |
| 1.1.1.pr. 62. | | | |
| 1.1.1 62. | | | |
| 1.1.2 18 nt.95; 71 nt.433. | | | |
Dieter Nörr

34.2.1.1  34.2.1.1
34.2.10  34.2.10
34.2.33  34.2.33
34.2.34  34.2.34
34.2.34.pr.-2  34.2.34.pr.-2
34.3.1  34.3.1
35.1.6.1  35.1.6.1
35.2.88.pr.  35.2.88.pr.
36.3.10  36.3.10
38.2.22  38.2.22
38.6.5  38.6.5
38.10.8  38.10.8
38.16.11  38.16.11
38.16.12  38.16.12
40.2.5  40.2.5
40.4.8  40.4.8
40.5.20  40.5.20
40.7.21.pr.  40.7.21.pr.
40.7.29.1  40.7.29.1
40.12.28  40.12.28
40.13.3  40.13.3
41.1.28  41.1.28
41.1.30  41.1.30
41.3.31.6  41.3.32.2
41.3.39  41.3.39
41.4.6.1  41.4.6.2
44.2.11.pr.  44.2.11.pr.
45.1.5.pr.  45.1.5.pr.
45.1.64  45.1.64
45.1.126.pr.  45.1.126.pr.
45.3.6  45.3.6
45.3.39  45.3.39
46.3.81.1  46.3.81.1
46.3.107  46.3.107
47.2.77.pr.  47.2.77.pr.
47.2.77.1  47.2.77.1
47.10.18.2  47.10.18.2
48.2.12  48.2.12
48.4.8  48.4.8
48.5.14.1  48.5.14.1
49.15.4  49.15.4
49.15.5  49.15.5
49.15.5.3  49.15.5.3
49.15.12.pr.  49.15.12.pr.
50.7.18  50.7.18
50.12.14  50.12.14
50.16.15  50.16.15
50.16.30  50.16.30
50.16.87  50.16.87
50.16.89.pr.  50.16.89.pr.
50.16.96  50.16.96
50.16.98.1 s.  50.16.98.1 s.
50.16.118  50.16.118
50.16.119  50.16.119
50.16.120  50.16.120
50.16.121  50.16.121
50.16.123  50.16.123
50.16.162.pr.  50.16.162.pr.
50.16.165.1  50.16.165.1
50.16.171  50.16.171
50.16.180  50.16.180
50.16.239  50.16.239
50.16.239.3  50.16.239.3
50.16.239.5  50.16.239.5
50.16.239.6  50.16.239.6
50.16.239.7  50.16.239.7
50.16.239.8  50.16.239.8
50.16.246.pr.  50.16.246.pr.
50.16.246.1  50.16.246.1
50.17.7  50.17.7
50.17.18  50.17.18
50.17.123.1  50.17.123.1
50.17.206  50.17.206

institutiones iustiniani
2.12.pr.  2.12.pr.
2.19.4  2.19.4
2.20.4  2.20.4
2.23.1  2.23.1
2.25.pr.  2.25.pr.
3.2.5  3.2.5
3.18.pr.  3.18.pr.
3.18.4  3.18.4

topica
106a  106a

26 nt. 149.

Augustinus
De civitate Dei
19.1 ss.  19.1 ss.

22.

Caesar
De bello civili
1.31  1.31

24 nt. 133.

Ambrosius

epistulae
18.23  18.23
44 nt. 255.

Aristoteles

metaphysica
1.983a ss.  1.983a ss.
17 nt. 82.

peri philosophas
fr. 8  fr. 8
54 nt. 315.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Author</th>
<th>Work</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cassius Dio</td>
<td>Historiae Romanae</td>
<td>67.3, 72.33.3, 68 nt. 408, 65 nt. 391</td>
</tr>
<tr>
<td>Cato</td>
<td>Origins</td>
<td>1.14, 2.23, 12 nt. 50, 21 nt. 111</td>
</tr>
<tr>
<td>Charisius</td>
<td>Ars grammatica</td>
<td>1.7, 26 nt. 146</td>
</tr>
<tr>
<td>Cicero</td>
<td>Pro Balbo</td>
<td>11.28, 19.45, 69 nt. 420, 10 nt. 35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Brutus</td>
<td>20.78, 21.81, 7 nt. 15, 8 nt. 20, 26.102, 9, 28.109, 25 nt. 139, 28.272, 53 nt. 313, 31.117, 71 nt. 441, 39.145, 23, 40.148 s., 24 nt. 128, 41.151, 27 nt. 158, 41.152, 27 nt. 150, 158, 28 nt. 160, 41.152 s., 63 nt. 377, 42.156, 10 nt. 37, 48.178, 25, 48.179, 24, 25, 76.264, 25, 81, 25 nt. 137, 98, 25 nt. 137, 109, 25 nt. 137, 129, 25 nt. 137, 151, 25 nt. 137, 151 ss., 32 nt. 184, 152, 25 nt. 137, 153, 25 nt. 137, 175, 25 nt. 137, 178, 25 nt. 137, 222, 25 nt. 137, 264, 25 nt. 137, epistulæ ad familiares 1.10, 25 nt. 137, 7.8, 24 nt. 132, 25 nt. 137, 7.21, 24 nt. 131, 9.21, 25, de finibus 1.4.12, 28 nt. 164,</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>topica</strong></td>
<td>7.32</td>
<td>24 nt. 127.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8.33</td>
<td>40 nt. 225.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tusculanae disputatinae</strong></td>
<td>3.56 s.</td>
<td>54 nt. 320.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.1</td>
<td>53 nt. 310 e 313.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.112</td>
<td>25 nt. 139.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DEMOSTHENES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Olynthiaca I</td>
<td>prom. 28</td>
<td>44 nt. 255.</td>
</tr>
<tr>
<td>orationes</td>
<td>36.pr.</td>
<td>44 nt. 255.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>36.36</td>
<td>44 nt. 255.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DIOGENES LAERTIUS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vitae philosophorum</td>
<td>5.22</td>
<td>39 nt. 223.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.25</td>
<td>26 nt. 149.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.39</td>
<td>70.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.153</td>
<td>48 nt. 276.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EPICURUS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kyriai doxai</td>
<td>38</td>
<td>48 nt. 276.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>FESTUS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>de verborum significatu (ed. Lindsay)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sv. ‘hostis’ (91)</td>
<td>20.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sv. ‘munus’ (125)</td>
<td>20 nt. 109.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sv. ‘appenderit’ (222)</td>
<td>21 nt. 111.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sv. ‘subrīci’ (470)</td>
<td>10 nt. 34.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sv. ‘ingūria’ (486)</td>
<td>22.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>FLORUS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Epitoma de Tito Livio</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>præf. 4</td>
<td>53.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Praef. 8</td>
<td>53.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.9</td>
<td>57 nt. 336.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>FRONTO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ad Marcum Caesarem et invicem</td>
<td>4.4</td>
<td>72 nt. 444.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GALENUS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>propterptēkōs</td>
<td>14</td>
<td>62.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GELLIUS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>notæ Atticae</td>
<td>præf. 1</td>
<td>47.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 3</td>
<td>38 nt. 216, 217.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 3,7</td>
<td>71 nt. 440.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 7</td>
<td>18 nt. 92.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 11</td>
<td>47.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 12 s.</td>
<td>47.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 13</td>
<td>47 nt. 271; 69 nt. 415.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 14</td>
<td>47.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 16</td>
<td>47.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>præf. 23</td>
<td>47.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.6.1</td>
<td>35 nt. 198.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.10.4</td>
<td>47.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.13.10</td>
<td>23 nt. 125; 24 nt. 127.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.22.7</td>
<td>26; 26 nt. 147.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.10.1</td>
<td>47 nt. 271.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.1</td>
<td>46 nt. 264, 269.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.2.3</td>
<td>39 nt. 223.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.3</td>
<td>11 nt. 44.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.4.1</td>
<td>11 nt. 44, 46.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.4.2</td>
<td>11 nt. 46.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.9.11 ss.</td>
<td>68 nt. 409.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.21</td>
<td>46 nt. 264, 269.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.21.9</td>
<td>28 nt. 164.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.4</td>
<td>11 nt. 44.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.4.1 ss.</td>
<td>8.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.9.11</td>
<td>72 nt. 441.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.5.1</td>
<td>21 nt. 110.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.15.1</td>
<td>8 nt. 20.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11.7.1 s.</td>
<td>47.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11.12</td>
<td>26 nt. 149.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11.17.1</td>
<td>28.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.1.1 ss.</td>
<td>49 nt. 291.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.2.7</td>
<td>49 nt. 286.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.12</td>
<td>58.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.12.1</td>
<td>62 nt. 372.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.12.1 ss.</td>
<td>74 nt. 458.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.13</td>
<td>47 nt. 271; 68 nt. 410.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.13.1 ss.</td>
<td>62 nt. 372.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.13.4</td>
<td>73 nt. 448.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.20.1</td>
<td>28.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14.2.20</td>
<td>72 nt. 441.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14.6.1</td>
<td>38 nt. 216, 217.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14.7.1 ss.</td>
<td>73 nt. 450.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14.7.13</td>
<td>10; 72 nt. 441.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14.18.2</td>
<td>72 nt. 441.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15.27</td>
<td>10; 40 nt. 228.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16.3.4</td>
<td>60 nt. 357.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16.3.6</td>
<td>20 nt. 109.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16.7</td>
<td>71 nt. 439.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16.8.2</td>
<td>28 nt. 164.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16.10</td>
<td>45.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16.13</td>
<td>60.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17.1</td>
<td>49 nt. 291.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17.7.1 ss.</td>
<td>65 nt. 395.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17.7.4 ss.</td>
<td>66 nt. 369; 72 nt. 441.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18.12.7</td>
<td>55 nt. 323.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19.4.3</td>
<td>72 nt. 441.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19.5.4</td>
<td>28.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20.1</td>
<td>48 nt. 276; 50; 50 nt. 298; 54 nt. 317.</td>
</tr>
<tr>
<td>Author</td>
<td>Work</td>
<td>Books</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Pomponio</td>
<td>«Della intelligenza storica dei giuristi romani»</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 20.1.1 | 62 nt. 372. |
| 20.1.1 ss. | 74. |
| 20.1.23 | 50 nt. 299. |
| 20.1.23 ss. | 50 nt. 300. |
| 20.1.53 | 50 nt. 299. |
| 20.10.1 ss. | 69 nt. 415. |
| 20.10.6 | 69 nt. 415. |

| Herodianus         | Ab excessu divi Marci                       | 1.2.2 | 72 nt. 444. |

| Horatius           | Ars poetica                                 | 369 ss. | 59 nt. 349. |
|                    | Epistulae                                   | 2.34   | 48 nt. 284. |

| Isidorus           | Etymologiae                                 | 15.12.2 | 22 nt. 114. |

| Iuvénalis          | Saturnarum libri                           | 1.127 ss. | 29. |
|                    | 4.9 ss.                                    | 68 nt. 408. |

| Lactantius         | Divinae institutiones                     | 7.15.14 | 58 nt. 343. |

| Livius             | Ab urbe condita                           | 1.34   | 23 nt. 120. |
|                    | 2.3.2                                      | 55 nt. 325. |
|                    | 2.5.9 s.                                   | 57 nt. 338. |
|                    | 3.34.6                                     | 74 nt. 454. |
|                    | 3.44.5                                     | 57 nt. 338. |
|                    | 3.44.12                                    | 57 nt. 338. |
|                    | 3.60.1                                     | 33 nt. 185. |
|                    | 10.6 ss.                                   | 25 nt. 143. |
|                    | 27.8.9                                     | 8 nt. 19. |
|                    | 37.8                                       | 68 nt. 407. |

| Lucretius          | De rerum natura                            | 5.1448 ss. | 44 nt. 255; 52 nt. 307. |

| Lydus              | De magistratibus populi Romani             | 1.26   | 15 nt. 71. |
|                    |                                            | 1.34   | 15 nt. 71. |
|                    |                                            | 1.48   | 15 nt. 71. |

| Macrobius          | Saturnalia                                 | 1.16   | 10 nt. 36. |

| Marcus Aurelius    | Ad se ipsum                                | 1.16.21 | 62; 74 nt. 455. |
|                    |                                            | 7.3     | 75 nt. 461. |

| Oppianus           | Bataillica                                 | 2.670   | 53 nt. 312. |

| Orígenes           | Famulare in eodem                         | 2.1     | 64 nt. 387. |

| Ovidius            | Tristia                                    | 1.7.22  | 35 nt. 205. |
|                    |                                            | 3.14.23 | 35 nt. 205. |

| Paulus Diaconus    | De verborum significatu epistome («PL...» XCV) | 99 | 22 nt. 115. |
|                    |                                            | 102    | 21. |

| Petronius          | Satirae                                    | 1 s.    | 47 nt. 272. |
|                    |                                            | 46.7   | 28 nt. 164. |

<p>| Plato              | Gorgias                                    | 40      | 68 nt. 411. |
|                    |                                            | 484c   | 68 nt. 411. |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Author</th>
<th>Work</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Plinius Maior</td>
<td>naturalis historia</td>
<td>71 nt. 440.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>praef. 24</td>
<td>31 nt. 178.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8.40.144</td>
<td>35 nt. 200.</td>
</tr>
<tr>
<td>Plinius Minor</td>
<td>epistulae</td>
<td>62 nt. 371.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.22</td>
<td>8.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.11</td>
<td>68 nt. 408.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.21</td>
<td>47 nt. 270.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8.12</td>
<td>47 nt. 270.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8.14</td>
<td>10; 73 nt. 450.</td>
</tr>
<tr>
<td>Polybius</td>
<td>historiae</td>
<td>52 nt. 307.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.25b</td>
<td>63 nt. 381.</td>
</tr>
<tr>
<td>Quintilianus</td>
<td>institutio oratoria</td>
<td>35 nt. 205.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. proem. 7 ss.</td>
<td>70 nt. 407.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.4</td>
<td>61 nt. 364.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.1.86</td>
<td>17 nt. 86.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.1.1 ss.</td>
<td>17 nt. 83; 64 nt. 452.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.1.2</td>
<td>30.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.1.17 ss.</td>
<td>34.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.1.22</td>
<td>34.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.7.2</td>
<td>12 nt. 53.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.1.1 ss.</td>
<td>17 nt. 83; 64 nt. 386; 73 nt. 452.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.1.34</td>
<td>73 nt. 452.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.1.91</td>
<td>17 nt. 86.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.1.94</td>
<td>17 nt. 86.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.1.96</td>
<td>17 nt. 86.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.1.104</td>
<td>17 nt. 86.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.1.122</td>
<td>49 nt. 288; 75.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.1.125 ss.</td>
<td>49 nt. 288.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11.1.80</td>
<td>27.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.3.10</td>
<td>26 nt. 146.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.3.38</td>
<td>12 nt. 53.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.4</td>
<td>63 nt. 382.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.10.59</td>
<td>71 nt. 435.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sallustius</td>
<td>de cominutione Catilinae</td>
<td>55 nt. 325.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.1</td>
<td>55 nt. 323.</td>
</tr>
<tr>
<td>Scriptorum historiae Augustae</td>
<td>Aelii Spathiani vita Hadriani</td>
<td>62 nt. 368.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Iuli Capitolini vita Plini
12.1 16.

Scholia in Iuvenalem (Wessner)
1.127 ss. 29 nt. 166.

Seneca Philosophus
epistulae ad Lucilium
14.1 72 nt. 442.
45.1 71 nt. 440.
64.7 54 nt. 314.
90.4 ss. 29 nt. 169; 55 nt. 325.
90.40 49 nt. 293.
95.14 54 nt. 314.
104.21 72 nt. 441.

apocolocyntosis
12 61.

de beneficiis
1.1.1.5 53 nt. 313.

de clementia
1.1.6 44 nt. 255.
1.4.2 s. 58 nt. 343.

naturales questiones
3.27 49 nt. 293.
4.7 48 nt. 283.
7.25 54 nt. 314.

Seneca Rhetor
controversiae
1. praef. 17 nt. 83.

Servius Grammaticus
in Vergilii Aeneida
1.373 8 nt. 19.

Stoicorum veterum fragmenta (von Arnim)
I.143 26 nt. 149.
I.152 26 nt. 149.

Suetonius
de grammaticis et rhetoribus
1 10 nt. 34.
1-4 30.
5 ss. 30.
10 24 nt. 128; 53 nt. 313.

vitae Caesarum
Tiberius 11.4 59 nt. 352.
Galba 5.1 62 nt. 371.
Domitianus 18.3 68 nt. 408.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tacitus</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>Annales</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.88</td>
<td>74.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.25 ss.</td>
<td>50 nt. 296; 56.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.25.1 ss.</td>
<td>60.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.26</td>
<td>55 nt. 325.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.26 ss.</td>
<td>75.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.26.1 ss.</td>
<td>29.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.34.1 s.</td>
<td>44 nt. 255; 48 nt. 280.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.34.1 ss.</td>
<td>75 nt. 459.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.55</td>
<td>75 nt. 460.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.55.4</td>
<td>50.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.75</td>
<td>61 nt. 363.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.75.1 s.</td>
<td>58.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.8</td>
<td>48 nt. 282.</td>
</tr>
<tr>
<td>11.22.4</td>
<td>29 nt. 171.</td>
</tr>
<tr>
<td>11.24</td>
<td>48 nt. 281.</td>
</tr>
<tr>
<td>11.24.7</td>
<td>48 nt. 281.</td>
</tr>
<tr>
<td>12.5.3 ss.</td>
<td>48 nt. 282.</td>
</tr>
<tr>
<td>12.11</td>
<td>61 nt. 363.</td>
</tr>
<tr>
<td>13.41</td>
<td>61 nt. 63.</td>
</tr>
<tr>
<td>14.42 ss.</td>
<td>5*; 43 nt. 252; 61 nt. 363.</td>
</tr>
<tr>
<td>16.7</td>
<td>61 nt. 363.</td>
</tr>
<tr>
<td>16.22.10</td>
<td>72 nt. 441.</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Dialogus de oratoribus</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.4</td>
<td>47 nt. 273.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2</td>
<td>46 nt. 267; 48 nt. 285.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.7</td>
<td>48 nt. 278.</td>
</tr>
<tr>
<td>8.1</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>10.7</td>
<td>48 nt. 278.</td>
</tr>
<tr>
<td>14.4</td>
<td>48 nt. 275.</td>
</tr>
<tr>
<td>16.3</td>
<td>49 nt. 292.</td>
</tr>
<tr>
<td>16.4 s.</td>
<td>48 nt. 284.</td>
</tr>
<tr>
<td>18.1</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>18.2</td>
<td>48; 48 nt. 277.</td>
</tr>
<tr>
<td>18.3</td>
<td>48; 48 nt. 279.</td>
</tr>
<tr>
<td>18.4 s.</td>
<td>48 nt. 277.</td>
</tr>
<tr>
<td>19.2</td>
<td>48 nt. 276, 278, 286; 50 nt. 295.</td>
</tr>
<tr>
<td>19.3</td>
<td>48 nt. 278.</td>
</tr>
<tr>
<td>20.1 s.</td>
<td>48 nt. 275, 278.</td>
</tr>
<tr>
<td>20.3</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>21.1 s.</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>21.4</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>21.7</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>21.9</td>
<td>49 nt. 286.</td>
</tr>
<tr>
<td>22.1. s.</td>
<td>48 nt. 277.</td>
</tr>
<tr>
<td>22.3</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>22.5</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>23.1</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>23.3</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>24.1</td>
<td>48 nt. 274.</td>
</tr>
<tr>
<td>24.1 ss.</td>
<td>48.</td>
</tr>
<tr>
<td>25.1 ss.</td>
<td>49.</td>
</tr>
<tr>
<td>25.7</td>
<td>49 nt. 289.</td>
</tr>
<tr>
<td>26.1 ss.</td>
<td>49 nt. 289.</td>
</tr>
<tr>
<td>27.1</td>
<td>49 nt. 292.</td>
</tr>
<tr>
<td>28.1 ss.</td>
<td>49.</td>
</tr>
<tr>
<td>28.6</td>
<td>49 nt. 290.</td>
</tr>
<tr>
<td>31.7</td>
<td>49 nt. 290.</td>
</tr>
<tr>
<td>32.3</td>
<td>49 nt. 290; 73 nt. 450.</td>
</tr>
<tr>
<td>32.8</td>
<td>49 nt. 290.</td>
</tr>
<tr>
<td>36.1 ss.</td>
<td>49.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Germania</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>55 nt. 321.</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Historiae</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.1</td>
<td>58 nt. 344.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.8</td>
<td>57 nt. 339.</td>
</tr>
<tr>
<td>Thucydides</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Historiae</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.22.4</td>
<td>63 nt. 381.</td>
</tr>
<tr>
<td>Valerius Maximus</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Facta et dicta memorabilia</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.10</td>
<td>44 nt. 255.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2.12</td>
<td>59 nt. 349.</td>
</tr>
<tr>
<td>8.7.4</td>
<td>25 nt. 139.</td>
</tr>
<tr>
<td>Varro</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Antiquitates rerum humanarum</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17.62</td>
<td>27.</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>73.</td>
</tr>
<tr>
<td><em>De lingua Latina</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3</td>
<td>21.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.21</td>
<td>21.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.22</td>
<td>21 nt. 112; 31 nt. 180.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.42</td>
<td>10 nt. 33.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.48</td>
<td>10 nt. 33.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.55</td>
<td>10 nt. 33.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.83</td>
<td>10 nt. 33.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.91</td>
<td>20.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.96</td>
<td>21.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.114</td>
<td>22.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.141</td>
<td>21.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.143</td>
<td>21.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.179</td>
<td>20.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.183</td>
<td>21.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.30</td>
<td>10 nt. 33.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.33</td>
<td>10 nt. 33.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.56</td>
<td>26 nt. 149.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.95</td>
<td>10 nt. 33.</td>
</tr>
<tr>
<td>7.105</td>
<td>10 nt. 33.</td>
</tr>
<tr>
<td>8.21</td>
<td>70 nt. 430.</td>
</tr>
<tr>
<td>9.15</td>
<td>50 nt. 297.</td>
</tr>
<tr>
<td><em>De re rustica</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>22.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.3 ss.</td>
<td>22; 53.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.6 ss.</td>
<td>22.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

Rivista di Diritto Romano - II - 2002
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/

(84)

250
Dieter Nörr

2.1.11 ss. 22.
de vita populi Romani 2.68 21.
Velleius Paterculus

historia Romana 1.17.5 s. 52 nt. 307.

2.9.3 23 nt. 125.

VITRUVIUS
de architettura 2.1.5 s. 17 nt. 84.

L’ANNÉE EPIGRAPHIQUE
1972 n. 55 18 nt. 92.

BEAN-MITFORD,

«CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM»
8.24094 16 nt. 73.
13.1669 48 nt. 281.
14.2916 29 nt. 165.

14.5347 29 nt. 167.

«FIRA.» I (Leger)
43 48 nt. 281.
79 17 nt. 82.
107 66 nt. 399.
136 s. 66 nt. 399.

«PAP. OXYRHYNCHUS»
10.1241 17 nt. 82.

Indice degli Autori

AALDERS, G.I.D.: 53 nt. 310.
ALFOLDI, A.: 16 nt. 73; 17 nt. 829; 63 nt. 375.
ANKUM, H.: 41 nt. 236; 42 nt. 247; 43.
ARCHI, G.G.: 28 nt. 162; 31; 31 nt. 179; 32; 32 nt. 184; 33.

BARBIERI, W.A.: 64 nt. 387.
BARDON, H.: 62 nt. 368.
BADEL, E.: 31 nt. 178.
BÉHREND, G.: 71 nt. 434.
BEHRENS, D.: 31 nt. 178.
BEHRENS, O.: 10 nt. 34; 16 nt. 72; 19 nt. 105; 25 nt. 141; 44 nt. 256; 57 nt. 338; 58 nt. 347; 73 nt. 447.
BIANCHINI, M.: 57 nt. 338.
BIORDI, B.: 26 nt. 149.
BLEIcken, J.: 12 nt. 53.

BOLLACK, J.: 17 nt. 80; 69 nt. 415; 73 nt. 450.
BONNELL, E.: 63 nt. 378.
BORST, A.: 6 nt. 9.
BOVE, L.: 16 nt. 72; 67 nt. 406.
BRECHTE, M.: 5 nt. 2; 8 nt. 18; 9 nt. 21; 24; 10 nt. 34; 41; 11 nt. 41; 13 nt. 55; 15 nt. 71; 16 nt. 72; 18; 18 nt. 96; 19 nt. 105; 22 nt. 116; 23 nt. 124 s.; 26; 26 nt. 148; 27; 27 nt. 151 s.; 28 nt. 162; 32; 32 nt. 184; 33; 34 nt. 198; 35 nt. 199; 37 nt. 211; 44; 44 nt. 256 ss.; 45 nt. 260; 51 nt. 303; 55 nt. 321; 57 nt. 335; 58; 58 nt. 347; 59 nt. 352; 354; 60; 61 nt. 364; 64 nt. 382; 69 nt. 420 s.; 70 nt. 427; 71 nt. 440; 74; 74 nt. 458.
BRINK, C.O.: 18 nt. 91; 30 nt. 174.
BRUN, K.G.: 20 nt. 109; 21; 22; 22 nt. 115.
BÜCHNER, K.: 9 nt. 25.
Pomponio e «della intelligenza storica dei giuristi romani»

SAVIGNY (VON), F.K.: 12 nt. 54; 74 nt. 457.
SCHANZ, M.: 72 nt. 441.
SCHMIDLIN, B.: 18 nt. 99; 19 nt. 100.
SCHMIDT, P.L.: 26 nt. 147.
SCHOTTLANDER, R.: 9 nt. 22.
SCHRÖTER, R.: 18 nt. 91; 20 nt. 108; 23 nt. 119.
SCHULIN, F.: 15 nt. 71; 35 nt. 201.
SCHULZ, F.: 5 nt. 2; 6; 6 nt. 11; 7 nt. 15; 8 nt. 18, 20; 9 nt. 22, 24, 27, 28; 10 nt. 40; 11; 11 nt. 41; 13 nt. 59; 15 nt. 71; 16 nt. 72, 80; 18 nt. 96, 99; 19; 19 nt. 101; 20; 24 nt. 129; 27 nt. 153; 28 nt. 162; 34 nt. 198; 37 nt. 211; 38; 38 nt. 216 ss.; 39 nt. 221; 40 nt. 227; 230; 45; 69 nt. 423; 71 nt. 433, 435, 437.
SCHWARZ, F.: 33 nt. 187.
SCHWEDTIEGGER, S.: 13 nt. 56.
SECKEL, E.: 58 nt. 342.
SEIDL, E.: 33 nt. 187; 38; 38 nt. 218; 39.
SELB, W.: 74 nt. 456.
SERRAO, F.: 8 nt. 18.
SHERWIN-WHITE, A. N.: 8 nt. 17.
SKYDSGAARD, J.E.: 22 nt. 117; 28 nt. 163.
SOMTHÉNEIER, W.: 8 nt. 20.
SOUBIE, A.: 19 nt. 102.
SPEGLER, O.: 5.
STARK, R.: 39 nt. 223.
STEIN, P.: 11 nt. 46; 18 nt. 99; 32; 32 nt. 184; 33; 34 nt. 191; 44 nt. 256; 74 nt. 458.
STEINTHAL, H.: 12 nt. 49.
STEMPEL, W.-D.: 6 nt. 9.
STIERLE, K.: 69 nt. 415.
STRASBURGER, H.: 63 nt. 381; 71 nt. 438.
STROUX, J.: 70 nt. 430.
SVJUTIAS, I.: 37 nt. 211.
SYME, R.: 8 nt. 18; 29 nt. 169; 35 nt. 198; 45 nt. 262; 48 nt. 280; 49 nt. 288; 60 nt. 360; 61 nt. 362; 62; 63.
TALAMANCA, M.: 26 nt. 147.
TEMPORINI, H.: 10 nt. 34; 13 nt. 56.
TEUFEL, W.: 35 nt. 198; 72 nt. 441.
THRAEDE, K.: 52 nt. 307.
TIMPE, D.: 8 nt. 18, 19; 20; 9 nt. 26; 51 nt. 301; 52 nt. 305.
TONDO, S.: 8 nt. 19; 10 nt. 34; 34 nt. 195.
TRABUCCO, F.: 54 nt. 315.
TRAGLIA, A.: 10 nt. 33; 20 nt. 108.
ÜBERWEG, F.: 17 nt. 82; 72 nt. 445.
VEGETTI, M.: 44 nt. 255.
VERDENIUS, J.: 12 nt. 49.
VERNACCHIA, J.: 31 nt. 178.
VITTINGHOFF, F.: 48 nt. 281; 52 nt. 307.
VOLTERRA, E.: 64 nt. 391.
VRETSKA, K.: 45 nt. 262.
WACKE, A.: 50 nt. 298.
WALDSTEIN, W.: 33 nt. 187.
WATSON, A.: 34; 65 nt. 395.
WEHRLE, F.: 71 nt. 438.
WERNER, R.: 9 nt. 30.
WESSEL, U.: 66 nt. 399.
WESENBERG, G.: 13 nt. 57; 15 nt. 71.
WESSNER, P.: 29 nt. 166.
WESTERINK, L.G.: 54 nt. 315.
WIEACKER, F.: 9 nt. 25, 27, 28; 11 nt. 44; 14 nt. 64; 15 nt. 67, 71; 16 nt. 72, 18; 19 nt. 99; 19 nt. 105; 24 nt. 126; 25 nt. 139, 143; 26 nt. 147, 149; 28 nt. 162; 31; 31 nt. 178; 32; 32 nt. 184; 33 nt. 188; 34 nt. 195, 198; 35 nt. 205; 37 nt. 211; 38; 39; 39 nt. 221, 223; 40; 40 nt. 225 ss.; 41 nt. 234; 42 nt. 241; 43 nt. 251; 44 nt. 254; 55 nt. 321; 59 nt. 352; 67 nt. 403; 69 nt. 420 s; 70 nt. 427, 429; 71 nt. 435 ss.
WIELING, H.J.: 26 nt. 149; 40 nt. 225, 231; 42 nt. 245; 69 nt. 419.
WITTMAN, R.: 26 nt. 149; 63 nt. 375; 68 nt. 408.
WOLF, J.G.: 31 nt. 178; 41 nt. 236.
ZIEGLER, K. H.: 8 nt. 20; 65 nt. 391; 69 nt. 421.